SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

360ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 22 DICEMBRE 1978

Presidenza del vice presidente CARRARO,
indi del vice presidente VALORI
e del presidente FANFANI

INDICE

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

Trasmissione di documentazione allegata alla relazione conclusiva . . . . *Pag.* 15940

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazione sulla gestione finanziaria di ente 15939

CONSIGLI REGIONALI

Trasmissione di voti 15940

DISEGNI DI LEGGE

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 15939

Inserimento nell'ordine del giorno del disegno di legge n. 1512:

PRESIDENTE 15971
COLELLA (*DC*) 15971

Presentazione del testo degli articoli del disegno di legge n. 1435 approvati in sede redigente dalla 7ª Commissione permanente . . . . . ***Pag.*** 15939

Approvazione:

« Nuovi apporti al capitale sociale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali — GEPI Società per azioni » **(1512)** (*Approvato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

COLELLA (*DC*), *relatore* 15993
PANDOLFI, *ministro del tesoro* 15994

Discussione e approvazione:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, recante disposizioni in materia di finanza

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

locale » **(1513)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 15949
ASSIRELLI (*DC*), *relatore* 15940, 15949
* BACICCHI (*PCI*) 15951
BONAZZI (*PCI*) 15947
* GRASSINI (*DC*) 15959
LUZZATO CARPI (*PSI*) 15944
PANDOLFI, *ministro del tesoro* 15949

Seguito della discussione:

« Riforma universitaria: modifiche al testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 » **(18)**, d'iniziativa del senatore Nencioni;

« Istituzione, in via sperimentale, presso la facoltà di medicina e chirurgia, di corsi di laurea in odontoiatria » **(114)**, d'iniziativa del senatore Signori;

« Valutazione dei servizi prestati come assistente non di ruolo retribuito e come contrattista universitario ai fini della anzianità di carriera » **(313)**, d'iniziativa del senatore Carraro;

« Misure per la riforma dell'Università » **(486)**, d'iniziativa del senatore Bernardini e di altri senatori;

« Istituzione di corsi di diploma per la formazione e la qualificazione di educatori animatori di comunità » **(490)**, d'iniziativa del senatore Tanga e di altri senatori;

« Estensione agli assistenti di ruolo dell'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in materia di nomine » **(648)**, d'iniziativa del senatore Andò e di altri senatori;

« Riforma dell'ordinamento universitario» **(649)**, d'iniziativa del senatore Cipellini e di altri senatori;

« Nuova disciplina delle strutture del personale universitario » **(653)**, d'iniziativa del senatore Barbaro e di altri senatori;

« Riforma dell'Università e dell'istruzione artistica » **(663)**;

« Riforma dell'ordinamento universitario » **(686)**, d'iniziativa del senatore Ariosto e di altri senatori;

« Ordinamento delle scuole di servizio sociale. Riconoscimento legale delle scuole non statali e del titolo di assistente sociale » **(735)**, d'iniziativa del senatore Barbi e di altri senatori;

« Riordinamento delle strutture universitarie » **(810)**, d'iniziativa del senatore Crollalanza e di altri senatori;

« Riordinamento dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica » **(1043)**, d'iniziativa dei senatori Balbo e Bettiza;

« Istituzione presso le facoltà di ingegneria di corsi di laurea in ingegneria economica » **(1111)**, d'iniziativa dei senatori Basadonna e Nencioni:

MASULLO (*Sin. Ind.*) . . . . . *Pag.* 15972
PEDINI, *ministro della pubblica istruzione* 15990
SPADOLINI (*PRI*) 15981

Votazione:

« Istituzione e composizione transitoria del Consiglio universitario nazionale » **(1435)** (*Relazione orale*)

Approvazione con il seguente titolo:

« Istituzione e composizione transitoria del Consiglio universitario nazionale, nonchè nuove norme sui concorsi per posti di professore universitario di ruolo »:

BREZZI (*Sin. Ind.*) 15968
CERVONE (*DC*), *relatore* 15960
MARAVALLE (*PSI*) 15968
NENCIONI (*DN-CD*) 15969
PEDINI, *ministro della pubblica istruzione* . 15962
SPADOLINI (*PRI*) 15970
TRIFOGLI (*DC*) 15969
URBANI (*PCI*) 15966

INTERROGAZIONI

Annunzio 15996
Da svolgere in Commissione 15997

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDI' 16 GENNAIO 1979 . . . 15997

PER LE FESTIVITA' NATALIZIE

PRESIDENTE 15995
CERVONE (*DC*) 15995
PANDOLFI, *ministro del tesoro* 15996

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 15996

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del vice presidente CARRARO

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta *(ore 10)*.

Si dia lettura del processo verbale.

P A C I N I , *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

4ª Commissione permanente (Difesa):

Deputati ANGELINI ed altri. — « Modifica all'articolo 8 della legge 2 dicembre 1975, n. 626, concernente l'avanzamento nel ruolo speciale della marina » (1436) (*Approvato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

FINESSI ed altri. — « Adeguamento delle tasse sulle concessioni regionali » (1397) e: ASSIRELLI ed altri. — « Adeguamento delle tasse sulle concessioni regionali » (1401), *in un testo unificato*;

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

« Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1967, n. 800, in materia di impiego del personale artistico e tecnico » (1375-*B*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Nella seduta di ieri, la 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha proceduto all'approvazione del testo coordinato del disegno di legge: « Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunità economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976 » (1399) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Annunzio di presentazione del testo degli articoli del disegno di legge n. 1435 approvati in sede redigente dalla 7ª Commissione permanente

P R E S I D E N T E . La 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport) ha presentato il testo degli articoli, approvati dalla Commissione stessa in sede redigente, del disegno di legge: « Istituzione e composizione transitoria del Consiglio universitario nazionale » (1435), con il seguente nuovo titolo: « Istituzione e composizione transitoria del Consiglio universitario nazionale, nonchè nuove norme sui concorsi per posti di professore universitario di ruolo ».

Annunzio di relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di ente

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la relazione concernente la gestione finanziaria dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, per gli esercizi 1976 e 1977 (*Doc.* XV, n. 35).

Tale documento sarà inviato alla Commissione competente.

Annunzio di voti trasmessi dalle Regioni Lombardia, Molise, Toscana e Umbria

P R E S I D E N T E . Sono pervenuti al Senato voti dalle Regioni Lombardia, Molise, Toscana e Umbria.

Tali voti sono stati trasmessi alle Commissioni competenti.

Annunzio di documentazione allegata alla relazione conclusiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia

P R E S I D E N T E . La Segreteria della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia ha trasmesso la quarta parte del IV Volume della documentazione allegata alla relazione conclusiva presentata nella VI legislatura (*Documento* XXIII, n. 4/3).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 1978, numero 702, recante disposizioni in materia di finanza locale » (1513) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, recante disposizioni in materia di finanza locale », già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

A S S I R E L L I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, il disegno di legge che prevede la conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, recante disposizioni in materia di finanza locale è arrivato a noi abbastanza tardi per cui mi scuso anticipatamente se la mia relazione sarà lacunosa ma i tempi diciamo così brevi, per usare un eufemismo, che ho avuto a disposizione per esaminare il provvedimento non hanno certo permesso di poter approfondire molto la materia, anche se conosciuta nelle sue linee generali e seguìta dal relatore nel dibattito avvenuto alla Camera. In questi casi di conversione di un decreto, per cui i termini sono perentori, sarebbe opportuno osservare una prassi e un *fair-play* che garantissero anche al ramo del Parlamento che esamina il decreto in seconda lettura un certo lasso di tempo per permettere di esaminare con coscienza quanto ha operato l'altro ramo. Solo in questo modo può funzionare il sistema bicamerale senza degradare la seconda approvazione ad un semplice atto di ratifica.

Detto questo per la forma e il tempo, il relatore ritiene anche poco ortodosso che un provvedimento così importante che acquista le dimensioni di vera e propria legge-quadro o quanto meno ordinatoria di programmazione abbia dovuto subire la procedura del decreto-legge per i tempi stretti in cui è stato adottato. Le modifiche subite dal decreto, se testimoniano l'importante contributo unitario di forze politiche, di rappresentanze di associazioni come l'ANCI e l'UPI, delle regioni, dei sindacati di categoria, sono anche testimonianza di una procedura che è più consona ad un disegno di legge che ad un decreto che dovrebbe conservare la sua efficacia non modificata fino a dopo la sua conversione.

Ma, fatti questi rilievi che in coscienza mi sono sentito di dover fare, per il modo in cui si è costretti a legiferare, devo dire dell'importanza che questo provvedimento acquista sulla linea iniziata dai decreti Stammati, che è proseguita con la legge finanziaria e dovrà sfociare nella riforma della finanza locale di cui i provvedimenti suddetti sono precursori e anticipatori. Infatti, facendo emergere i *deficit* sommersi degli enti locali, degli ospedali, delle mutue siamo ora in grado di avere una valutazione globale della spesa pubblica, che fino all'intervento del

ministro del tesoro Stammati non era mai stata evidenziata.

Il riordinamento dei bilanci prima, la richiesta dei bilanci in pareggio poi, l'ulteriore ordinamento ora, quando nel frattempo sono in corso importanti riforme che attribuiscono ai comuni nuove funzioni in sostituzione di vecchie strutture dichiarate decadute, come i nuovi compiti in materia di assistenza, di urbanistica, di ordinamento sanitario eccetera, sono indispensabili per continuare quella politica di conoscenza e di controllo della spesa pubblica senza la quale non è possibile governare l'economia.

Questo decreto ha subìto un *iter* tormentato, continue modificazioni fino all'ultimo momento, con una infinità di emendamenti accolti in Aula dopo discussioni, confronti ed intese per raggiungere il meglio tra l'esigenza di conoscere e contenere in un contesto programmatorio i *deficit* degli enti locali e quella, a volte contrastante, della piena autonomia.

Questo controllo potrà non essere più necessario quando vi sarà un ordinamento che stabilisca i compiti dei comuni, delle province, delle regioni, del Governo centrale e ripartisca tra i singoli enti le risorse erogabili per cui ciascuno potrà autonomamente spendere quello che ha.

Ho detto dianzi che è stato fatto un passo notevole nel riordinamento dei bilanci degli enti locali ed in particolare dei comuni; ma come tacere delle ingiustizie avvenute e tuttora perpetrate inevitabilmente dall'attuale legislazione? Come tacere delle ingiustizie subite da quei comuni che, avendo sempre fatto una politica economica legata ai propri mezzi, si sono visti congelare spese, personale, servizi ed hanno visto di contro avvantaggiati quei comuni che avevano largheggiato nei loro bilanci deficitari con la politica di fare i bilanci secondo le esigenze e non secondo le possibilità, anche se queste esigenze erano molto soggettive, come quando il cittadino veniva sollecitato ad usufruire di servizi mai richiesti e a volte neppure desiderati?

Ora si è scoperta la necessità che i servizi vengano erogati secondo le compatibilità. È un po' tardi, ma è buon segno. Nel decreto, almeno per i piccoli comuni, si è introdotto il criterio dei parametri per il personale.

Chi vi parla, quando era nel direttivo dell'ANCI, espose in una relazione la necessità di comparare autonomamente da parte dei comuni i costi di tutti i servizi, dividendo i comuni in fasce omogenee.

Questo studio, se fatto eseguire da esperti, avrebbe reso un grosso servizio agli amministratori, che avrebbero potuto conoscere i costi degli altri comuni e attraverso la conoscenza seguire l'esempio di quelli meglio amministrati. Io spero che a questo criterio si uniformi anche la riforma della finanza locale, garantendo ad ogni comune entrate rapportate al costo medio dei servizi da rendere. La tenuta delle istituzioni democratiche passa anche attraverso la riorganizzazione ed il risanamento dei bilanci comunali.

I provvedimenti economici che stiamo per esaminare dovranno valere provvisoriamente per il prossimo esercizio finanziario; mentre alcuni di carattere ordinatorio e normativo hanno un obiettivo più profondo di conoscenza e di pubblicità per permettere una migliore trasparenza ed un più facile controllo di comparazione.

La riforma globale della finanza locale si avvarrà dei risultati che si potranno conseguire da questa riorganizzazione tanto più che i compiti dei comuni si sono ampiamente modificati e sono in via di continua espansione per le riforme in corso. Prendendo in esame i singoli articoli del provvedimento si rileva all'articolo 1 l'abbreviazione dei termini per l'esame da parte dei comitati regionali di controllo dei bilanci degli enti locali per assicurare maggiore rapidità nelle procedure. L'articolo 2 regolamenta quanto può fare l'ente locale in attesa dell'espletamento delle procedure di approvazione dei bilanci. L'articolo 3 mira ad incentivare le entrate dei comuni e a disincentivare la sottostima delle entrate proprie al fine di destinarle ad incrementare spese non rientranti nel bilancio. Il relatore, mentre loda l'intenzione, non è troppo certo che la norma riesca nello scopo che si prefigge. Occorre una volontà politica ed una tensione morale, in senso politico, di onestà, che spesso è sopraffatta dal desiderio di fare di più di quello che normalmente è compatibile con le disponibilità per cui si

cerca di scaricare sullo Stato il soddisfacimento di desideri in sè legittimi che altrimenti rimarrebbero delusi.

L'articolo 4 è un grande articolo programmatorio, che assomiglia più a una legge-quadro, per predisporre i servizi e relative piante organiche funzionali. Vengono dettate procedure e comportamenti per l'approvazione di provvedimenti di ristrutturazione dei servizi vecchi e nuovi attribuiti ai comuni.

L'articolo 5 stabilisce i limiti e le norme per l'assunzione di nuovo personale per province e comuni. Le norme sono ispirate al blocco delle assunzioni, salvo i casi ove i nuovi servizi non potrebbero funzionare, elencati in modo particolare per i comuni sotto i 10.000 abitanti (la base fissata per il parametro è di un dipendente per ogni 150 cittadini).

Il relatore ha molti dubbi sulla conferma del personale non di ruolo in servizio al 31 dicembre 1978. Nel testo della Commissione vi era il 30 settembre 1978. Con questo sistema che viene adottato ogni volta che viene approvata una legge cosiddetta di blocco, viene sistemato molto personale che si trova occasionalmente in servizio in quel momento e che di fatto, se non è stato legittimamente assunto, è stato assunto temporaneamente con chiamata diretta. Circa le assicurazioni ricevute dal sottosegretario Mazzarrino, che afferma che il personale fuori organico in servizio al 31 dicembre 1978 è quello che venne bloccato con il primo decreto Stammati, se ciò è vero, non avrei nulla da eccepire, e formulo l'auspicio che questa interpretazione non vada a coprire anche il personale assunto in forma temporanea ed in servizio casualmente in questo periodo. Che questo rimanga a verbale per eventuali conflitti di interpretazione. Anche la formulazione « durata limitata nel corso dell'anno » al comma successivo lascia molto dubbiosi.

L'articolo 5-*bis*, nel disporre, nel primo comma, la sospensione della trasformazione dei servizi pubblici gestiti in economia in aziende speciali municipalizzate, prevede la possibilità della deroga nel caso si accresca l'efficienza del servizio e non si producano oneri a carico degli enti locali; come quella del comma successivo sulle assunzioni di gestione diretta di servizi appaltati, purchè il costo non sia superiore, è una formula che non dà alcuna garanzia. Un servizio può apparire dello stesso costo per un anno, in cui il bilancio può essere compresso, ma, una volta modificata la gestione, negli anni successivi avviene la lievitazione dei costi e quindi che garanzie possono esservi che questo non accada?

L'articolo 5-*ter* cerca di ottenere un congelamento di accordi integrativi fino alla riforma della legge sulle municipalizzazioni.

L'articolo 6 prevede la normalizzazione delle erogazioni delle pensioni provvisorie, che passano a carico dell'ente erogatore. Il relatore auspica che gli enti erogatori siano presto messi in grado di erogare subito, non la pensione provvisoria, ma quella definitiva. Nell'epoca della meccanizzazione e dell'informatica non dovrebbe essere proibitivo poter tenere aggiornato durante tutta la carriera il *curriculum* del lavoratore, con il calcolo esatto di quanto gli spetta di pensione in modo da poterla computare in ogni momento.

L'articolo 7 abolisce la distinzione tra spese obbligatorie e facoltative.

Il relatore non ha altro commento da fare che: finalmente!

L'articolo 8 prevede il passaggio ai comuni delle tasse di concessioni governative, oggi concessioni municipali, per quelle concessioni passate alla competenza dei comuni.

L'articolo 9 indica norme, tempi e procedure che le regioni dovranno seguire per legiferare entro sei mesi onde snellire le procedure ed abbreviare i tempi di approvazione degli strumenti urbanistici.

L'articolo 10 disciplina i termini perentori per le istanze e le documentazioni di autorizzazione dei mutui.

L'articolo 11 è stato modificato portando dal 10 al 15 per cento l'incremento delle percentuali sulle riscossioni ILOR concesse in forza della proroga che quest'articolo garantisce per il gettito in favore delle regioni. Questo è indubbiamente un onorevole compromesso, che tuttavia non sistema le entrate a questo titolo concesse alle regioni. Come ho avuto modo di riferire nella discussione sulla legge finanziaria, le entrate ILOR dovute alle regioni erano del 2 per cento sull'imponibile del 14,70 per cento, oggi 15 per

cento. Nel 1977 furono distribuite sul calcolo dei ruoli che comportavano occasionalmente un certo gettito, che fu particolarmente dovizioso per certe regioni — Lazio e Lombardia — e fu di contro particolarmente avaro per altre. Con l'introduzione dell'autotassazione ed in attesa che fosse regolamentata la distribuzione del gettito, fu garantito per il 1978 il gettito del 1977 aumentato del 10 per cento; perpetuandosi per il 1979 questo automatismo, il Governo centrale ci guadagna 56 miliardi, garantiti oggi con il 15 per cento anzichè con il 10, contro i 251 miliardi per il 1978 dovuti sul gettito di 1800 miliardi circa globali riscossi. Oltre a questo, ogni singola regione viene congelata al gettito del 1977, che non è proporzionale all'effettivo ammontare di quanto riscosso di competenza nel rispettivo territorio: a questa guisa, si hanno distorsioni di tributo anche all'interno della somma erogata dal Governo centrale alle regioni. È pertanto doveroso porre termine con il 1979 a questo stato di cose.

Gli articoli 12, 13, 14 e 15 protraggono il regime transitorio delle entrate sostitutive di cui al decreto n. 638 del 1972 alle camere di commercio, alle aziende di soggiorno e alle regioni.

L'articolo 16 disciplina le assunzioni del personale per le camere di commercio e le aziende di soggiorno.

L'articolo 17 proroga le norme a favore della regione Friuli-Venezia Giulia.

Gli articoli 18, 19, 19-*bis* e 20 regolano gli interventi della Cassa depositi e prestiti per le opere pubbliche di competenza degli enti locali: questo ritorno della Cassa ai suoi compiti istituzionali ha un grande valore per gli enti locali ma anche per l'economia e l'allargamento dell'occupazione con pubblici interventi. L'articolo 19-*bis* in particolare istituisce una Commissione mista interparlamentare e di tecnici per la vigilanza sulle amministrazioni della Cassa e degli istituti di previdenza; tutto questo ai fini dei compiti di controllo che il Parlamento deve assolvere affinchè non avvengano distorsioni nei compiti affidati dalla legge agli istituti.

A complemento del decreto modificato vi è pure l'aggiunta di tre articoli al disegno di legge di conversione: l'articolo 2 è quello che lascia più perplessi perchè dichiara integrante della legge finanziaria il decreto testè approvato, il che vuol dire che se vi è contrasto fra l'attuale legge e la legge finanziaria non è quella che prevale ma questo testo. L'articolo 3 prevede norme transitorie che regolano i rapporti tra istituti di previdenza ed enti locali; l'articolo 4 determina la composizione della Commissione che deve giudicare i piani di riorganizzazione di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto. A tal fine la Commissione centrale per la finanza locale delibererà sotto la presidenza del Ministro dell'interno o del Sottosegretario delegato e con l'intervento di tre funzionari designati rispettivamente dai Ministri degli interni, delle finanze e del tesoro, nonchè di tre rappresentanti delle amministrazioni comunali o provinciali a seconda della materia trattata, designati dal Ministro dell'interno su proposta dell'ANCI e dell'UPI. L'articolo prevede inoltre una ristrutturazione più razionale della Commissione centrale per la finanza locale.

A questo punto il relatore deve dare atto del lavoro compiuto, profondo ed organico, operato dall'altro ramo del Parlamento unitamente al Governo e a tutti coloro che hanno collaborato e, pur dolendosi di non poter approfondire più a lungo i punti oscuri e preoccupanti che alcune norme lasciano intravvedere, non può che esprimere un parere favorevole al complesso delle norme, con un pensiero grato a tutti gli amministratori locali che con diuturna abnegazione ogni giorno operano per questa nostra Patria e per il prestigio delle istituzioni democratiche del nostro paese; in special modo a coloro che hanno sempre sentito, al di sopra degli interessi di parte o di campanile, gli interessi indissolubili del bene comune in una società in cordata, ove l'apporto di ciascuno è indispensabile alla risalita del paese dalle difficoltà che una economia di concorrenza arreca ad una nazione ricca solo di braccia e di intelligenza. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Luzzato Carpi. Ne ha facoltà.

L U Z Z A T O C A R P I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, l'imminente scadenza del decreto-legge n. 702 del 10 novembre, che reca disposizioni in materia di finanza locale, ha indotto la mia parte politica a rinunciare alla presentazione di emendamenti migliorativi del provvedimento sottoposto al nostro esame per la sua conversione in legge. Questo nostro atteggiamento responsabile deriva soprattutto dal fatto che un rinvio all'altro ramo del Parlamento, oltre a rendere possibile la sua decadenza, potrebbe pregiudicare o forse paralizzare l'attività dei comuni, con grave pericolo per le istituzioni democratiche del nostro paese.

Non posso comunque non sollevare grosse perplessità per il modo frettoloso e certo non approfondito con cui viene esaminato un decreto-legge di notevole rilevanza per l'attività stessa degli enti locali. Ma prima di entrare nel merito, debbo sottolineare che si tratta del solito provvedimento tampone che si riallaccia al decreto Stammati n. 2, integrandolo, ma che ritarda a nostro giudizio nel tempo l'approvazione di un disegno di legge organico, ben programmato e articolato, che attraverso norme chiare, moderne, concrete, puntuali, dia efficienza e reale autonomia agli enti locali. Sono secoli che il nostro paese è combattuto tra due opposte concezioni: una diretta a sostenere la prevalenza degli organismi centrali su quelli locali e l'altra che vuole uno Stato articolato attraverso il potenziamento delle autonomie locali. Sebbene la Costituzione si esprima chiaramente in favore delle autonomie locali e del decentramento, è solo attraverso defatiganti pressioni che si sta attenuando l'organizzazione accentrata e autoritaria dello Stato. Ciò è provato dall'incredibile ostinata lentezza con cui si è attuato l'ordinamento regionale, dall'incredibile ostinata volontà conservatrice che ha lasciato ai comuni un ordinamento che per la maggior parte è vecchio di oltre sessant'anni per quanto riguarda la data di nascita delle sue norme giuridiche, ma per quello che c'è dietro ad esse, vecchio di oltre un secolo.

Già questo connotato sgombra il campo da ogni incertezza e pone i termini della questione nella loro lineare crudezza. I comuni esistono con le loro immani congerie di attribuzioni e oneri, che comprendono tutti i servizi pubblici, tranne pochi riservati allo Stato, da una parte, e dall'altra parte con un ordinamento assolutamente inadeguato e perciò pressochè inapplicabile, ma tuttavia in pieno vigore e quindi vincolante. L'ultimo colpo i comuni lo ricevettero in occasione della riforma fiscale che, secondo le affermazioni ottimistiche dei responsabili dei dicasteri economici, avrebbe miracolato l'Italia tributaria per la sua moderna semplicità. Purtroppo si venne formando l'ormai nota giungla legislativa e altresì si ignorò completamente l'importanza dei comuni anche in questo settore, cancellando il loro ruolo nel processo tributario.

Anche se qualche lieve passo è stato compiuto, non posso non confermare — come è stato ampiamente dimostrato — che il regime dei contributi sostitutivi in vigore da sei anni (decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972) ha obbligato gli enti locali ad un indebitamento così grave da costituire una delle ragioni più serie del disavanzo pubblico. Per i comuni non vi sarà certo respiro fino a quando con la destra si attribuiranno loro competenze e con la sinistra si ridurranno loro i mezzi per adempiervi.

Ribadiamo quindi noi socialisti che i comuni debbono al più presto riacquistare una responsabile e autonoma funzione non solo nella erogazione dei pubblici servizi, ma anche concorrendo, non in subordine, nell'amministrazione finanziaria del paese.

Lo stato di degrado raggiunto dall'amministrazione finanziaria per mancanza di personale e di mezzi è noto a tutti, come pure siamo a conoscenza dei vertici raggiunti dall'evasione fiscale e del risentito malcontento che serpeggia tra i contribuenti per le ingiustizie che giornalmente si vedono e si vivono: cartelle esattoriali sbagliate, ricorsi che dormono, corruzione dilagante, inflazione assai preoccupante e sperpero di denaro pubblico in industrie decotte.

Ebbene siamo convinti che gli enti locali e i comuni debbano entrare nel processo tributario, come ho detto poc'anzi, proprio come enti capaci di dare da un lato un valido

contributo alla lotta all'evasione e dall'altro un completamento dell'immagine dello Stato delle autonomie, che si debbono comunque realizzare.

Venendo al decreto-legge al nostro esame, non posso non ribadire che ci saremmo aspettati che il Ministro del tesoro affrontasse finalmente la situazione tuttora assai difficile degli enti locali alla radice, con un provvedimento organico globale e ben programmato. Di contro egli ha preferito il solito decreto tampone usando, forse sarebbe meglio dire abusando, della formula del decreto-legge. Auspichiamo che finalmente si discutano i disegni di legge, tra i quali ve n'è uno del nostro Gruppo, presentati in entrambi i rami del Parlamento.

Per evitare o quanto meno per ridurre al minimo l'onere degli interessi passivi sulle anticipazioni di tesoreria che hanno sempre gravato sulla gestione degli enti locali, è stato disposto, con legge 29 dicembre 1977, numero 946, il rigoroso rispetto dei limiti di spesa corrente ed è stata ridotta la possibilità del ricorso alle anticipazioni. Inoltre è stata disposta la somministrazione agli enti locali da parte dello Stato delle somme corrispondenti agli oneri trasferiti a bilancio statale. Ma, al solito, è venuto a mancare il necessario coordinamento ad opera del Governo per rendere effettivo ed operante il nuovo assetto o meglio è mancato il « desiderio » di instaurare un nuovo assetto degli enti locali.

Già nella fase intermedia l'ANCI aveva prontamente rilevato l'erronea orchestrazione dei provvedimenti finanziari per le autonomie locali e infatti puntualmente per oltre metà dei comuni sono saltate le scadenze del 31 maggio e del 31 agosto 1978. Il Tesoro non ha versato gli importi a pareggio dei disavanzi. Ma ormai è regola sistematica che si provveda in questa materia con paradossali ritardi. Tutto ciò rende ovviamente l'intera trama del tessuto locale assai labile e incerta...

T A R A B I N I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non è vero, senatore Luzzato Carpi.

L U Z Z A T O C A R P I . Il mio comune deve avere 450 milioni dal 1976.

P A N D O L F I , *ministro del tesoro*. Non avrà presentato il certificato in tempo utile.

L U Z Z A T O C A R P I . Ad essa si provvede con i rammendi dei decreti-legge mediante i quali si tampona qua e là a seconda della gravità della falla. Infatti è puntualmente arrivato il decreto-legge con il quale si sono dati nuovi termini in luogo di quelli irrispettabili del decreto Stammati numero due. Con esso vengono regolati tre problemi: quello della distinzione tra spese obbligatorie e spese facoltative, ex articoli 91 e 144 del testo unico del 1934, e del termine per l'approvazione dei bilanci da parte dei comitati regionali di controllo; quello relativo alla riorganizzazione degli uffici, dei servizi e quindi del personale; il sistema dei finanziamenti e delle autorizzazioni a contrarre mutui per opere di pubblico interesse e con procedure speciali per spese di investimento.

Il primo punto chiarifica per la prima volta dopo quasi 50 anni il significato degli interventi di spesa impegnati nel bilancio. La distinzione tra spese obbligatorie e spese facoltative, infatti, sin qui conservata nonostante le molte iniziative per sopprimerla, tra le quali quella del nostro partito, ha contribuito a inquinare i già saturi bilanci dei comuni. Perfino i comitati di controllo che, in qualità di organi dell'ordinamento locale, avrebbero dovuto dar prova di solidarietà sostanziale nei confronti di una legislazione vuota e formalistica, erano invece essi stessi costretti e vincolati nell'esercizio della loro funzione da questa assurda distinzione. Ora, l'avere sgomberato il terreno da inutili bardature dovrebbe consentire ai consigli comunali una razionale qualificazione delle spese e degli interventi, frutto finalmente del processo programmatico delle decisioni.

Correlativamente l'esercizio delle funzioni di controllo come potere-dovere di collaborare al raggiungimento del pubblico interesse potrà esplicarsi in modo più libero e quindi

potrà svolgere il riscontro istituzionale tra impegno e spesa, tra spesa e disponibilità e così via come è nella nozione stessa della funzione di controllo. La semplificazione dell'articolo 1 rende possibile così la riforma del termine per l'esame del bilancio preventivo e soprattutto del meccanismo della richiesta di chiarimenti. La norma tuttavia ha portata limitata al 1979 ed ha quindi carattere sperimentale; auspichiamo che nel 1980 non si renda necessario un qualche provvedimento tampone.

La deroga alle disposizioni vigenti sembra denunciare e rimediare quindi alle inefficienze ormai diffuse dell'intero sistema dei rapporti tra enti e comitati regionali di controllo. Vorrei però sommessamente fare rilevare all'onorevole Ministro che la chiave che può rendere la funzione del controllo sugli atti degli enti locali efficace e positiva, capace cioè di integrare l'eventuale lacuna dell'atto promuovendo l'azione e l'attività dell'organo controllato, non è quella di intervenire dall'alto con leggi e decreti che per numero e per contenuti appaiono più temporalesca precipitazione che razionale irrigazione, ma è quella invece dello snellimento e alleggerimento del sistema in considerazione del fatto che l'azione dell'amministrazione pubblica deve essere oltrechè appropriata ed efficace anche tempestiva. Il Partito socialista è da tempo promotore di una riduzione dell'area del controllo esterno a favore di quello interno con forme di riscontro sui singoli atti e sui risultati che responsabilizzino al massimo gli organi attivi.

Il secondo punto obbliga i comuni a deliberare entro il 30 giugno 1979 la generale riorganizzazione e ristrutturazione degli uffici e dei servizi. Si tratta in sostanza di riformare tutta quanta l'area delle attività lavorative facenti capo alle province e ai comuni. Certamente non sarà facile fondere organicamente funzioni e qualifiche diverse in un tutto omogeneo ed armonico all'insegna della professionalità e della produttività.

Particolare attenzione va posta alla mobilità del personale. Fino ad oggi tale principio è stato applicato con difficoltà, anche per talune interpretazioni errate attribuite alla « mobilità del lavoro ». Ad evitare l'insorgenza di vertenze sarà opportuno che a una più esatta puntualizzazione si giunga con accordi diretti tra enti locali e sindacati. Qualche perplessità nutriamo sull'articolo 6, che dispone il divieto di versare anticipi di pensione da parte dei comuni ai dipendenti collocati a riposo posteriormente al marzo del 1979; e perplessità nutriamo sul tempestivo pagamento da parte della direzione provinciale del Tesoro.

La terza parte ribadisce e ridisegna l'assetto finanziario degli enti locali. Oltre all'aggiornamento delle attuali leggi di finanziamento ora in vigore (e precisamente il decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 946 del 1977), il decreto-legge prevede il trasferimento ai comuni e alle regioni di parte delle concessioni governative e nuove modalità per il ricorso alle anticipazioni. Nel complesso il decreto-legge appare, a giudizio del Gruppo socialista, meritevole di approvazione così come emendato dalla Camera dei deputati.

Avviandomi alla conclusione del mio intervento, pongo all'attenzione dell'onorevole ministro Pandolfi alcuni problemi che a mio giudizio restano irrisolti; *a*) i finanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 nei confronti dello Stato da una parte e delle regioni dall'altra (vi è molta incertezza sulla competenza di alcune funzioni e quindi sui relativi finanziamenti poichè non è chiaro se sono da attribuirsi alle regioni od ai comuni); *b*) la mancata sistemazione dei debiti pregressi verso i fornitori, che agisce da grave freno all'attività negoziale dei comuni.

L'immagine che esce quindi dai provvedimenti di legge emanati ultimamente non è nè chiara nè precisa. Il disegno costituzionale delle autonomie è ancora incerto, asfittico e soprattutto disarmonico. Manca la prospettiva e la simmetria. Tra Stato ed enti locali permane un certo rapporto di subordinazione che limita la capacità di agire di questi ultimi. Poichè il comune rappresenta di contro il livello di governo più diretto, esso dovrebbe concorrere con il potere esecutivo a determinare le linee programmatiche della politica di bilancio con l'autonomia più am-

pia nell'ambito della sua competenza territoriale, intervenendo di conseguenza con maggiore efficacia e tempestività.

Certo il giudizio oggi positivo, sia pure con le riserve cui prima facevo cenno, verrà rafforzato nel momento in cui verrà al nostro esame la legge-quadro sugli enti locali più volte annunciata dal Governo. Nel momento in cui si chiedono ai cittadini — o stanno per essere chiesti — notevoli sacrifici, e proprio in questi giorni nuove « stangate » appaiono all'orizzonte, non possiamo non rivalutare la funzione degli enti locali che sono i realizzatori ed i gestori di quel servizio sociale il cui sviluppo è sentito e reclamato dal cittadino insieme alla garanzia del livello occupazionale come contropartita dei sacrifici che viene chiamato a sopportare. Uscire quindi dalla morsa dell'inflazione dando all'ente locale la possibilità di effettuare gli investimenti e le opere necessarie sarà certamente un fattivo contributo a far superare pericolose stagnazioni ed immobilismi. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Bonazzi. Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento sarà molto breve. Alcuni argomenti, nonostante siano di notevole portata per cui avrebbero meritato un'ampia illustrazione, li richiamerò semplicemente con un riferimento, ma sono sicuro che saranno ugualmente apprezzati nel loro significato.

Con questo provvedimento — dobbiamo affermarlo con molta fermezza — concludiamo un'operazione che si è iniziata nel 1977 con il primo provvedimento di avvio di un accertamento — risanamento della finanza locale che deve portare (avrebbe dovuto portare di già) all'approvazione della legge di riforma dell'assetto della finanza. Questo mio richiamo è insieme un rilievo critico ed un invito che, a me pare, deriva anche perentoriamente dalle stesse norme che stiamo per approvare. Diverrà sempre più difficile poter governare la finanza locale con provvedimenti che abbiano un respiro ed un orizzonte limitati come questo. Se si continuasse per questa strada le insufficienze ben note di questi provvedimenti — di cristallizzare sperequazioni, impedire un disegno programmatico serio con il contributo delle amministrazioni locali, vincolare la stessa normale attività di quest'area sempre più importante della vita dello Stato a criteri che, essendo generalizzati ed astratti, non corrispondono alle esigenze reali — prevarrebbero sempre di più sui fattori positivi che pure sono stati introdotti dai provvedimenti sulla finanza locale di questi anni. Di questi risultati, d'altra parte, credo sia giusto dare atto e fare un consuntivo. Risultati positivi sono stati conseguiti. Ci siamo avvicinati ad un accertamento molto più prossimo al reale, forse quasi compiutamente corrispondente alla realtà, della dimensione della spesa locale. Abbiamo fatto qualche passo in avanti nello stabilire un rapporto di fiducia reciproco tra gli organi del potere locale e gli altri livelli dell'amministrazione dello Stato. Per non disperdere questo risultato è appunto necessario che a questo punto le leggi di riforma, che d'altra parte sono già in gestazione presso il Senato e presso la Camera dei deputati, abbiano una rapida conclusione. Questo provvedimento conclude una operazione che era iniziata alcuni anni fa con un inconveniente che ha lasciato qualche segno anche in questo stesso provvedimento (alcune disarmonie, alcuni inconvenienti tecnici), e che consiste nel fatto che la normativa per la finanza locale per il 1979 è stata affrontata in due disegni di legge diversi uno dei quali improprio per la introduzione di nuove norme, quale la legge finanziaria. Ciò ha provocato una difficoltà che scontiamo in qualche oscurità o contraddizione che è contenuta nel decreto n. 702 e che auspico, alla luce dell'esperienza, possa essere, se è necessario, rapidamente corretta.

Il decreto che oggi stiamo per convertire in legge deve essere valutato in stretto rapporto con le norme della legge finanziaria che abbiamo da poco esaminato e approvato. I punti più rilevanti (pur nei limiti che prima richiamavo che sono insiti nello strumento utilizzato, cioè della regolazione per un anno in via provvisoria delle questioni che riguardano la finanza locale) sono individua-

bili nelle norme che riguardano il regime di bilancio, lo snellimento delle approvazioni, l'abolizione di quella ormai superata — ma ancora suscettibile di qualche conseguenza negativa nelle attività dei comuni — distinzione tra le spese facoltative e le spese obbligatorie. Essa, se collegata alla norma che modifica i criteri di erogazione dei finanziamenti della Cassa depositi e prestiti, prepara un terreno su cui la programmazione comunale si può esercitare senza impacci che non derivino da scelte coordinate con le altre istanze dello Stato. Viene, inoltre, introdotta una regolamentazione dello stato e dello sviluppo degli organici che, pur essendo un po' farraginosa, contiene indicazioni positive: l'obbligo di predisporre piani di riorganizzazione che non saranno utilizzabili se non come punto di riferimento e nei limiti dei vincoli delle assunzioni per il 1979, ma sono il presupposto per un assetto degli organici dei comuni che corrisponda alla nuove assunzioni; una regolamentazione dell'incremento del personale per il 1979 che tenta di essere più duttile, più aderente ad esigenze che si sono manifestate insopprimibili, rispetto alla realtà della vita comunale. Altre norme riguardano le aziende municipalizzate. Anche esse necessariamente richiamano una nuova definitiva regolamentazione della materia limitando la validità del regime che viene così introdotto fino alla riforma di tutto il settore. Di un certo rilievo sono le norme che riguardano la Cassa depositi e prestiti, la sua funzione e in parte, il suo ordinamento. Con il 1979 la Cassa depositi e prestiti ritornerà a svolgere la funzione che le è stata propria; ritornerà a svolgerla in condizioni del tutto nuove. Svolgerà, cioè, la funzione di finanziamento degli investimenti nell'area degli enti locali in condizioni del tutto nuove rispetto al passato perchè gli investimenti che vengono effettuati in questo settore oggi costituiscono uno dei canali principali dell'intervento pubblico nella vita economica; tanto è vero che nella stessa bozza di piano triennale, o schema o prima ipotesi di piano triennale, veniva indicata l'utilizzazione di 2.000 miliardi in quest'area come una delle manovre da realizzare per fronteggiare la situazione critica del paese.

È quindi giusto che la Cassa depositi e prestiti operi strumentalmente rispetto alle scelte che vengono fatte a livello locale e agli altri livelli di programmazione. È importante che in questa sua funzione stabilisca un collegamento organico con le regioni e con i comuni. Voglio cogliere questa occasione per raccomandare che l'iniziativa positiva che la Cassa depositi e prestiti ha preso e sta realizzando di incontri con le amministrazioni locali per definire i programmi e le modalità dei finanziamenti avvenga con la collaborazione e con l'impegno diretto delle amministrazioni regionali, che hanno un compito essenziale nelle indicazioni degli obiettivi degli investimenti dei comuni.

Vi sono alcuni punti meno positivi o addirittura negativi che voglio richiamare perchè, pur non affrontando in questa sede le questioni che ad essi si riferiscono, dobbiamo prenderne nota per risolverle; d'altra parte nel dibattito che si è svolto alla Camera questo è stato un impegno assunto dal Governo. Mi riferisco al modo come è risolta la questione dell'ILOR alle regioni, per cui viene riprodotto, con una lieve modificazione, lo stesso criterio che è stato adottato l'anno scorso con una riduzione molto consistente della quota dell'ILOR che va alle regioni e con una ripartizione affidata alla casualità dei ruoli del 1977, se non sbaglio, e quindi con una ripartizione sperequata e non giustificata da ragioni obiettive; il modo poi come viene affrontata e risolta la questione del finanziamento alle camere di commercio e alle aziende autonome di soggiorno è insoddisfacente perchè può costituire un elemento che ritarda e non favorisce l'adozione rapida del provvedimento di riforma che il decreto n. 616 impone che sia assunto.

Mi scuso per la sinteticità e per la non completezza; d'altra parte alla Camera il dibattito è stato ampio e noi stessi sulla legge finanziaria abbiamo affrontato questi temi. Queste sono le ragioni che ci inducono a formulare il nostro voto positivo sul provvedimento, accompagnato da quelle riserve e da quelle richieste che ho illustrato. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

A S S I R E L L I , *relatore*. Signor Presidente, desidero rilevare, specialmente al senatore Luzzato Carpi, che ringrazio per l'apporto, come ringrazio il senatore Bonazzi, che delle riforme e di tutte le leggi non ha la responsabilità un solo partito. Infatti se noi non riusciamo ad ottenere una volontà politica unitaria, come è avvenuto ad esempio per le leggi sul diritto di famiglia e sulla riforma sanitaria, è inutile che ci stracciamo le vesti perchè non vanno avanti certe riforme. Queste sono là e ognuno ha rappresentato le proprie convinzioni; ma per tradurle in legge occorre una forza unitaria che possa comporre le divergenze. Pertanto la la responsabilità prendiamocela un po' ciascuno: qualcuno ne avrà di più, qualcuno di meno, ma non si può addossarla soltanto agli altri.

Per quanto riguarda invece il testo del disegno di legge pervenutoci dalla Camera dei deputati, signor Presidente, mi permetto di sottolineare alcuni errori che, ad avviso del relatore ed anche di altri membri della Commissione che li hanno notati, andrebbero corretti.

P R E S I D E N T E . Onorevole relatore, le faccio presente che se ritiene assolutamente necessario modificare il testo pervenutoci dalla Camera dei deputati, anche solo per correggere supposti errori, deve presentare appositi emendamenti a nome della Commissione. Infatti, dietro espressa richiesta dei nostri uffici, abbiamo ricevuto una precisa risposta secondo la quale, siccome ciò che è scritto nel testo del disegno di legge è il frutto di emendamenti approvati dall'Assemblea, ove si intenda apportare modifiche anche solo per rettificare errori materiali, è necessario in questa sede presentare emendamenti.

Pertanto non potrei prendere nota di eventuali correzioni se non attraverso la presentazione di emendamenti.

A S S I R E L L I , *relatore*. Signor Presidente, la ringrazio dell'avvertimento, ma desidero che le mie dichiarazioni restino a verbale. Non voglio, certo, che questo provvedimento torni alla Camera, però come relatore, e in tutta coscienza, non posso tacere forti perplessità su un determinato articolo. Mi limito comunque ad esprimerle senza presentare emendamenti, per cui la legge resterà così come è; però almeno chi la leggerà o la dovrà interpretare avrà la possibilità, esaminando il processo verbale e gli atti, di recepire quanto dirò.

All'articolo 4, quinto comma, del decreto-legge n. 702, dove si legge: « Ai medesimi effetti il raffronto numerico di cui al terzo comma va operato... eccetera », si dovrebbe leggere: « di cui al presente comma ». Solo così la norma può avere un senso: infatti il terzo comma richiamato tratta di tutt'altre cose, per cui sarebbe difficile, per coloro che andranno ad interpretare la norma, capirne il vero significato.

La correzione all'articolo 4 introdotto nel disegno di legge dalla Camera dei deputati, invece, è di carattere puramente formale. Si parla infatti di « piani di organizzazione », mentre la legge ha sempre fatto riferimento a « piani di riorganizzazione ».

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro del tesoro.

P A N D O L F I , *ministro per il tesoro*. Signor Presidente, onorevoli senatori, mi rendo conto dell'impegno che è costato al relatore, senatore Assirelli, l'esaminare, per riferire poi in quest'Aula, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 702, arrivato in tempi così recenti dall'altro ramo del Parlamento. Ringrazio anche quest'Assemblea per aver anteposto alcune ragioni oggettive di necessità e di urgenza al legittimo diritto di esaminare approfonditamente ed emendare un testo, tanto più dell'importanza di quello presente.

Mi limito soltanto, dopo aver ringraziato i senatori Luzzato Carpi e Bonazzi, a dire alcune parole elementari di commento, anzitutto per sottolineare come quest'anno, nel 1978 per il 1979, la materia che riguarda la finanza locale si trova dislocata in due provvedimenti e non più in un provvedimento

solo, come accadeva tradizionalmente verso la fine di ogni anno (almeno negli ultimi due anni). Da una parte abbiamo norme che sono state affidate alla legge regionale, a carattere più organizzatorio e più generale, e dall'altra norme di carattere più spiccatamente finanziario, contenute appunto nel decreto-legge n. 702.

Tutto ciò ha generato qualche difficoltà. Il senatore Bonazzi ha parlato a ragione di alcune disarmonie. È chiaro che tutto questo dovrà essere superato negli anni venturi, quando avremo meglio affinato la tecnica sulla legge finanziaria, presentata, come è noto, per la prima volta in quest'Aula. La seconda osservazione è la seguente: certo non è un metodo raccomandabile in astratto quello di provvedere di anno in anno alla sistemazione di questioni che riguardano la finanza locale. Se questo metodo deve essere superato per far posto (e credo che cominceremo prestissimo, all'inizio del 1979, a lavorare e studiare in questa direzione anche perchè i testi presentati non suscitano molto entusiasmo per come affrontano questa materia) ad una riforma organica, bisogna tuttavia riconoscere che si è proceduto in un certo senso ad una riforma per tappe: infatti, non è che la situazione sia rimasta esattamente nello stato in cui era antecedentemente, anche dopo i provvedimenti di emergenza che sono stati presi alla fine del 1976-77 ed ora nel 1978. La materia della finanza locale è venuta via via prendendo un aspetto diverso, sia pure in questa forma che — ne conveniamo — è la meno propria per una riforma organica.

Sottolineo in modo particolare nel decreto-legge di quest'anno come sia stato posto l'accento ad esempio su una esigenza di maggiore produttività dell'apparato amministrativo delle autonomie, essendosi convenuto che una certa maggiore larghezza e disponibilità si può avere, per quanto riguarda ad esempio gli organici, purchè a fronte di ciò vi sia una ristrutturazione e riorganizzazione dei servizi: mi pare che questo sia un processo parallelo a quello che si sta avviando anche a livello di amministrazione centrale dello Stato e rappresenti una tappa lungo un difficile, faticoso, ma necessario cammino, che è quello di dare in generale alla pubblica amministrazione un assetto più rispondente alle sue essenziali finalità di istituto.

Un'ultima osservazione riguarda il « principio di simmetria » — uso le parole del senatore Luzzato Carpi — « tra obblighi e compiti dei poteri centrali dello Stato e obblighi e compiti delle autonomie ». Mi pare giustissima la definizione « simmetria di obblighi ». Mi sia consentito però far notare che qualche volta la simmetria degli obblighi va invocata anche dallo Stato nei confronti delle autonomie: abbiamo un'esigenza conoscitiva fondamentale che è quella di avere le certificazioni prescritte per poter effettuare poi le erogazioni a fronte, ad esempio, della sistemazione dei disavanzi degli esercizi molto remoti che stanno alle spalle dei più recenti esercizi. Ebbene, dobbiamo lamentare un ritardo enorme nell'invio di queste certificazioni, il che implica, per la nuova ottica che considera in un conto consolidato le occorrenze del settore pubblico allargato, difficoltà notevoli da parte dei poteri centrali dello Stato. Per conto nostro, cerchiamo di attivare una certa simmetria in positivo, tentando di sopperire ad alcune evidenti difficoltà dei comuni: ad esempio, per quanto riguarda l'azione della Cassa depositi e prestiti, cui si è riferito il senatore Bonazzi, abbiamo inaugurato un esperimento che comincia a dare i suoi frutti, vale a dire che la Cassa depositi e prestiti, invece che rimanere ferma a Roma ad aspettare che i comuni presentino, talvolta con difficoltà procedurali notevoli, le proprie istanze di mutuo, sta attivando — quasi anticipando un suo decentramento soprattutto in direzione delle regioni meno favorite — un processo che porti più rapidamente di ora all'utilizzazione di questo importante strumento. La Cassa depositi e prestiti diventerà veramente la banca delle autonomie, anche attraverso alcune riforme cui stiamo pensando, e anche questo mi pare serva al processo di riforma per tappe che dovrà poi alla fine portare ad una vera e propria riforma organica.

Ringraziando ancora una volta il relatore e questa Assemblea, non posso che raccomandare l'approvazione del disegno di legge di conversione.

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Bacicchi ad esprimere il parere della 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame.

* B A C I C C H I . La Commissione programmazione e bilancio, esaminato il disegno di legge n. 1513, per quanto di propria competenza non si oppone alla conversione, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati, del decreto-legge n. 702 del 1978, pur rilevando che detta normativa, a pochi giorni dall'approvazione della « legge finanziaria », modifica il quadro della spesa corrente per il settore pubblico allargato a partire dall'anno 1980; per il 1979, il meccanismo di copertura delle eventuali maggiori spese, riferito, a consuntivo, all'impostazione del bilancio di previsione dello Stato per il 1980, non aumenta il tetto dell'indebitamento complessivo del settore pubblico allargato, fissato dall'articolo 50 della richiamata « legge finanziaria ».

In linea più generale, si sottolinea con forza l'esigenza di una rapida approvazione della legge di riforma della finanza locale sì da restituire alla « legge finanziaria » la sua funzione guida nella formazione del bilancio dello Stato, così come disposto dalle nuove norme di contabilità generale in materia di bilancio, a proposito della quale si esprimono riserve per il modo con il quale ha trovato applicazione prima nella legge finanziaria e ora negli articoli 2 e 3 del disegno di legge e nell'articolo 17 del decreto.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

M A F A I D E P A S Q U A L E S I M O N A , *segretario*:

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, recante disposizioni in materia di finanza locale, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, l'ultimo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: Le richieste di chiarimenti hanno effetto sospensivo solo se motivate.

All'articolo 2, nel primo comma, le parole: Gli enti locali, *sono sostituite dalle parole*: I comuni, le province ed i loro consorzi.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

Gli storni di fondi di cui all'articolo 318 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, possono effettuarsi sempre che non sia superato il limite massimo di incremento delle spese correnti, relative all'acquisto di beni e servizi e ai trasferimenti, previsto dalle norme che disciplinano i bilanci degli enti locali per l'anno 1979.

Ove siano accertate maggiori entrate proprie dell'ente, queste possono essere utilizzate per investimenti, o spese *una tantum*, ovvero per ulteriore incremento di spese correnti. Per i comuni che usufruiscano di trasferimenti statali integrativi per il pareggio del bilancio, la utilizzazione di maggiori entrate proprie per ulteriore incremento di spese correnti relative all'acquisto di beni e servizi e ai trasferimenti non può superare il 40 per cento delle maggiori entrate stesse.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

Le province, i comuni ed i loro consorzi sono tenuti a deliberare, entro e non oltre il 30 giugno 1979, il piano generale di riorganizzazione degli uffici e dei servizi, per assicurare, con le nuove strutture, la massima efficienza e produttività di gestione. Le aziende speciali, sulla base degli indirizzi e dei tempi stabiliti dal consiglio comunale, predispongono appositi piani di riorganizzazione che, approvati dal consiglio, sono compresi nel piano generale di riorganizzazione.

In tale piano di riorganizzazione vanno riconsiderati anche i posti previsti nei provvedimenti deliberativi di modifica della pianta organica del personale che, all'atto dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non risultino esaminati

o non ancora sottoposti alle definitive determinazioni della Commissione centrale per la finanza locale.

Il piano di riorganizzazione deve contenere i seguenti elementi:

a) il quadro della situazione esistente, per l'ente ed ogni singola azienda, con l'indicazione sintetica dei compiti delle singole strutture, nonchè delle unità e dei livelli funzionali del relativo personale in servizio;

b) le funzioni degli enti, con specifico riferimento a quelle di nuova attribuzione, e il loro riaccorpamento, secondo criteri di organicità, negli uffici e servizi da riorganizzare o attivare;

c) le funzioni delle singole aziende, con la valutazione delle possibilità di fusione di aziende e di unificazione dei servizi operativi di comune interesse;

d) le modalità operative per l'applicazione del principio della mobilità del personale, sia all'interno dei singoli enti e delle singole aziende, sia tra l'ente locale, consorzi ed aziende;

e) le conseguenti nuove piante organiche generali degli enti nonchè le nuove tabelle numeriche delle aziende speciali.

Nel caso in cui siano stati adottati i provvedimenti di ristrutturazione previsti dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, ma i provvedimenti stessi non siano stati approvati alla data del 18 novembre 1978, gli enti devono riadottare il piano di riorganizzazione in conformità a quanto disposto dal presente articolo. Ove, invece, detti provvedimenti di ristrutturazione siano stati approvati, gli enti non sono tenuti a riadottarli ove i medesimi corrispondano alle esigenze dell'ente, non superino il numero dei posti di cui è complessivamente consentita la utilizzazione nell'anno 1979, anche ai sensi della normativa richiamata nel diciannovesimo comma del successivo articolo 5 e risultino uniformati ai criteri indicati nel precedente comma; è necessaria tuttavia delibera confermativa del piano soggetto al solo controllo del competente comitato regionale.

Il piano generale di riorganizzazione degli uffici e dei servizi di cui al primo comma, già previsto dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, è soggetto alle determinazioni della Commissione centrale per la finanza locale nella composizione della Sezione organici — secondo quanto stabilito dal quindicesimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 — soltanto se il numero dei posti nello stesso previsti supera il numero dei dipendenti in servizio per l'anno 1976, elevato degli incrementi deliberati nell'anno 1978 in applicazione delle facoltà previste dal succitato articolo 6, nonchè dei posti istituiti dall'articolo 8 della legge 29 novembre 1977, n. 891, e degli incrementi previsti dal successivo articolo 5 per i comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti effettivamente verificatisi nell'anno 1978 in applicazione delle facoltà previste dal succitato articolo 6. Ai medesimi effetti il raffronto numerico di cui al terzo comma va operato, ove gli enti locali abbiano proprie aziende speciali, tra la somma del personale complessivamente in servizio nell'anno 1976 presso i comuni, le province e le rispettive aziende e la somma dei posti di organico contenuti nei piani di riorganizzazione riguardanti sia i medesimi enti che le rispettive aziende.

Non sono considerati, invece, ai fini di cui al precedente comma, i posti che le province ed i comuni sono obbligati ad istituire nei loro organici ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 469, sull'ordinamento delle case mandamentali, nonchè per l'assorbimento del personale dei disciolti Comitati provinciali caccia, Opera nazionale maternità e infanzia (ONMI), enti comunali di assistenza, patronati scolastici ed eventualmente delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che verranno disciolte, e di altri enti che, entro il 30 giugno 1979, saranno disciolti.

L'approvazione dei piani generali di riorganizzazione da parte della Commissione centrale per la finanza locale non autorizza gli enti interessati a procedere ad assunzioni oltre il limite previsto dal successivo articolo 5 del presente decreto.

Tali piani generali diverranno concretamente efficaci dal momento in cui apposite disposizioni legislative determineranno i modi ed i tempi per la loro attuazione e per il finanziamento della maggiore spesa conseguente.

Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi, sentite l'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), l'Unione province d'Italia (UPI) e la Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL), entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno fissate le modalità, le procedure ed i termini per la redazione da parte dei comuni, delle province e dei loro consorzi di un censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali medesimi e le aziende speciali.

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

Nell'anno 1979 i comuni, i consorzi e le rispettive aziende non possono procedere ad assunzioni di nuovo personale, comunque denominato e la cui retribuzione sia a carico dei rispettivi bilanci, ove le medesime portino il numero dei dipendenti, compresi quelli delle aziende ed esclusi i lavoratori assunti per esigenze stagionali, al di sopra del personale in servizio a qualunque titolo, anche a carattere precario, nell'anno 1976, con l'aggiunta a tale limite del personale previsto per la copertura dei posti istituiti con atti deliberativi adottati entro l'anno 1978 ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, o che sono stati istituiti per l'assunzione del personale indicato nel sesto comma del precedente articolo 4. Per l'anno 1979 non potrà essere assunto, con mansioni stagionali, un numero di lavoratori superiore a quello del 1976.

Il termine del 31 dicembre 1976 ai fini del limite massimo del personale da assumere nel 1979 è stabilito al 31 dicembre 1978 per i comuni di cui agli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, ed all'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertiti, con modificazioni, rispettivamente nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche alle province. Tuttavia, ai fini delle assunzioni di cui al successivo sesto comma, dovrà essere considerato separatamente il personale addetto all'assistenza psichiatrica, le cui funzioni, comprese quelle previste dalla legge 13 maggio 1978, n. 180, saranno trasferite a seguito dell'entrata in vigore delle leggi regionali attuative del servizio sanitario nazionale o degli articoli 32, 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Gli enti locali che hanno adottato il provvedimento di riorganizzazione generale di cui al precedente articolo debbono provvedere in via prioritaria, allorchè il provvedimento medesimo avrà acquistato efficacia, fermo restando l'espletamento dei concorsi già banditi alla data del 18 novembre 1978, alla immissione in ruolo, mediante concorso interno, riservato per soli titoli, nei posti di organico, di pari qualifica o livello, risultanti dalla ristrutturazione del personale non di ruolo, fatta eccezione del personale a contratto professionale o assunto per supplenza o per compiti specifici limitati nel tempo (stagionali) o con un rapporto di servizio a tempo parziale e/o di durata limitata nel corso dell'anno, purchè già in servizio presso l'ente alla data del 30 settembre 1978 o assunto mediante prova pubblica selettiva bandita entro la medesima data. La sistemazione in ruolo può avvenire anche nei confronti di personale di società a prevalente partecipazione di enti locali, previa delibera di scioglimento da parte del consiglio comunale e dopo attivate le procedure di liquidazione. L'anzianità maturata da detto personale alle dipendenze della disciolta società può essere riconosciuta sino ad un massimo del 50 per cento purchè il trattamento complessivo in condizione di ruolo non superi quello del personale comunale di pari qualifica ed anzianità.

Il personale non di ruolo indicato nel precedente comma che non trovasse sistemazione in ruolo per mancanza di posti in organico di pari qualifica o livello a seguito della effettuata ristrutturazione, sarà provvisoriamente collocato in posizione soprannumeraria, salvo successivo graduale assorbimento nel ruolo ordinario da operare entro il periodo massimo di un quinquennio.

Le province, i comuni, i consorzi e le loro aziende, sempre che abbiano già adottato il piano generale di riorganizzazione, possono procedere, in deroga al divieto di cui al primo comma del presente articolo e in deroga alle vigenti disposizioni normative che regolano la materia, ad assunzioni, mediante concorso pubblico, di nuovo personale, per qualifiche previste nel piano di ristrutturazione, nel limite di un numero corrispondente a quello dei dipendenti che per normale vacanza cesseranno dal servizio negli anni 1979-1980. Il nuovo personale così assunto sarà provvisoriamente collocato, ove necessario, in posizione soprannumeraria, salva automatica successiva collocazione in ruolo ordinario non appena il titolare del posto di organico, di cui è stata prevista la vacanza entro il termine massimo del 31 dicembre 1980, sarà stato effettivamente collocato a riposo. Le assunzioni di cui al presente comma riferentesi ai posti corrispondenti al numero dei dipendenti che cesseranno dal servizio nell'anno 1980, non potranno essere effettuate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1980.

Sempre in deroga al divieto previsto dal primo comma, gli enti locali possono procedere, nell'anno 1979, nei limiti strettamente necessari, ad assunzioni mediante pubblico concorso di personale per il funzionamento di opere di nuova realizzazione, purchè queste ultime risultino ultimate ma non ancora attivate entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o in corso e da attivare entro il 1° ottobre 1979.

Per i comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti che si associno per la costituzione e la gestione di uffici e servizi per la programmazione e l'assetto del territorio, per la gestione e l'attuazione dei programmi edilizi, nonchè per l'attività di concorso nell'accertamento tributario, il personale impiegato nelle anzidette associazioni non rientra nei limiti di cui al presente decreto, semprechè non ecceda un numero di assunti superiore ad una unità per i comuni superiori a 5.000 abitanti e superiore ad una unità per ogni tre comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

In aggiunta all'esercizio della facoltà di cui al sesto comma, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti alla data del 31 dicembre 1977, qualora il rapporto dipendenti (comunque in servizio)-popolazione, esistente all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, risulti inferiore a 1:150, possono assumere, purchè non si scenda al di sotto di tale rapporto, nuovo personale nel numero massimo risultante dall'applicazione, al totale dei dipendenti in servizio nell'anno 1976, esclusi i lavoratori stagionali, delle percentuali appresso stabilite:

a) comuni fino a 1.000 abitanti: incremento massimo del 40 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, della differenza fra il numero dei dipendenti consentiti in base al rapporto 1:150 e il numero dei dipendenti in servizio;

b) comuni da 1.001 a 5.000 abitanti: incremento massimo del 30 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, della differenza fra il numero dei dipendenti consentito in base al rapporto 1:150 e il numero dei dipendenti in servizio;

c) per i comuni di cui agli articoli 9 e 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178: incremento massimo del 40 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, della differenza fra il numero dei dipendenti consentiti in base al rapporto 1:150 e il numero dei dipendenti in servizio.

In ogni caso i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti possono assumere, ai sensi del precedente comma, almeno una nuova unità di personale.

Gli enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano avuto un tasso di crescita della popolazione superiore al 50 per cento, con riferimento al censimento

del 1971, possono procedere ad assunzioni di personale sino a raggiungere il numero di dipendenti consentito in base al rapporto dipendenti-popolazione di 1 : 150, oppure possono procedere ad assunzioni di personale nell'ambito delle piante organiche già approvate dai competenti organi di controllo entro il 31 dicembre 1976.

Le assunzioni di nuovo personale dovranno avvenire solo per pubblico concorso o per prova pubblica selettiva che è consentita per il solo personale salariato e ausiliario.

È consentita la conferma del personale non di ruolo, tutt'ora alle dipendenze dell'ente, che risulti in servizio entro la data del 31 dicembre 1978.

È consentita, altresì, la possibilità per l'ente di continuare ad avvalersi di prestazioni lavorative a tempo parziale e/o di durata limitata nel corso dell'anno, purchè nel limite complessivo della spesa sostenuta nell'anno 1978 per analoghi tipi di prestazioni con un aumento massimo dell'11 per cento.

Al di fuori di quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo si potrà procedere soltanto ad assunzioni di personale straordinario, per eccezionali sopravvenute esigenze, personale che comunque non potrà essere tenuto in servizio per un periodo di tempo, anche discontinuo, complessivamente superiore a 90 giorni nell'anno solare, al compimento del quale il rapporto di lavoro è risolto di diritto.

Il predetto termine non si applica al personale che viene assunto per la supplenza di titolari in aspettativa per puerperio operanti nel settore scolastico.

Il personale straordinario cessato dal servizio non può essere nuovamente assunto presso lo stesso ente se non siano trascorsi almeno 6 mesi dal compimento del periodo complessivo annuo indicato nel quindicesimo comma del presente articolo.

I provvedimenti di assunzione temporanea o di conferma in servizio adottati in violazione di quanto sopra indicato sono nulli di diritto e danno luogo a responsabilità degli amministratori ed anche dei segretari e dei ragionieri che abbiano firmato mandati di pagamento non coperti da atti validi.

Le deliberazioni di assunzione adottate in virtù dei commi settimo, nono, decimo e undicesimo del presente articolo comportano la variazione della pianta organica dell'ente e divengono esecutive dopo l'esame del Comitato regionale di controllo, ove questo non rilevi vizi.

Nei bandi di pubblici concorsi che verranno indetti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relativi ognuno ad un numero di posti superiore a due, un terzo dei posti stessi è riservato ai giovani iscritti nelle liste speciali di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, che partecipino ai concorsi possedendo ogni requisito richiesto e conseguano la idoneità.

Le aziende, in sede di regolamento del proprio personale, sono tenute a determinare, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i posti da assegnare mediante pubblico concorso ed i posti da assegnare con le modalità dell'articolo 33 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Le maggiori spese per il personale derivanti dall'applicazione del presente articolo sono portate in aumento del costo del personale considerato nei bilanci per il 1979 a norma della legge finanziaria per l'anno medesimo e, ove non trovino copertura totale o parziale nelle entrate dell'ente, sono coperte, a consuntivo, con le modalità dell'articolo 12 della legge finanziaria stessa entro il 31 marzo 1980.

Dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:

Art. 5-*bis*. — Sino all'entrata in vigore della legge di riforma della municipalizzazione è sospesa la trasformazione dei servizi pubblici, attualmente gestiti in economia, in aziende speciali municipalizzate. Tale divieto può essere derogato solo qualora si accresca l'efficienza del servizio e non si produca lievitazione degli oneri a carico degli enti locali.

È consentita l'assunzione in gestione diretta dei servizi appaltati, a condizione che il costo degli stessi non sia superiore a quello sostenuto con l'appalto.

Per il funzionamento di detti servizi gli enti locali provvedono all'assunzione del personale in misura non superiore a quella risultante, alla data di sei mesi prima della delibera di assunzione, per l'espletamento del servizio in appalto.

Nel caso in cui nell'anno 1978 i comuni siano subentrati ad imprese private nella gestione diretta di pubblici servizi, già conferiti in appalto, al personale assunto per effetto dell'articolo 6, sedicesimo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, e il cui stato giuridico e trattamento economico viene regolato dal contratto dei dipendenti degli enti locali, è consentito corrispondere, quale assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti, la eventuale differenza tra il trattamento economico già in godimento al detto personale e quello del trattamento di livello spettante in applicazione dell'accordo nazionale per il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti degli enti locali.

ART. 5-*ter*. — A partire dal 1° marzo 1979 e fino all'entrata in vigore della legge di riforma della municipalizzazione, è fatto divieto agli enti locali territoriali e alle loro aziende municipalizzate, consortili o società per azioni, a partecipazione maggioritaria degli enti locali, di approvare o stipulare accordi integrativi aziendali, relativi al trattamento del personale dipendente che prevedono erogazioni economiche aggiuntive ai contratti nazionali di categoria, nonchè accordi che trattino materie o istituti non espressamente demandati a tale sede dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria.

Gli accordi raggiunti in deroga al precedente comma sono nulli.

All'articolo 6, al nono comma, è soppressa la parola: massima;

l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

È fatto divieto ai comuni, alle province, ai loro consorzi ed alle aziende municipalizzate, provincializzate e consortili di concedere, ai sensi del quinto comma dell'articolo 62 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e del quinto comma dell'articolo 56 dell'ordinamento approvato con legge 6 luglio 1939, numero 1035, acconti di pensione relativamente alle cessazioni dal servizio che si verificheranno posteriormente al 31 marzo 1979. Per i casi in cui l'ente datore di lavoro non abbia possibilità di predisporre il foglio di liquidazione tre mesi prima della cessazione, l'acconto stesso è erogabile dall'ente per un periodo non superiore a tre mesi.

Per gli acconti corrisposti relativamente alle cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 1° aprile 1979, gli enti di cui al precedente comma, qualora non sia stato già provveduto alla sostituzione di detti acconti a carico degli istituti di previdenza, continueranno a corrispondere gli stessi non oltre il 31 dicembre 1979, previo invio, entro il 31 agosto, dei fogli di liquidazione di cui ai precedenti sesto e settimo comma con l'indicazione dell'acconto nell'importo già corrisposto. Le direzioni provinciali del Tesoro, per ciascuna partita, provvederanno, entro il 31 dicembre 1979, agli adempimenti previsti dal citato settimo comma ed al rimborso delle somme anticipate a titolo di acconto, che all'uopo saranno loro comunicate dall'ente interessato. In ogni caso, a partire dal 1° gennaio 1980, detti acconti di pensione saranno erogati nei confronti dei dipendenti dei comuni, province, loro consorzi ed aziende, dalle direzioni provinciali del Tesoro.

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le regioni, qualora non abbiano già provveduto, dovranno emanare norme per accelerare le procedure per la formazione e l'approvazione degli strumenti urbanistici. Tali norme dovranno informarsi ai seguenti princìpi:

a) prevedere termini per ogni fase relativa all'*iter* di adozione degli strumenti urbanistici;

b) stabilire il termine massimo entro il quale la regione deve adottare il provvedimento definitivo di approvazione;

c) definire le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inosservanza da parte dei comuni dei termini fissati.

Il termine massimo di cui al precedente comma, lettera *b*), non può essere superiore a 180 giorni per il piano regolatore generale e tale termine deve essere adeguatamente ridotto per gli altri atti urbanistici che, secondo le norme regionali, sono assoggettabili alla formale approvazione della regione.

Le regioni dovranno indicare in quali casi le approvazioni di strumenti urbanistici esecutivi abbiano efficacia dal momento in cui la deliberazione del consiglio comunale abbia riportato il visto di legittimità.

All'articolo 11, al primo comma, le parole: quadriennio 1974-1977, *sono sostituite con le seguenti*: quinquennio 1974-1978;

e dopo le parole: una maggiorazione, *sono inserite le seguenti*: rispettivamente del 15 e.

All'articolo 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

Il termine di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, è prorogato al 31 dicembre 1979 nei confronti delle camere di commercio e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

Le delegazioni di cui al precedente comma possono essere utilizzate esclusivamente per mutui destinati ad investimenti.

All'articolo 14 le parole: 10 per cento, *sono sostituite con le seguenti*: 15 per cento;

e sono aggiunte, in fine, le parole: e comunque dovrà contribuire a determinare un incremento percentuale delle entrate complessive per trasferimenti a carico del bilancio dello Stato non inferiore a quello assicurato, rispetto al 1978, all'ammontare del fondo per le regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 291.

All'articolo 16 le parole: nell'anno 1978, *sono sostituite con le seguenti*: nell'anno 1976.

All'articolo 17 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

A valere sullo stanziamento del capitolo n. 1590 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1979, possono essere disposti pagamenti, in conto anno 1978, per le finalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:

Art. 17-*bis*. — Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, sentite le rappresentanze dell'UPI e dell'ANCI, sarà provveduto, entro il 30 giugno 1979, a coordinare le disposizioni regolanti la contabilità delle province e dei comuni e i relativi bilanci, con le disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 335.

Le disposizioni relative alla trasmissione dei dati da parte dei comuni e delle province e dei relativi tesorieri contenute negli articoli 29 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, si applicano a partire dal 1° gennaio 1980.

L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

La Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, istituita con gestione propria presso la Cassa depositi e prestiti con legge 24 aprile 1898, n. 132, è autorizzata a concedere prestiti, mediante emissione di cartelle, a comuni, province e loro consorzi anche per l'esecuzione di opere pubbliche di pertinenza degli enti territoriali e delle loro aziende.

L'importo unitario delle singole operazioni non potrà essere inferiore a 10 miliardi di lire. Per il raggiungimento di tale importo, le regioni o consorzi di enti locali territoriali possono organizzare la domanda di più comuni o province. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le relative modalità e procedure.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno stabilite eventuali diverse modalità di erogazione delle somme, nonchè il tasso di interesse da riconoscere all'ente mutuatario sulle somme rimaste da somministrare.

All'articolo 19 il primo comma è sostituito dal seguente:

L'articolo 72, libro secondo, del testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è sostituito dal seguente:

« I prestiti della Cassa depositi e prestiti possono avere per oggetto:

a) l'esecuzione di opere di pertinenza degli enti mutuatari e delle loro aziende;

b) l'acquisto di immobili da destinare a servizio pubblico;

c) l'acquisto di mezzi di trasporto da destinare a servizio pubblico;

d) l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria in immobili di proprietà destinati ad uso pubblico.

Nel caso l'ente mutuatario alieni un immobile costruito o acquisito con mutuo della Cassa depositi e prestiti l'ente stesso deve estinguere contestualmente il residuo debito »;

dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

Per le operazioni di finanziamento di opere di pertinenza delle aziende di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 537, e successive modificazioni, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad accettare le garanzie previste dalla legge stessa;

dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:

Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio di amministrazione, sentita la Commissione di vigilanza, predispone il programma di massima per l'utilizzazione e la ripartizione per grandi aree, con particolare riferimento al Mezzogiorno, dei fondi sulla base delle risorse che si prevedono disponibili per l'anno successivo. Il programma di cui sopra è comunicato dal Ministro del tesoro al Parlamento.

Per l'anno 1979 la comunicazione di cui al comma precedente sarà effettuata entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Dopo l'articolo 19 è aggiunto il seguente:

Art. 19-*bis*. — L'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è sostituito dal seguente:

« Le amministrazioni della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza sono poste sotto la vigilanza di una Commissione composta di quattro senatori e di quattro deputati, di tre consiglieri di Stato e di un consigliere della Corte dei conti.

I senatori ed i deputati sono scelti dalle rispettive Camere all'inizio di ogni legislatura e nell'intervallo tra una legislatura e l'altra continuano a far parte della Commissione.

Per ciascun parlamentare membro effettivo è designato un supplente, chiamato a sostituirlo in caso di cessazione dall'incarico.

I consiglieri di Stato ed il consigliere della Corte dei conti sono nominati rispettivamente dal presidente del Consiglio di Stato e dal presidente della Corte dei conti, restano in carica per lo stesso periodo previsto per i parlamentari e possono essere riconfermati.

Essi cessano di far parte della Commissione in caso di collocamento a riposo ed alla loro sostituzione, per il restante periodo, si provvede a norma del precedente comma.

La Commissione di vigilanza nomina il presidente ed il vicepresidente tra i suoi componenti ».

In sede di prima applicazione della disposizione del comma precedente la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica provvedono a scegliere rispettivamente un deputato ed un senatore che integrano la Commissione di vigilanza già costituita ai sensi del citato articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453.

(*È approvato*).

Art. 2.

Le disposizioni in materia di finanza locale contemplate dalla legge finanziaria per l'anno 1979 si intendono integrate dalle disposizioni previste nel decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, quali modificate dalla presente legge di conversione.

(*È approvato*).

Art. 3.

Nei confronti degli enti locali a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge finanziaria per l'anno 1979, qualora sia stata trattenuta dagli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro quota parte della esposizione debitoria al 31 dicembre 1977 posta a carico dello Stato, verrà provveduto al relativo rimborso a cura del Ministero del tesoro.

Tale rimborso non avrà luogo qualora l'ente locale accerti in sede consuntiva un avanzo di gestione per l'anno finanziario 1978.

(*È approvato*).

Art. 4.

Per l'esame dei piani di organizzazione di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto 10 novembre 1978, n. 702, e delle modifiche di organico di cui al quindicesimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, la Commissione centrale per la finanza locale delibera sotto la presidenza del Ministro dell'interno o del Sottosegretario da lui delegato e con l'intervento di tre funzionari dirigenti designati rispettivamente dai Ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro, nonchè di tre rappresentanti delle amministrazioni comunali o provinciali, in relazione alla materia trattata, designati dal Ministro dell'interno su proposta dell'ANCI e dell'UPI.

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione civile dell'interno.

Per ciascun membro effettivo della Commissione deve essere prevista la nomina di due supplenti.

Con decreto del Ministro dell'interno potranno, ove necessario, essere costituite una o due Sottocommissioni di detta Commissione centrale, ad analoga composizione rappresentativa, i cui componenti saranno anche scelti tra i supplenti di cui al comma precedente.

È soppresso l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968.

Il Ministro dell'interno, con propri decreti, da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, provvederà altresì a:

1) disciplinare il funzionamento della Commissione centrale finanza locale e delle Sottocommissioni, prevedendo termini per l'adozione delle relative determinazioni e modalità di audizione, su richiesta, delle amministrazioni degli enti locali di più grande dimensione;

2) assicurare la ristrutturazione, con adeguato potenziamento organico, degli uffici di segreteria della Commissione e delle Sottocommissioni nonchè del Servizio che sarà preposto al loro coordinamento.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

G R A S S I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* G R A S S I N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero annunciare molto brevemente il voto favorevole alla legge da parte del Gruppo della democrazia cristiana, la quale certamente, come si rileva dalla relazione svolta dal collega Assirelli e dalle stesse dichiarazioni del Ministro, non la considera il colmo delle perfezioni, ma ciò nonostante ritiene che rappresenti un necessario passo in quella graduale — come diceva il Ministro — riforma della finanza locale che tutti stiamo perseguendo.

Certo, parlando di definitiva riforma della finanza locale, credo di dover ribadire quello che per il nostro partito è uno dei punti fondamentali, cioè l'esigenza di evitare l'attuale sistema di ripianamento, se così si può dire, a pie' di lista, per cui gli amministratori che sono stati più prodighi, per usare un termine evangelico, vengono ricompensati in modo maggiore di quelli che sono stati invece più parsimoniosi. Rivolgiamo quindi un invito in questo senso al Governo.

Colgo anche l'occasione per esprimere un parere che, questa volta, non è solo della Democrazia cristiana, ma dai contatti avuti con gli altri partiti credo che rappresenti una unanime valutazione di questo Parlamento. Quando, cioè, l'articolo 5-*ter* del decreto-legge dice che a partire dal 1° marzo 1979 è fatto divieto agli enti locali territoriali e alle loro aziende municipalizzate, consortili, eccetera, di approvare o stipulare accordi integrativi aziendali, relativi al trattamento del personale dipendente, che prevedono erogazioni economiche aggiuntive ai contratti nazionali di categoria, nonchè accordi che trattino materie o istituti non espressamente demandati a tale sede dai contratti collettivi nazionali di lavoro, non vorrei che questo articolo venisse interpretato da qualcuno un po' forzatamente come una specie di invito a correre da qui al 1° marzo, perchè in realtà, a nostro avviso, — e ripeto che credo che tale parere sia condiviso dalle altre forze politiche — esso va inteso nel senso che la data del 1° marzo è il termine entro il quale devono essere ratificati gli accordi già oggi stipulati e che, per avere forza giuridica, devono essere convalidati dagli organi preposti, sia che si tratti del consiglio comunale che del consiglio di amministrazione di una società. Altrimenti forse questa è un'altra dizione non del tutto felice della legge, e potrebbe essere interpretata come un invito a stipulare accordi locali, mentre il desiderio di tutte le forze politiche, unanimemente espresso, è quello di un nuovo tipo di austerità.

Credo, con questa precisazione, di poter esprimere il voto favorevole del Gruppo della democrazia cristiana all'intero provvedimento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Votazione finale del disegno di legge:

« Istituzione e composizione transitoria del Consiglio universitario nazionale » (1435)
(*Relazione orale*)

Approvazione con il seguente titolo: « Istituzione e composizione transitoria del Consiglio universitario nazionale, nonchè nuove norme sui concorsi per posti di professore universitario di ruolo »

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la votazione finale del disegno di legge: « Istituzione e composizione transitoria del Consiglio universitario nazionale », per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Ricordo che questo disegno di legge è stato già esaminato e approvato articolo per articolo dalla Commissione competente in sede redigente.

Ha facoltà di parlare il relatore.

C E R V O N E , *relatore*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, sarò molto breve perchè il documento nella sua importanza è talmente lucido che non ha bisogno di una lunga illustrazione.

Va fatto presente che il Governo con il disegno di legge n. 1435, presentato il 25 ottobre 1978, proponeva al Parlamento, in particolare al Senato, l'istituzione e la composizione transitoria del Consiglio universitario nazionale.

Nel dibattito che si è svolto per la conversione in legge del decreto governativo n. 642 questo testo fu presentato e approvato in quest'Aula come emendamento aggiuntivo, data l'urgenza e l'importanza del tema trattato, data la necessità della composizione di questo organo e data soprattutto l'interconnessione che vi era tra le funzioni di questo organo, il Consiglio nazionale universitario, e quanto in quel decreto si stabiliva.

Conosciamo tutti la sorte del decreto numero 642 e sappiamo anche come queste, come le altre norme, non abbiano potuto essere approvate, sicchè ritorna a noi il disegno di legge governativo per la sua approvazione. L'urgenza è determinata dal fatto che il Consiglio nazionale universitario, come si afferma nel primo comma dell'articolo 1, è istituito per i problemi relativi all'avvio della riforma universitaria. Conseguentemente il Senato, approvando oggi, se crederà, questo disegno di legge, al di là di un fatto rilevante come la composizione provvisoria di un istituto così importante, dimostrerà la sua volontà politica di arrivare alla riforma universitaria.

Quindi, al di là del fatto istitutivo, vi è da parte del Senato la manifestazione di questa volontà, che si collega alla discussione generale sul testo di riforma organica che si sta svolgendo e che pare oggi si possa concludere.

La 7ª Commissione, davanti al testo governativo e davanti alle posizioni assunte in sede di conversione in legge del decreto numero 642, ha adottato in sede redigente il testo che era stato già approvato in Aula dal Senato e che contiene le posizioni che già in quella sede erano state presentate, sicchè la Commissione ha creduto opportuno, con le modifiche che sarà mio dovere sottolineare, far sì che gli articoli 1 e 2 del disegno di legge governativo fossero sostituiti da quello che era l'articolo 2 del disegno di legge di conversione del decreto-legge e quindi conseguentemente che l'articolo 3 del disegno di legge fosse sostituito con un articolo 2 che è quello ex 3 del predetto disegno di legge di conversione. In tali norme è compreso (e spiegherò poi le differenze che la Commissione ha creduto apportare) quanto interessa l'istituzione e la composizione provvisoria del Consiglio universitario nazionale. Si aggiunge infine un articolo — che la Commissione in sede redigente ha approvato — che interessa il sistema concorsuale, che è stato reclamato e che già era incluso nel decreto che in quest'Aula era stato approvato. Il perchè di questa aggiunta è nelle cose: infatti, se il Governo, accettando l'invito del Parlamento, vorrà mettere a concorso le 5.000 cattedre rimaste ancora disponibili per quelli che erano i provvedimenti urgenti, oltre alle altre cattedre (circa 1.000) disponibili per i vuoti che si sono creati (si tratta pertanto di circa 6.000 cattedre), allora nè più nè meno occorre che il sistema concorsuale o sia quello previsto nei provvedimenti urgenti oppure sia quello nuovo che dobbiamo stabilire.

Siccome la volontà del Parlamento fu unanime nell'approvare un articolo, in sede di conversione in legge del decreto, per quanto interessava i nuovi sistemi concorsuali, era logico che in questa sede si riesumasse quella posizione e quindi si rendesse possibile realizzare un nuovo sistema concorsuale, in modo da consentire al Governo di indire i concorsi, fornendo gli strumenti nuovi per svolgerli.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, da ciò scaturisce che dovrebbe essere cambiato il titolo della legge stessa, per cui il titolo medesimo, che era così formulato: «Istituzione e composizione transitoria del Consiglio universitario nazionale », deve avere l'aggiunta: « nonchè nuove norme sui concorsi per posti di professore universitario di ruolo ».

Queste posizioni hanno trovato il parere favorevole della 1ª Commissione permanente (affari costituzionali), anche se la Commissione stessa rileva l'inopportunità di un tale modo di legiferare (però non si oppone a che l'*iter* possa procedere). Ugualmente parere favorevole è stato espresso dalla 5ª Commissione (programmazione economica, bilancio e partecipazioni statali).

Onorevole Presidente, le modifiche essenziali che sono state introdotte interessano in modo particolare alcune questioni che dai testi a cui facevo riferimento apparivano già presenti nella discussione. Pertanto le varie modificazioni che sono state apportate riguardano in modo particolare, per un coordinamento anche con quanto la stessa Camera dei deputati aveva in materia già verificato e quindi ai fini di favorire l'approvazione del disegno di legge non solo in questa sede ma anche nell'altro ramo del Parlamento, la riduzione da 22 a 21 docenti ordinari e a 21 tra assistenti ordinari e pro-

fessori incaricati, per la composizione provvisoria del Consiglio nazionale universitario; la necessità, laddove si diceva « quattro rappresentanti degli aggiunti », di dire, poichè gli aggiunti non ci sono, che siano presenti i titolari dei contratti e degli assegni biennali; la necessità di fare in modo che gli studenti ed i rappresentanti del personale non docente siano eletti rispettivamente, nel proprio seno, dalle rappresentanze presenti nei consigli di amministrazione delle università e degli istituti di istruzione universitaria; inoltre la sostituzione del quarto comma, per cui per gli eletti delle università non statali, piuttosto che inserire il riferimento nella lettera *a*) e nella lettera *b*) del primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge, si stabilisce una posizione molto più chiara e molto più precisata. Per quanto riguarda un punto essenziale, cioè la possibilità per il personale di ruolo che faccia parte del Consiglio universitario nazionale di essere, a domanda, esonerato dal servizio per la durata del mandato, si è creduto opportuno equiparare il Consiglio nazionale universitario a quanto già esiste per il Consiglio superiore scolastico; si aggiungono alla fine due commi, uno interessante la scadenza, all'atto in cui si insedia il Consiglio nazionale universitario, delle funzioni della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione e un altro che dice che, qualora il parere dell'organo consultivo universitario nazionale non fosse reso, per qualsiasi motivo, entro trenta giorni dalla convocazione dello stesso organo, il Ministro deve poter adottare propri provvedimenti, pur non avendo questo parere. Questo perchè si è voluto fare in modo che gli organi che andiamo a creare possano essere sensibilizzati, possano agire, ma che nello stesso tempo la vita del paese e soprattutto della scuola non abbia ad essere trascurata.

L'articolo interessante la corte di disciplina rimane identico al testo approvato in questa sede in occasione del decreto. Circa l'articolo 3, per quanto interessa in modo particolare le norme per i concorsi, mentre si stabilisce che in prima applicazione i concorsi sono indetti entro il 31 marzo 1979, e quindi con ciò si vincola il fatto che entro il 31 marzo si debbano indire i concorsi cui facevo riferimento prima e che hanno una riserva nei provvedimenti urgenti, d'altra parte si esclude da questo articolo tutto quanto interessa la fascia degli associati in quanto, non avendone la legge ancora parlato, non è possibile fare previsioni al riguardo. Quindi parliamo dei professori universitari di ruolo.

Mi pare, onorevole Presidente, onorevole Ministro e onorevoli colleghi, che quanto esposto sia, come mi permettevo di affermare all'inizio, molto semplice, molto chiaro; e credo, ripeto, che approvando questo disegno di legge, con l'emendamento aggiuntivo del terzo articolo, il Senato affermerà la sua volontà di fare in modo che la riforma universitaria si attui; conseguentemente anche eventuali incidenti che sono avvenuti in altra sede non turbano la volontà politica dei Gruppi parlamentari qui rappresentati e in modo particolare del Governo che certamente non può essere tacciato di volontà di accantonamento o di altro, come qualche volta è stato detto. (*Applausi dal centro e dalla destra*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro della pubblica istruzione.

P E D I N I , *ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, riprenderò questa materia in una breve dichiarazione che chiederò il permesso di fare a conclusione della discussione generale. Ringrazio il relatore e la Commissione per avere così rapidamente istruito per l'Aula questo importante disegno di legge. Come il relatore ha detto, è un disegno di legge che corrisponde ad una iniziativa governativa che in parte era già stata assunta nel decreto esaminato dall'Assemblea del Senato e che la Commissione della pubblica istruzione della Camera ha fatto suo. È importante che alla anticipazione e alla composizione transitoria del Consiglio nazionale universitario si sia aggiunto, come ha voluto la Commissione, il vecchio articolo 5 del decreto bloccato alla Camera: questo articolo dà un significato ad una fun-

zione essenziale del Consiglio nazionale universitario: essere l'organo di riferimento e di consulenza del Governo allorquando si tratterà di emanare, speriamo il più presto possibile, gli atti per quei concorsi che, come è a tutti noto, attendono da vari anni di essere aperti.

Ritengo, come ha detto l'onorevole relatore, che questo disegno di legge, anche nella procedura di urgenza che è stata adottata, abbia un significato politico particolare cui il Governo si associa: quello di confermare all'opinione pubblica che, anche se non è stato possibile portare in porto, per ostruzionismo, il decreto che anticipava lo stato giuridico del personale docente e non docente dell'università, Parlamento e Governo confermano, anche con questo atto, la loro volontà di istruire e completare il più rapidamente possibile la riforma universitaria. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Si dia lettura del disegno di legge n. 1435, approvato articolo per articolo dalla 7ª Commissione permanente in sede redigente.

P A C I N I , *segretario*:

Art. 1.

(*Istituzione e composizione del Consiglio universitario nazionale provvisorio*)

In attesa dell'entrata in vigore della riforma universitaria, per le attuali competenze della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione e per i problemi relativi all'avvio della riforma universitaria, fino alla costituzione del Consiglio universitario nazionale in essa previsto, è istituito il Consiglio universitario nazionale provvisorio, quale organo di consultazione del Ministro della pubblica istruzione che lo presiede. Esso è così composto:

a) ventuno docenti ordinari;

b) ventuno tra assistenti ordinari e professori incaricati;

c) quattro in rappresentanza dei titolari dei contratti e degli assegni biennali;

d) tre rappresentanti degli studenti;

e) tre rappresentanti del personale non docente;

f) quattro esperti designati dal CNEL;

g) un membro eletto nel proprio seno dal Consiglio nazionale per i beni culturali;

h) un esperto designato dal CNR;

i) un membro eletto nel proprio seno dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

I rappresentanti di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma sono eletti dalle facoltà nelle seguenti proporzioni:

un professore ordinario ed un assistente ordinario o professore incaricato per ciascuna delle seguenti facoltà: lingue, farmacia, veterinaria, scienze statistiche demografiche e attuariali, agraria, architettura, scienze politiche (raggruppata con sociologia);

due professori ordinari e due assistenti ordinari o professori incaricati per ciascuna delle seguenti facoltà: giurisprudenza, lettere, magistero, medicina, scienze matematiche fisiche e naturali, ingegneria e scuole d'ingegneria, economia e commercio.

Il corpo elettorale per l'elezione di rappresentanti delle componenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) è costituito dagli appartenenti alle medesime componenti. Gli studenti ed i rappresentanti del personale non docente sono eletti rispettivamente, nel proprio seno, dalle rappresentanze presenti nei consigli di amministrazione delle Università e degli istituti di istruzione universitaria.

Qualora tra gli eletti di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma non vi sia almeno un professore ordinario ed un assistente ordinario o professore incaricato appartenente alle Università non statali legalmente riconosciute, il Ministro della pubblica istruzio-

ne integra con non più di due membri la composizione del collegio in modo da assicurare comunque la presenza di un professore ordinario e di un assistente ordinario o di un professore incaricato delle Università non statali legalmente riconosciute ed il rapporto paritetico delle componenti del personale docente.

Le modalità per lo svolgimento delle elezioni delle diverse componenti del Consiglio universitario nazionale sono dettate con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione. Le elezioni dovranno tenersi entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Il Consiglio universitario nazionale si intende regolarmente costituito anche qualora non sia realizzata la partecipazione di tutte le componenti previste.

Nella prima seduta il Consiglio universitario nazionale elegge tra i professori ordinari il vice presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento ed esercita le attribuzioni che gli sono delegate dal presidente.

Al Consiglio universitario nazionale sono assegnati, nei limiti delle dotazioni organiche, un primo dirigente e tre funzionari con qualifica non inferiore a direttore di sezione dell'Amministrazione della pubblica istruzione per le funzioni di segreteria.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sarà determinato, nei limiti delle dotazioni organiche, il numero del personale delle altre carriere necessario per le ulteriori esigenze di segreteria.

Per la trattazione di materie concernenti singoli docenti il Consiglio si riunisce nella composizione limitata ai soli professori ordinari se la questione riguarda i professori ordinari; con la partecipazione anche dei rappresentanti degli assistenti ed incaricati, se la questione riguarda assistenti ed incaricati.

All'atto dell'insediamento del Consiglio universitario nazionale cessano le funzioni della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Qualora il parere richiesto all'organo consultivo universitario nazionale non sia reso, per qualsiasi motivo, entro trenta giorni dalla convocazione, il Ministro della pubblica istruzione adotterà i provvedimenti prescindendo dallo stesso.

Art. 2.

(*Corte di disciplina*)

Per i provvedimenti disciplinari a carico del personale docente, il Consiglio nazionale universitario elegge nel suo seno una corte di disciplina composta dal vice presidente che la presiede e da sette membri effettivi di cui tre professori ordinari e tre rappresentanti degli assistenti ed incaricati.

Per ciascuna categoria di membri sono eletti altrettanti membri supplenti che sostituiscono i rispettivi titolari in caso di impedimento e di assenza.

La corte si riunisce con la partecipazione di tre professori ordinari tra cui il presidente se si procede nei confronti dei professori ordinari; con la partecipazione anche dei tre rappresentanti degli assistenti ed incaricati, se si procede nei confronti delle altre componenti universitarie. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Nell'ipotesi di concorso nella stessa infrazione di appartenenti a diverse componenti, il collegio giudica con la presenza dei rappresentanti delle rispettive componenti interessate, assicurandosi in ogni caso la presenza dei professori di ruolo nell'ipotesi di infrazioni o addebiti che si siano verificati con il concorso di personale docente di ruolo.

Le funzioni di relatore per l'amministrazione in seno alla corte di disciplina sono assolte da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, o, nel caso in cui il procedimento sia stato promosso dal rettore, da un rappresentante dell'Università designato dal rettore medesimo.

Art. 3.

(*Nuove norme sui concorsi per posti di professore universitario di ruolo*).

I concorsi a posti di professore universitario di ruolo sono banditi, su richiesta delle facoltà, con decreto del Ministro della pubblica istruzione per gruppi di discipline, determinati secondo criteri di omogeneità scientifica e didattica. I raggruppamenti sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere vincolante dell'organo consultivo universitario nazionale.

In prima applicazione i raggruppamenti di discipline sono quelli stabiliti in attuazione del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766. Il Ministro della pubblica istruzione può modificare tali raggruppamenti con proprio decreto, previo parere favorevole dell'organo consultivo universitario nazionale.

I concorsi sono indetti entro il 31 dicembre di ogni anno per i posti che risultano vacanti nell'organico alla data di inizio dell'anno accademico, dopo che si sia provveduto ai trasferimenti. Le facoltà indicano a tal fine le discipline cui destinare i posti vacanti del proprio organico. In prima applicazione i concorsi sono indetti entro il 31 marzo 1979.

Per ciascun concorso è nominata, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, una commissione composta di cinque membri. Nel caso in cui il numero dei candidati sia superiore a 60 la commissione è integrata da altri due componenti per ogni 20 candidati o frazione di 20 superiore a 10, fino ad un massimo di 9 commissari.

Ciascun commissario può far parte di una sola commissione. Non possono far parte delle commissioni coloro che siano stati membri di concorso immediatamente precedente per lo stesso gruppo di discipline. Si deroga a tale divieto nella prima applicazione del presente provvedimento. Non possono altresì far parte delle commissioni i componenti dell'organo consultivo universitario nazionale. Eventuali modificazioni di stato giuridico di professore universitario o il determinarsi di situazioni di incompatibilità non influiscono sulla composizione delle commissioni già nominate.

Ogni commissione è formata con il sistema misto: elettivo e per sorteggio.

Il sorteggio dovrà avvenire su un numero doppio di docenti rispetto a quello dei membri occorrenti per la formazione delle commissioni. Tra i restanti membri eletti si sorteggiano, ove necessario, i sostituti.

L'elettorato attivo e passivo spetta ai docenti di discipline ricomprese nei raggruppamenti per i quali è bandito il concorso. Qualora per un raggruppamento vi sia un numero di professori inferiore a 50, il bando di concorso indicherà, su parere conforme dell'organo consultivo universitario nazionale, i gruppi di discipline affini i cui docenti partecipano al solo elettorato attivo, salvo quanto disposto dal successivo comma decimo.

Per essere eletti è necessario avere ottenuto almeno cinque voti. A parità di voti prevale l'anzianità di ruolo. A parità di anzianità di ruolo prevale il più anziano di età. Ciascun elettore può indicare al massimo tre nominativi.

Qualora il numero dei docenti sia inferiore al doppio del numero richiesto per ciascun concorso si procederà, fino al raggiungimento del predetto numero, ad elezioni suppletive alle quali partecipano, con il solo elettorato attivo, i professori di uno o più gruppi di discipline affini indicati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere conforme dell'organo consultivo. Se tuttavia i docenti delle discipline comprese nel raggruppamento per il quale è bandito il concorso non sono in numero sufficiente a formare la commissione o sono già tutti membri di commissione o non eleggibili, viene attribuito anche l'elettorato passivo ai docenti dei gruppi di discipline a cui sia già attribuito l'elettorato attivo.

I membri necessari per la costituzione delle commissioni ai sensi dei precedenti commi vengono sorteggiati tra i professori eletti.

Le operazioni di sorteggio sono affidate ad una commissione nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, composta da un professore di ruolo designato dall'organo consultivo universitario nazionale, che la presiede, e da sei funzionari del Ministero della pubblica istruzione.

Le operazioni di sorteggio sono pubbliche.

Il Ministro della pubblica istruzione con sua ordinanza, sentito l'organo consultivo universitario nazionale, detterà le norme necessarie allo svolgimento delle elezioni.

Al termine dei suoi lavori, da concludersi entro sei mesi dalla data del bando di concorso, la commissione redige una relazione analitica, in cui sono riportati i giudizi sui singoli candidati e il giudizio complessivo della commissione, in base alla quale essa propone, previa votazione, i vincitori in numero non superiore ai posti messi a concorso e senza ordine di precedenza.

Entro 30 giorni dall'approvazione degli atti del concorso i vincitori possono presentare domanda per essere chiamati nelle facoltà che avevano chiesto il concorso. Il consiglio di facoltà, entro 60 giorni dalla approvazione degli atti di concorso, chiama un vincitore a coprire il posto messo a concorso, anche sulla base delle domande presentate.

La nomina dei professori di ruolo è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Il Ministro, decorso il termine di sessanta giorni di cui al precedente sedicesimo comma, provvede altresì nei successivi quarantacinque giorni, su conforme parere dell'organo consultivo universitario nazionale, sentite le richieste degli interessati, a nominare nei posti non ricoperti i vincitori dei concorsi a posti di professore ordinario che non siano stati chiamati.

La commissione che non concluda i suoi lavori entro i termini prescritti è tenuta a dare motivazione pubblica delle cause del ritardo.

In caso di ritardo il Ministro, sentito l'organo consultivo universitario nazionale, provvede alla sostituzione di uno o più componenti, ovvero dell'intera commissione.

Resta ferma in ogni caso la responsabilità contabile di coloro cui sia imputato il ritardo nella conclusione dei lavori oltre l'esclusione da successive tornate concorsuali.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione finale.

U R B A N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

U R B A N I . Il nostro Gruppo dichiara di votare a favore di questo disegno di legge con particolare convinzione non tanto perchè viene accolta la nostra proposta fatta ieri in Commissione che il disegno di legge per il Consiglio nazionale universitario provvisorio fosse presentato subito e si andasse alla sua approvazione prima delle feste natalizie quanto perchè questa vicenda dimostra che anche per quanto riguarda l'università non è vero che il Parlamento non riesca a decidere e ad approvare delle leggi e che quando è presente una volontà politica decisa esistono le condizioni perchè anche sull'università si passi dai dibattiti, dai confronti e dalla costruzione delle leggi alla loro approvazione.

Concordo quindi con quanto ha detto il relatore Cervone e con quanto ha testè aggiunto il Ministro che con questa legge noi diamo un segnale all'università e al paese, diversamente ma insieme smarriti e perplessi di fronte all'esito negativo del maxidecreto caduto clamorosamente alla Camera.

Era necessaria una risposta, ed una risposta politicamente valida. Anche l'approvazione così rapida, direi fulminea, di questa legge rappresenta un aspetto di quella risposta che le forze della maggioranza hanno deciso di dare attraverso la decisione di appoggiare l'iniziativa del Governo di emanare un decreto limitato alla questione dei precari e attraverso la decisione del Senato di chiudere oggi la discussione generale, sicchè con la ripresa dei lavori parlamentari, il 16 gennaio, dopo una riunione della Commissione istru-

zione del Senato che avrà il compito, come ha precisato il suo Presidente, di collazionare e confrontare i punti di raccordo tra il decreto che sarà emesso oggi e la riforma, sarà possibile iniziare l'esame dell'articolato e con ciò avviare ad attuazione, entro gennaio, come è stato concordato, la sua approvazione.

Questa leggina innova su un punto importante: introduce cioè il Consiglio nazionale universitario nella gestione della vita universitaria, sia pure in forma provvisoria; inoltre innova le procedure dei concorsi.

Voglio qui ricordare che si tratta di due dei tre provvedimenti « anticipatori » e limitati che nella primavera scorsa le forze politiche della maggioranza, in accordo con i sindacati, avevano deciso di varare appunto come elementi di anticipazione della stessa riforma. Oggi con il « minidecreto » e con questa legge assolviamo quell'impegno e creiamo le condizioni perchè la riforma generale possa rapidamente andare in porto.

Nell'articolo 1 di questa legge si dice esplicitamente che il consiglio nazionale universitario provvisorio non sostituisce soltanto il vecchio consiglio superiore dell'istruzione superiore, ormai da lungo tempo decaduto, con tutte le funzioni che questo organo ha già; ma dice anche esplicitamente che ha il compito di avviare tutta la riforma universitaria. Mi pare che questa affermazione sia di particolare rilievo perchè nella riforma generale, il cui testo è stato già approvato, dopo un lungo dibattito, dalla Commissione, il Consiglio nazionale universitario definitivo diventa l'organo della programmazione universitaria che, per opinione generale, è uno degli elementi innovativi più qualificanti del testo di riforma che abbiamo elaborato.

Questa legge quindi, anche nei suoi contenuti, ha un suo preciso significato perchè preannuncia specificatamente le soluzioni definitive, anche se su di esse ci possono essere ancora diversità di opinioni e nodi da sciogliere, ma sulla base di scelte fondamentali che ormai sono acquisite.

Proprio in relazione a questa affermazione e cioè che il Consiglio nazionale universitario provvisorio ha il compito di avviare la riforma universitaria, desidero esprimere qui, come avevamo fatto in Commissione, una riserva e insieme un suggerimento, se mi è consentito, al Ministro della pubblica istruzione. Nell'articolo che si riferisce alle procedure concorsuali il Ministro è stimolato a bandire i concorsi, come è stato detto, per 5.000 posti già disponibili in forza dei provvedimenti urgenti più i posti che nel frattempo si sono resi disponibili. Noi avremmo preferito che fosse stato inserito in questo provvedimento anche quel paragrafo del decreto decaduto che si riferiva esplicitamente al compito del Consiglio universitario nazionale di dare un parere obbligatorio per quanto riguarda la distribuzione dei posti e l'altro relativo ai criteri di tale distribuzione.

Ci rendiamo conto delle ragioni di opportunità e di coerenza anche con gli accordi intervenuti fra i Gruppi dopo la caduta del primo decreto Pedini e quindi abbiamo senz'altro accolto l'opinione degli altri Gruppi di non formalizzare questa richiesta. Pensiamo però che specie dopo quello che è avvenuto e che può servire di insegnamento a tutti, ognuno per la propria parte, a cominciare dal Governo, sia giusto richiedere un impegno che nella suddivisione, fra le diverse università, di questi posti e nella loro distribuzione temporale non contraddice i princìpi della futura programmazione universitaria, se è vero che la distribuzione dei posti tra le diverse università e i diversi settori disciplinari rappresenta uno dei punti più delicati, se non il più importante, di ogni programmazione universitaria, di ogni modifica di quella geografia universitaria di cui tutti riconosciamo i limiti e le storture. Il modo con cui il Governo gestirà questo provvedimento sarà il banco di prova del suo reale impegno programmatorio e riformatore!

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nostro voto quindi è nel senso della riforma, perchè ci pare che chiudendo i nostri lavori dopo aver approvato una legge limitata, ma importante, riguardante l'università, ribadiamo la linea secondo la quale su gran parte dei punti qualificanti il lavoro che abbia-

mo compiuto durante due anni per elaborare il testo della riforma ha portato ad un ampio consenso, che è organizzato soprattutto nelle scelte fatte nel testo di riforma, ma anche in larga misura nel testo del decreto decaduto.

Ci sono — è vero — punti controversi anche importanti; ma questi possono essere risolti, a nostro avviso — e proprio questa leggina che stiamo per approvare così rapidamente ne è una prova — molto rapidamente e ragionevolmente se resta ferma e si rafforza, dopo quello che è accaduto, la volontà politica di dare dopo 15 anni di insuccessi la riforma all'università e al paese che la attendono: perchè senza di essa non potrebbe essere avviato il risanamento dell'università, che è un'esigenza assolutamente indilazionabile per il paese. Se ciò non avvenisse un'altra volta sarebbe messa in gioco la credibilità delle forze politiche e forse delle stesse istituzioni, se si pensa al senso che da questo punto di vista ha avuto la vittoria dell'ostruzionismo alla Camera. Ecco perchè, nel dare il nostro voto, esprimiamo l'augurio che, alla ripresa, sia possibile dare la riforma all'università italiana e sia possibile, così facendo, dare anche un segno della capacità delle forze politiche di essere elemento di sintesi delle spinte settoriali e quindi anche della capacità di assumere delle scelte, di prendere delle decisioni, cioè di governare. Anche l'università, infatti, ha bisogno finalmente di essere governata. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

M A R A V A L L E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R A V A L L E . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, nel corso della discussione in Aula avutasi per l'approvazione del decreto sul precariato universitario, il nostro Gruppo aveva espresso la propria perplessità in merito alle proposte allora contenute ed afferenti al Consiglio nazionale universitario, alle sue funzioni ed in particolare alla sua composizione. Il disegno di legge n. 1435 attualmente all'esame non risolve certamente i problemi allora sollevati dal nostro Gruppo.

I mezzi di informazione annunciano questa mattina l'intenzione del Governo di presentare un nuovo decreto sul « precariato », decreto che dovrà dare una risposta provvisoria e temporanea alla scadenza ormai immediata di alcune situazioni maturate nell'ambito dell'università. Occorre quindi dare una risposta temporanea e provvisoria anche alla costituzione del CUN in attesa della riforma universitaria.

Il disegno di legge 1435 si inquadra in quest'ottica. Comprendiamo l'esigenza pressante, in queste ore non facili e non serene per le nostre università, di lanciare un segnale atto a dimostrare come il Parlamento, le forze politiche che concorrono a formarlo operino a che senza indugio si possa dare una risposta valida ed attuale ai molti, troppi problemi che si sono accumulati in quel settore; problemi che solo la riforma può cercare — ci auguriamo con successo — di risolvere.

Da queste considerazioni, il voto favorevole socialista ad un provvedimento del quale sottolineiamo la provvisorietà, riservandoci nella sede opportuna, quella definitiva, la riforma, di rinnovare istanze già formulate. L'atteggiamento oggi favorevole ad un provvedimento provvisorio non potrà essere tale se opportune e congrue modifiche non verranno in quella sede apportate.

B R E Z Z I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R E Z Z I . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, mi onoro di comunicare il voto favorevole del Gruppo della sinistra indipendente su questo provvedimento. Il nostro Gruppo, per la sua specifica composizione, è particolarmente sensibile ai problemi scolastici e universitari. Di conseguenza non può che provare soddisfazione per ogni iniziativa nuova, concreta, che contribuisca a far uscire la scuola italiana dallo stato di crisi in cui si trova.

Ho detto soddisfazione, ma non direi certo entusiasmo, in quanto ci auguravamo che la fine dell'anno ci portasse qualche dono più consistente e speravamo di vedere approvato qualche altro provvedimento. Non vogliamo ritornare adesso sul passato, riaprire polemiche o rimpiangere il tempo perduto: prendiamo l'aspetto positivo della vicenda e vediamo in questo provvedimento un indice di ripresa, un avvio di soluzione, il che ci rende discretamente ottimisti. Tutto questo non avrebbe significato se non indicasse anche un rinnovato impegno, da parte di tutte le forze politiche — e la nostra vorrà contribuirvi in primo piano — per far di più in un contesto generale, cioè a proposito della riforma di cui da troppo tempo si parla; non credo di andare errato affermando in piena coscienza che l'anno nuovo, in questa nostra legislatura, porterà a compimento la sospirata riforma. È appunto per questo fine che con tutti i mezzi vogliamo dare una nuova spinta all'iniziativa; oggi ciò avviene col voto favorevole a questo provvedimento di emergenza. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

N E N C I O N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, annuncio il voto favorevole del Gruppo di democrazia nazionale per il provvedimento diretto alla istituzione e composizione transitoria del consiglio universitario nazionale. Come ha aggiunto il relatore, siamo d'accordo anche nel comprendere nella rubrica anche i concorsi, che sono poi lo scopo contingente del provvedimento. Come giustamente ci diceva nella relazione, senza questo provvedimento rimarrebbe depressa la stessa potenzialità rinnovatrice della legge di riforma, destinata ad incidere su un assetto la cui vitalità risulterebbe fortemente avvilita dall'assenza da troppo tempo di prospettive incentivanti che ridiano impulso a nuove fresche energie.

Ecco le ragioni del nostro voto favorevole, con l'augurio che la riforma universitaria arrivi ai suoi obiettivi finali.

Presidenza del vice presidente V A L O R I

T R I F O G L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R I F O G L I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, a nome del Gruppo senatoriale democratico cristiano esprimo parere favorevole per questo provvedimento di legge che rappresenta un passo in avanti significativo per la realizzazione del nostro programma di riforma dell'università. Non sarà certo questo un modo perfetto di legiferare, come hanno detto i colleghi della prima Commissione, appunto perchè il provvedimento è stato solo ieri discusso e approvato dalla 7ª Commissione e subito dopo arriva in Aula; ma di fronte alla situazione straordinaria in cui si trova l'università, intorno alla quale tutto quello che poteva essere detto è stato detto, non si poteva certo non dare una risposta positiva anche a questo problema.

Prendiamo quindi atto con viva soddisfazione che il disegno di legge, presentato dal Governo, riguardante la pura e semplice istituzione del consiglio nazionale universitario integrata con le nuove norme per il sistema concorsuale, rappresenta il mantenimento di un impegno che è il risultato di un lavoro concorde effettuato da Governo, forze politiche, Commissione pubblica istruzione e oggi da questa Assemblea.

Mi sembra quindi che questo atto che il Senato si accinge a compiere, e l'impegno assunto ieri di completare l'*iter* con l'appro-

vazione in Aula — come noi speriamo — del progetto generale di riforma entro il mese di gennaio, costituiscano due risposte positive da parte delle forze politiche e del Parlamento rispetto ai dubbi, alle diffidenze, alla sfiducia che nel paese si erano accresciuti dopo il ritiro del decreto sul personale universitario. Sono due risposte positive e una è quella che dovremo dare tra poco. Circa il merito del provvedimento, esso è il frutto di un lungo lavoro e di positivi accordi: non c'è nulla di nuovo, ne avevamo già approvato la sostanza durante la discussione sulla riforma generale dell'università. Si tratta di un puro e semplice stralcio cui sono stati aggiunti emendamenti che sono il frutto della discussione avvenuta nei giorni scorsi alla Camera. Si istituisce anzitutto il Consiglio universitario nazionale con garanzie di più ampia partecipazione e democratizzazione e si riforma il sistema concorsuale, per offrire maggiori garanzie di obiettività e di serietà nella scelta di coloro che dovranno diventare ordinari.

Il voto che ci accingiamo a dare, a così breve distanza dall'esame che la Commissione ha compiuto ieri, è una riprova del fatto che le artificiose distinzioni tra coloro che intendono ritardare l'*iter* della riforma e coloro che invece sarebbero propensi ad accelerarlo non corrispondono alla effettiva volontà dei partiti che fanno parte dell'attuale maggioranza parlamentare.

Per quanto riguarda il Gruppo della democrazia cristiana, riteniamo di aver dimostrato la nostra ferma volontà di mantenere gli impegni assunti sia dando una risposta positiva a questi provvedimenti particolari, sia ribadendo l'impegno di accelerare i tempi della riforma generale dell'università. (*Applausi dal centro*).

S P A D O L I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D O L I N I . Mentre preannuncio, onorevole Presidente, il voto favorevole del Gruppo repubblicano a questo disegno di legge, vorrei sottolineare che la rapida approvazione del provvedimento relativo all'istituzione del Consiglio universitario nazionale e la sua integrazione con le norme relative alla riapertura dei concorsi a cattedra rappresentano l'unica risposta positiva che il Parlamento sia riuscito a dare in questi giorni affannosi e convulsi alla caduta del decreto di transizione sul personale universitario.

Vorrei in questa occasione ricordare che nella metà del mese di aprile del '78 la Commissione pubblica istruzione del Senato votò un ordine del giorno auspicante due provvedimenti anticipatori da parte del Governo che si era da poco costituito, in quelle settimane angosciose successive all'agguato di via Fani, quando l'emergenza era ancora sentita come tale. Approvammo allora un ordine del giorno che chiedeva al Governo la riapertura dei concorsi a cattedra e un provvedimento per la sistemazione del personale precario. Erano i nuclei originari di quel decreto che poi si è gonfiato eccessivamente non tanto per volontà del Ministro della pubblica istruzione quanto per le influenze e le interferenze, spesso dannose e paralizzanti, degli uffici scuola dei partiti, unitamente alla prepotenza e alla pressione delle componenti sindacali che esercitano nella vita della scuola gli effetti che ogni giorno possiamo constatare e registrare.

Mi richiamo quindi in questo momento, nel quale un disegno di legge viene approvato, si può dire all'unanimità, dai Gruppi rappresentati in questa Assemblea, al significato del voto della Commissione pubblica istruzione, un voto che ci consente di recuperare due punti qualificanti e da nessuno contestati del tanto discusso provvedimento governativo attraverso uno strumento di legge che come tale non può essere sottoposto a critiche da parte di nessuno e che si collega all'altra misura-tampone che il Governo si appresta a presentare al Consiglio dei ministri con un decreto giustamente limitato alla proroga dei contratti e degli assegni, decreto ridotto alle minime proporzioni e che solo i partiti della maggioranza potrebbero emendare in sede di conversione, se lo credessero opportuno.

Vorrei fare una considerazione, su questo disegno di legge che abbiamo approvato, di natura retrospettiva. Se i 5.000 concorsi a cattedra previsti nel provvedimento urgente del ministro Malfatti del 1973 fossero stati

celebrati regolarmente in questi anni, il groviglio di contraddizioni e di inadempienze nel quale ha finito per impigliarsi anche il recente decreto governativo non avrebbe condotto ai risultati di oggi che uniscono amarezze e frustrazioni di segno opposto.

Lei ricorderà, signor Ministro, che nella riunione di martedì dei Gruppi di maggioranza, di fronte alle legittime perplessità sue e del Presidente del Consiglio circa l'allargamento a materie troppo vaste del nuovo decreto-legge, fui io stesso a ricordare l'esistenza, negli archivi della Commissione, del disegno di legge che il 23 ottobre di quest'anno il Governo aveva presentato sul Consiglio universitario nazionale, connesso al decreto-legge che, come tale, tutti i partiti della maggioranza avevano allora condiviso. E per quanto il contenuto di quel disegno di legge fosse stato travasato in sede di emendamento nel corpo del decreto restava ancora la iscrizione formale, che io sottoposi alla Commissione, dalla quale ricevetti — in particolare dal collega Urbani, che desidero in questa sede ringraziare — la sollecitazione a presentare in Commissione il testo e a definirlo in Commissione, arrivando addirittura in Aula con la formula, che poi fu il presidente Fanfani a suggerire, della sede redigente, sede che consente all'Assemblea soltanto di esprimere un voto finale.

Ebbene, da quel recupero che martedì pomeriggio operammo a Montecitorio nella riunione dei presidenti dei Gruppi, è emersa — torno a dire — l'unica indicazione positiva che come legislatori siamo riusciti a dare in questi giorni: il tradurre cioè in un provvedimento di legge, che la Camera dovrebbe approvare immediatamente alla ripresa, una parte essenziale e non rinunciabile del decreto governativo caduto.

Se colleghiamo la proroga dei contratti di imminente emanazione, attraverso il nuovo decreto-legge, a questo disegno di legge sui concorsi a cattedra e sulla sistemazione provvisoria del Consiglio universitario nazionale, vediamo che quel piano di anticipazione, che non era affossamento nè rinvio della riforma, come si continua a dire sapendo benissimo di mentire, quel piano di anticipazione limitato che fu proposto da tutte le forze politiche al momento della costituzione del monocolore Andreotti, si sta egualmente e in qualche misura mettendo in moto, attraverso un complesso di sacrifici e di difficoltà che sono stati maggiori di quelli previsti, ma che non tolgono la nostra fiducia in un avvenire meno sfortunato dell'università italiana.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, avvertendo che, nel testo proposto dalla Commissione, il titolo risulta così formulato: « Istituzione e composizione transitoria del Consiglio universitario nazionale, nonchè nuove norme sui concorsi per posti di professore universitario di ruolo ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Inserimento nell'ordine del giorno del disegno di legge n. 1512

C O L E L L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O L E L L A . Chiedo, a norma dell'articolo 56, comma quarto, del Regolamento, che sia inserito nell'ordine del giorno della seduta odierna il disegno di legge: « Nuovi apporti al capitale sociale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI società per azioni » (1512), che la 5ª Commissione ha esaminato questa mattina.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Riforma universitaria: modifiche al testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 » (18), d'iniziativa del senatore Nencioni;

« Istituzione, in via sperimentale, presso la facoltà di medicina e chirurgia, di corsi di laurea in odontoiatria » (144), d'iniziativa del senatore Signori;

« Valutazione dei servizi prestati come assistente non di ruolo retribuito e come contrattista universitario ai fini della anzia-

nità di carriera » (313), d'iniziativa del senatore Carraro;

« Misure per la riforma dell'Università » (486), d'iniziativa del senatore Bernardini e di altri senatori;

« Istituzione di corsi di diploma per la formazione e la qualificazione di educatori animatori di comunità » (490), d'iniziativa del senatore Tanga e di altri senatori;

« Estensione agli assistenti di ruolo dell'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in materia di nomine » (648), d'iniziativa del senatore Andò e di altri senatori;

« Riforma dell'ordinamento universitario » (649), d'iniziativa del senatore Cipellini e di altri senatori;

« Nuova disciplina delle strutture del personale universitario » (653), d'iniziativa del senatore Barbaro e di altri senatori;

« Riforma dell'Università e dell'istruzione artistica » (663);

« Riforma dell'ordinamento universitario » (686), d'iniziativa del senatore Ariosto e di altri senatori;

« Ordinamento delle scuole di servizio sociale. Riconoscimento legale delle scuole non statali e del titolo di assistente sociale » (735), d'iniziativa del senatore Barbi e di altri senatori;

« Riordinamento delle strutture universitarie » (810), d'iniziativa del senatore Crollalanza e di altri senatori;

« Riordinamento dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica » (1043), d'iniziativa dei senatori Balbo e Bettiza;

« Istituzione presso le facoltà di ingegneria di corsi di laurea in ingegneria economica » (1111), d'iniziativa dei senatori Basadonna e Nencioni.

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Riforma universitaria: modifiche al testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 », d'iniziativa del senatore Nencioni; « Istituzione, in via sperimentale presso la facoltà di medicina e chirurgia, di corsi di laurea in odontoiatria », d'iniziativa del senatore Signori; « Valutazione dei servizi prestati come assistente non di ruolo retribuito e come contrattista universitario ai fini della anzianità di carriera », d'iniziativa del senatore Carraro; « Misure per la riforma dell'Università », d'iniziativa del senatore Bernardini e di altri senatori; « Istituzione di corsi di diploma per la formazione e la qualificazione di educatori animatori di comunità », d'iniziativa del senatore Tanga e di altri senatori; « Estensione agli assistenti di ruolo dell'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in materia di nomine », d'iniziativa del senatore Andò e di altri senatori; « Riforma dell'ordinamento universitario », d'iniziativa del senatore Cipellini e di altri senatori; « Nuova disciplina delle strutture del personale universitario », d'iniziativa del senatore Barbaro e di altri senatori; « Riforma dell'Università e dell'istruzione artistica »; « Riforma dell'ordinamento universitario », d'iniziativa del senatore Ariosto e di altri senatori; « Ordinamento delle scuole di servizio sociale. Riconoscimento legale delle scuole non statali e del titolo di assistente sociale », d'iniziativa del senatore Barbi e di altri senatori; « Riordinamento delle strutture universitarie », di iniziativa del senatore Crollalanza e di altri senatori; « Riordinamento dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica », d'iniziativa dei senatori Balbo e Bettiza; « Istituzione presso le facoltà di ingegneria di corsi di laurea in ingegneria economica », d'iniziativa dei senatori Basadonna e Nencioni.

È iscritto a parlare il senatore Masullo. Ne ha facoltà.

M A S U L L O . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo che mi onoro di rappresentare non può non salutare con soddisfazione il fatto che oggi qui

nell'Aula del Senato si concluda la discussione generale sul disegno di legge di riforma dell'università. Il nostro Gruppo fu contrario in quest'Aula all'approvazione del decreto sui precari, quel decreto che è caduto alla Camera pochi giorni or sono.

Dobbiamo rilevare che questo, per il modo in cui è avvenuto, non crea in noi particolare soddisfazione: ogni scacco della democrazia è sempre uno scacco di cui tutti dobbiamo rammaricarci. Però dobbiamo anche dire che probabilmente il decreto è caduto alla Camera non tanto per l'ostruzionismo in se stesso di qualche piccolo Gruppo, quanto per la sua intrinseca debolezza: lo stesso ostruzionismo non avrebbe potuto essere vittoriosamente esercitato se la legge proposta non fosse stata la legge di conversione di un decreto a scadenza ormai prossima!

D'altra parte tutti i ritardi che erano stati via via accumulati nella discussione del decreto, sia qui al Senato, sia alla Camera, rivelavano appunto che le forze politiche, che quel decreto avevano sostenuto, in fondo non erano poi d'accordo nel sostenerlo in modo compatto e privo di dubbi. Questi dubbi scaturivano dal difetto politico di base, cioè dal fatto che si fosse isolato il tema della sistemazione del personale dall'ottica complessiva della riforma, e questo isolare il tema particolare del personale non poteva non ripercuotersi in una serie di sollecitazioni provenienti con forza, vigore e forme diverse da settori di interessi più o meno corporativi l'un contro l'altro armato. Si tratta in questi casi sempre della necessità da parte del Parlamento di fare un salto al di sopra degli interessi particolaristici, di mettersi nell'ottica della volontà generale. Ma è evidente che nell'ottica della volontà generale ci si può mettere soltanto se non ci si lascia appiattire a livello esclusivo dei problemi particolari.

Oggi noi concludiamo il dibattito generale sul disegno di legge di riforma complessiva, organica dell'università italiana, quel disegno di legge che si è via via trasformato, attraverso un lungo lavoro della Commissione pubblica istruzione del Senato, nel testo che oggi abbiamo dinanzi e che la paziente attenzione del collega senatore Cervone è riuscita a costruire sulla base di una serie di risultati di dibattiti che sono avvenuti all'interno della Commissione e qualche volta anche fuori della Commissione stessa; e questo è un tema sul quale ritornerò tra poco.

Ma la cosa veramente importante è che oggi si concluda questa discussione generale sulla riforma dell'università, cioè si esprima la volontà precisa del Parlamento italiano e in specie del Senato di procedere senza più indugi al compimento di un'opera che, vista da lontano e per il tempo così lungo trascorso attraverso le varie edizioni di questo tentativo, fa pensare che si tratti veramente di un'opera drammatica nella sua interna struttura, nella sua interna dialettica. Il fatto che oggi finalmente chiudiamo questa discussione generale non può non significare un grande passo avanti non soltanto per la soluzione del problema dell'università, ma direi anche per dare un senso di forza e di coraggio al clima generale della nostra realtà democratica.

L'università italiana, a dire il vero, è una istituzione che mai finora era stata sottoposta a riforme. Questa è una cosa che va sottolineata. Altri tipi di scuola avevano subìto in tempi diversi riforme, ma l'università italiana è ancora, tutto sommato, così come ce la troviamo dinanzi, con le sue rovine e le sue contraddizioni, l'università della fine dell'800, l'università che si era venuta più o meno coagulando dalla commistione di ordini delle varie università degli Stati preunitari e a cui non era stato mai dato un volto organico. Se andiamo a leggere certi libelli o certi *pamphlets*, che si trovano qualche volta nelle botteghe antiquariali e che costituiscono un ghiotto ritrovamento per l'appassionato di queste cose, se andiamo a leggere certi libretti, per esempio, di vecchi pedagogisti come Nicola Fornelli o il De Dominicis, vediamo descritti i mali dell'università italiana degli ultimi decenni del secolo XIX con una straordinaria analogia con alcuni dei mali ancora presenti nell'università dei nostri tempi. Del resto, sappiamo bene che perfino il fascismo introdusse degli elementi funzionali alla sua visione e alla sua realtà autoritaria nell'università italiana, ma non la revisionò organicamente come invece av-

veniva per altro verso per la scuola media e per la scuola secondaria. Quindi l'università italiana veramente è ancora quella della fine dell'800, una università che non ha mai avuto una riforma, che non ha mai quindi costituito un momento di reale progettazione non soltanto di tipo istituzionale, ma di nuovo respiro della coscienza nazionale. Se noi pensiamo che i paesi tedeschi nel secolo decimo nono, pur ancora divisi, adottarono il modello humboldtiano di università e questo modello contribuì alla formazione dell'unità tedesca come fatto culturale prima che come fatto politico ed economico, noi dobbiamo sottolineare da questo punto di vista quale profonda carenza sussista nella struttura della nostra società, della nostra coscienza nazionale. Il problema dell'università in Italia, della riforma dell'università italiana, io credo che vada al di là dell'ambito dell'università, anche indipendentemente dai riflessi economici, immediatamente sociali e di connessione con altre istituzioni, ma sia un problema di carattere nazionale perchè esprime non soltanto un bisogno di riforma dell'università, ma in qualche modo una presa di coscienza della necessità di riforma profonda della stessa idealità della nostra unità nazionale. Oggi al problema dell'università non si può più non dare una risposta, così come è avvenuto per quasi un secolo, perchè oggi il problema dell'università in una società di massa e democratica quale è la nostra, coinvolge l'interesse di larghi strati della popolazione, è diventato quindi non più il tema di poche *élites* professionali o di poche *élites* politiche, ma un tema della vita quotidiana dell'intera società italiana.

Un altro elemento che spinge nella direzione della necessità della riforma è quello stesso per cui pochi giorni fa si è fatto tanto dibattito a proposito del sistema monetario europeo. Dobbiamo o non dobbiamo adeguarci alla vita comunitaria dal punto di vista finanziario, monetario? Ci si chiedeva. Ma perchè non ci poniamo la domanda: dobbiamo o non dobbiamo adeguarci alla Comunità europea non in senso istituzionale ma proprio nel senso sociale, o addirittura alla società mondiale nei suoi aspetti di maggiore avanzamento sia nello sviluppo scientifico, sia nello sviluppo economico, sia soprattutto nello sviluppo civile? Perchè non dobbiamo adeguarci alla Comunità anche e innanzi tutto, vorrei dire, dal punto di vista delle istituzioni della formazione e dell'istruzione, di quella istituzione per eccellenza dell'istruzione e della formazione che è l'università?

C'è un problema di partecipazione ad una unità. Si parla di Europa a due o a più velocità, ma le due o più velocità non sono soltanto sul piano dello sviluppo economico, ma potrebbero essere anche sul piano dello sviluppo culturale e della ricerca scientifica. Ecco allora un altro degli elementi fortemente propulsivi nella direzione della necessità della riforma.

L'ultimo elemento immediatamente propulsivo è quello di assicurare la produttività dell'istituzione universitaria, che allo stato attuale è diventata purtroppo molto scarsamente produttiva, se non addirittura improduttiva. È chiaro che quando si parla di produttività dell'università, non si può intendere ciò in termini di immediata quantificazione economico-monetaria. Quando si parla di produttività di una istituzione culturale si parla di una produttività di cui gli effetti si possono misurare soltanto in forme mediate e nel lungo tempo, ma è certo che una produttività dell'università, come di qualsiasi istituzione sociale, deve esserci a pena della sua inutilità o addirittura dannosità. Riordinare l'università significa dunque darle vigore produttivo di effetti culturali, di effetti sociali, ed anche — perchè no? — di effetti economici.

Con questo noi ci colleghiamo a uno dei primi temi fondamentali che nella bozza Cervone viene affrontato: il tema della funzione dell'università. Dobbiamo dire che la funzione dell'università è una funzione multipla: probabilmente molte delle discussioni, dei dibattiti, dei contrasti che avvengono sull'università dipendono dal fatto che ognuno assume, come funzione dell'università, una delle sue funzioni escludendo le altre. Quindi ognuno tende da un lato o dall'altro a ridurre l'università ad un modello unilaterale che ha una molteplicità di funzioni

che sono tra di loro intrecciate necessariamente, ma che non vanno confuse.

Il punto è questo: far convivere senza confondere le diverse funzioni dell'università. Allora, ad esempio, anche il grosso problema « università di massa sì, università di massa no, università qualificata sì, università dequalificata no » appare un problema più di parole che di realtà, se ci s'intende sui concetti. Perchè la prima delle funzioni dell'università, così come noi siamo abituati a concepirla — e credo che non potrebbe essere diversamente — è il problema della università come la sede maggiormente qualificata e organizzata, nell'interesse pubblico, della ricerca scientifica. Poi c'è la funzione di formazione alla ricerca scientifica. Sono due funzioni già distinte, pur se intrinsecamente legate. L'università non solo esercita la ricerca scientifica, ma prepara ad esercitarla. In terzo luogo, vi è la funzione di formazione professionale a livelli di più alta qualificazione, e questa è un'altra funzione strettamente connessa alle prime due, ma certamente diversa. Preparare un medico che sappia esercitare la sua attività di medico è cosa un po' diversa dal preparare un biologo che faccia pura e semplice ricerca di biologia molecolare; sono due cose profondamente diverse ma pure in qualche modo collegate da una base unitaria, che è appunto quella della ricerca scientifica realmente esercitata, perchè laddove ciò non avviene non si può avere nè la formazione del ricercatore, nè la formazione professionale in senso modernamente corretto.

Vi sono poi quelle funzioni che potremo riassumere nell'idea dell'istruzione ricorrente, cioè della continua riqualificazione del personale che, uscito una volta dall'università, ha bisogno via via di aggiornarsi, di rivedere il proprio stato culturale, soprattutto in una realtà come la nostra in così rapida dinamica evolutiva.

Infine vi è un'ultima funzione, quella, vorrei dire, della diffusione della mentalità scientifica di massa. Il nostro è un tempo scientifico, e ciò significa un tempo democratico non a parole, ma nelle effettive categorie mentali, nel modo collettivo di avvicinarsi alla realtà. Il grande salto dalle forme di vita precivile alle forme di vita civile è avvenuto quando allo sciamano si è sostituito il sofo, quando a colui che si proclamava detentore di una sapienza non controllabile dai profani si è sostituito il sapiente nel senso molto più moderno della parola, anche se ciò è avvenuto nel V o VI secolo avanti Cristo: colui il quale non si dichiarava detentore di un sapere occulto trasmessogli per grazia di qualche divinità, ma attraverso la propria esperienza e la propria analisi era venuto scoprendo delle regolarità dimostrabili, cioè tali che chiunque altro avesse fatto gli stessi sforzi e usato le stesse tecniche sarebbe stato in grado di verificare.

La scienza è intrinsecamente democratica: dove non vi è scienza, la democrazia è falsa, soltanto nominale.

Mi sembra che una delle funzioni fondamentali dell'università, per cui l'università deve essere università di massa, pur non per questo dovendo essere fabbricatrice di masse inutili di operatori professionali di questo o di quel tipo, è quella di offrire a chiunque lo voglia, qualunque professione eserciti e qualunque attività lo impegni, di capire ciò che avviene in uno o in un altro settore della realtà nella forma più rigorosa possibile.

Tutte queste funzioni sono chiaramente diverse, anche se tra di loro legate. È chiaro che, pur intrecciandosi, non debbono confondersi oscuramente, così da rendere impossibile l'effettiva produttività di ciascuna di esse nella sua specificità. Ad esempio, il diritto alla acquisizione delle più alte conoscenze, che è quello che si collega all'ultima delle funzioni dell'università, quella della diffusione di una mentalità scientifica di massa, non può corrispondere con il dovere di sottoporsi a selezione, che viceversa è il dovere di chi voglia formarsi, per un'attività scientifica specialistica o per un'attività professionale. I problemi « selezione sì, selezione no », « università aperta, università chiusa », sono falsi problemi perchè si tratta di vedere quali sono le funzioni per cui la selezione è richiesta e quali quelle per cui non è richiesta.

Certo, non può essere negato a nessuno il diritto di abbeverarsi alle fonti della scienza, come si diceva una volta, però non si può riconoscere a chicchessia a capriccio di abbandonare un'attività socialmente utile perchè a tutti i costi vuole fare una cosa di cui poi in fondo non è capace e che si riduce ad essere socialmente inutile. Questo mi fa pensare a quell'aneddoto, che raccontava un mio vecchio professore di matematica, del reduce garibaldino che, tornato dalle patrie battaglie e dovendo essere in qualche modo ricompensato, quando gli fu domandato quale impiego pubblico volesse, egli, pur essendo stato sì valoroso, ma assolutamente ignaro del latino e del greco, da cui era stato affascinato per via di chissà quale discorso udito, chiese di essere nominato professore di latino e greco in nome del suo passato garibaldino. Qui si confondono due cose profondamente diverse: il valore morale e civile da una parte e il valore professionale specifico da un'altra parte.

Ecco perchè, prendendo coscienza, nel nostro dibattito, dei temi della riforma, mettendoli a fuoco, nel giungere ad una conclusione finalmente vittoriosa di questa lunghissima battaglia per la riforma, se esaminiamo i meccanismi della distinzione di queste funzioni, possiamo rispondere sia alla esigenza di una università di massa, come giustamente si richiede, sia alla esigenza di una società che, pur essendo di massa, abbia la capacità, dal punto di vista delle formazioni professionali e delle attitudini specialistiche, di essere selettiva come non può non essere.

L'altro grande tema che mi pare sia presente nel contesto della bozza Cervone è quello dell'autonomia universitaria, tema che certamene va approfondito ma che negli approfondimenti va sottratto a due ipotesi estreme a cui spesso viene ricondotto. La prima di tali ipotesi è quella cara ai vecchi « baroni » (e anche qui voglio sottolineare che questo termine ben si addice ad alcuni tipi di professori universitari, ma certo, secondo una corretta analisi della realtà, non si può attribuire *ope legis* a tutti i professori). Quelli che possono essere giustamente definiti « baroni » sono appunto coloro i quali hanno sempre ritenuto che l'autonomia universitaria fosse il potere discrezionale, arbitrario, fuori legge, del singolo professore. Questa non è un'interpretazione dell'autonomia universitaria che si possa accettare: del resto non la si poteva accettare neppure prima, anche se essa di fatto finiva per trionfare. Oggi non la si può accettare in nessun modo, neppure come margine di mal costume: la stessa possibilità di questo tipo di costume va stroncata dalla nuova struttura legislativa.

L'altra ipotesi estrema potrebbe essere — e questa è cosa molto più seria — l'idea di un vero e proprio autogoverno dell'ordine universitario, così come c'è un autogoverno dell'ordine della magistratura. Ma anche qui dobbiamo dire che un autogoverno, assolutamente inteso, dell'ordine universitario come tale finirebbe per rompere alcuni vincoli operativi che pure invece è necessario che sopravvivano, anzi vengano vivificati, nel rapporto tra l'università e le altre istituzioni della società contemporanea.

Da questo punto di vista, uno dei temi fondamentali della bozza Cervone è quello del come concretamente si articoli l'autonomia universitaria: uno degli strumenti di tale articolazione è quel Consiglio nazionale universitario di cui questa mattina appunto abbiamo approvato, in forma di anticipazione direi augurale, la costituzione. Ma il tema dell'autonomia si lega a quello della democrazia nell'università e quindi negli organi di governo; anche questo è un tema che la bozza Cervone affronta e anche qui la nostra attenzione va richiamata al concreto: bisogna essere attenti a vedere le forme di partecipazione democratica come strumenti fondamentali nella formazione dei grandi indirizzi delle istituzioni, a livello di politica delle istituzioni; ma non dobbiamo confondere la democrazia con un eccesso di parlamentarismo anche a certi livelli capillari in cui in effetti non entra più la decisione politica, ma semplicemente la responsabile competenza scientifica.

Voglio dire che, secondo me, è necessario ampliare la democrazia, la rappresentanza democratica e i poteri democratici, nei grandi organi direzionali dell'università, come per esempio nel consiglio di ateneo e nella giun-

ta di ateneo, come pure nelle modalità delle elezioni del rettore. Sono queste le istanze in cui si decidono le grandi linee di direzione politica della vita universitaria. Probabilmente, come si suol dire oggi, va prosciugato qualche tipo di organismo collegiale di base, a livello capillare, della vita dell'università, poichè si tratta di assumere decisioni secondo responsabilità strettamente scientifico-didattiche. La vera democrazia, secondo me, è là dove la si rende concreta, aperta, viva della compartecipazione delle forze sociali, e non solo di quelle interne dell'università, per quanto riguarda le grandi decisioni di politica di una università.

Il tema infine che mi pare più interessante e che forse è la chiave di volta di tutto il disegno riformatore che, attraverso una dialettica lunghissima e spesso tormentosa, si è delineato in questi ultimi due anni, è il dipartimento. È il tema-chiave, perchè serve a indicare una reale volontà di spezzare vecchi canali logori nella vita dell'università. In fondo, con l'organizzazione per facoltà che ancora abbiamo dinanzi, l'aggregazione delle discipline non ubbidiva a interessi intrinseci a ciascuna delle discipline nel suo rapporto con altre, ma a un estrinseco modello curricolare che poteva avere un certo interesse ai fini della formazione professionale e quindi della laurea, ma non aveva nessuna reale attinenza con l'interna problematica di ciascuna disciplina. Sicchè in un consiglio di facoltà decidevano sulle stesse materie e sulla politica scientifico-didattica della facoltà professori che insegnavano le materie più disparate, incomparabili e disomogenee tra di esse. Questo è uno dei mali che hanno reso effettivamente distorto lo stesso sistema vicariante di arruolamento del personale insegnante attraverso gli incarichi.

Il sistema patologicamente gonfiato degli incarichi ha dato un risultato negativo, perchè l'incaricato viene scelto in una facoltà che spesso non ha neppure un solo competente nella materia per la quale si deve conferire l'incarico. La piaga degli incarichi è tipica dell'università italiana la quale, dal punto di vista strutturale, non ha avuto finora che due forme di docenza, il professore e l'assistente! Nel giro di un decennio, l'università ha dovuto subire un allargamento enorme dei propri quadri docenti, pur restando il quadro docente previsto dalla legge in organici molto esigui. Se si pensa che i professori ordinari erano in numero di 2.000-3.000 fino alla vigilia dei concorsi espletati in base ai provvedimenti urgenti, mentre il numero dei professori incaricati si aggirava intorno ad alcune decine di migliaia, si capisce quale aspetto patologico sia cresciuto nel sistema, anche perchè nel numero e nella qualità a decidere sono facoltà disomogenee e sostanzialmente incompetenti sui giudizi da esprimere.

Il dipartimento rappresenta la rottura di questo inconveniente alla radice. Il dipartimento significa la possibilità per le discipline di ritrovarsi fra di loro concatenate non in base a estrinseche considerazioni di *curriculum*, bensì in base a considerazioni di interessi scientifici propri e di interne competenze. A questo proposito noi legislatori dobbiamo stare molto attenti nel dare indicazioni affinchè i dipartimenti non corrano il rischio, come da qualcuno s'immaginava, di trasformarsi in piccole facoltà o in grossi istituti, il che sarebbe ancora una volta il tradimento di quel profondo bisogno di rinnovamento di cui ho appena parlato. Il dipartimento deve essere una struttura agile, aperta e omogenea non nel senso di discipline uguali o molto vicine, ma nel senso che vi s'incontrino discipline diverse ma compartecipi di un comune interesse di ricerca. Allora la interdisciplinarietà diventa qualcosa di serio e di concreto e non solo una parola con la quale si gabellano altre cose.

Il problema del personale era stato già affrontato nel decreto caduto, ma dovremo riaffrontarlo finalmente in modo organico nel disegno di legge; è un problema che ha come suo punto dolente i famosi aspetti del pieno tempo e della incompatibilità. Mi pare che sarà veramente una conquista di civiltà culturale e direi anche di civiltà morale per l'Italia se finalmente riusciremo a introdurre nell'università quel principio che in quasi tutte le università del mondo civile è accettato senza alcuna problematica esitazione,

il concetto che il professore universitario è il professore che lavora nell'università e basta, non è uno che faccia due o tre mestieri, fra cui anche quello del professore universitario. Il professore deve fare il professore.

Non si tratta di stabilire con l'orologio quante ore o quanti minuti in più il professore debba stare nel suo istituto, ammesso che un luogo dove egli possa stare e lavorare esista: il problema è che egli destini la pienezza, non solo del suo tempo misurabile, ma della sua attenzione, della sua intelligenza, della sua dedizione, alla vita dell'università, che è fatta anche di partecipazione agli organi collegiali e alla programmazione scientifico-didattica; è la partecipazione alla vita degli studenti, è la partecipazione ad una ricerca che non sia soltanto libresca o puramente di laboratorio, ma sia fatta anche del rapporto vivo con tutti gli altri che lavorano con gli stessi interessi, nella stessa direzione.

Questo è il problema del pieno tempo; ecco perchè il pieno tempo per noi rappresenta una condizione fondamentale. È anche evidente che l'università non deve essere chiusa. Il che significa che l'università non deve essere come una fortezza assediata nella quale non si entra e dalla quale non si esce. Si potrebbe anche immaginare, se non subito almeno in un tempo successivo perchè il problema è quello ora di avviare effettivamente la riforma, un modo diverso di vedere la presenza del professore nell'università, come del resto la presenza stessa dello studente.

Perchè ci deve essere un professore che per tutta la sua vita fa il professore e non debbono essere immaginate possibilità di uscita del professore dall'università o possibilità di rientro del professore nell'università? Si avrebbe così la non chiusura dell'università, senza tollerare, per questo fine, la mostruosità di un professore che fa l'avvocato o il medico, che è presidente di un consiglio di amministrazione o fa mille altre curiose attività.

Questo è il punto della questione: fin quando si è nell'università, si deve esercitare la propria funzione nella pienezza dell'attività; ma dovrebbe essere possibile uscirne e rientrarvi. È chiaro che su questo non possiamo approfondire l'analisi operativa nei prossimi giorni, quando discuteremo gli articoli; altrimenti la riforma non la facciamo più. A questo punto vorrei dire una cosa: in Italia abbiamo una costituzionale resistenza alle riforme, perchè le concepiamo come destinate all'eterno.

Si ritiene che, se si fa la riforma, poi non si potrà cambiare più nulla. Le riforme invece non sono dei modi per immobilizzare la realtà, le riforme sono al contrario dei mezzi per distruggere delle staticità, per liberare delle forze vive. Le riforme autentiche sono quelle che, rompendo una serie di incrostazioni e di resistenze, riaprono le dinamiche. Fatta una riforma oggi, nulla ci vieta di rifarne un'altra, o parziale o totale, fra cinque o dieci anni. Perchè avere paura delle riforme? La vita, come la storia, è esperimento; la vita come la storia è continuo provare e riprovare, e la riforma non è altro che un modo per provare e per aprirsi alla possibilità di riprovare successivamente.

Perciò dico: facciamo la riforma il più rapidamente possibile; facciamo finalmente questa riforma, anche se ci sono ancora dei nodi problematici non sciolti. Ma se aspetteremo di sciogliere tutti i nodi, la riforma non la faremo mai, come mai l'abbiamo fatta.

D'altra parte è pur chiaro che i nodi non si possono risolvere tutti perchè essi stessi sono nella storia; mentre noi crediamo di risolverne uno oggi, già quel nodo non è più quello che stiamo risolvendo, ma è un altro. Direi che dovremmo anticipare sul tempo dell'evoluzione spontanea, non viceversa essere tirati a rimorchio da essa.

La soluzione dei problemi dei professori, del pieno tempo, dell'incompatibilità, rappresenta un insieme di punti fermi che oggi dobbiamo raggiungere per rompere un vecchio costume, che non si può più tollerare e che tanti guasti ha provocato, e per aprire possibilità di nuovi esperimenti. A proposito di questo, un altro tema che riguarda i professori è quello dei concorsi. Quando nelle grandi assemblee democratiche dei docenti universitari ci si è battuti contro le fasce e i livelli, da parte dei professori più

seri, dei ricercatori più qualificati ci si è battuti non per abolire i concorsi, ma per abolire uno strumento di mistificazione concorsuale, qual è lo strumento per cui le facoltà, per esempio, devono decidere quali e quante cattedre mettere a concorso e fare quindi una scelta spesso arbitraria e legata a considerazioni di potere accademico anzichè a reali considerazioni di necessità scientifica. La rivendicazione che viene da molti è la seguente: noi non ci vogliamo sottrarre ai concorsi, ma abbiamo diritto di essere giudicati indipendentemente dal fatto se si apra o non si apra il concorso su quella cattedra. Dovrebbe esserci un sistema per cui ogni operatore universitario, ogni ricercatore universitario, quando ritiene di aver raggiunto un certo livello di maturazione scientifica, possa chiedere l'accertamento critico e competente su questa sua maturazione, senza il meccanismo distorcente e spesso ricattatorio della richiesta del concorso, delle chiamate e di altre cose di questo genere.

Gli studenti costituiscono un altro tema fondamentale, perchè una riforma dell'università che tenga conto soltanto dei professori e non degli studenti rinuncerebbe proprio a definire quella che è, direi, la qualità, la quantità, la collocazione dei propri destinatari: i destinatari dell'università sono coloro che debbono studiare, sono coloro che debbono fruirne, dunque gli studenti. Anche qui certamente dobbiamo pensare alle varie funzioni differenziate. È evidente che, se uno studente è uno studente lavoratore, per lui va studiato un tipo particolare di compatibilità tra il lavoro e la frequenza all'università. Ma se lo studente non è uno studente lavoratore, se è uno studente che addirittura percepisce l'assegno di studio, perchè allora non stabilire effettivamente l'obbligo per lo studente di frequentare l'università? Così come, d'altra parte, lo studente il quale va all'università soltanto per apprendere cose nuove e non chiede una particolare formazione professionale, una particolare laurea, questo studente può benissimo non essere obbligato a frequentare l'università. Ci sono situazioni differenziate delle quali dovremmo tener conto, sia pure non immediatamente, altrimenti la riforma non la facciamo più, ma come prospettiva verso la quale indirizziamo la nostra volontà trasformatrice. D'altra parte quanto sia contraddittoria la nostra università, così come attualmente si trova a vivere (e vivere direi che è un eufemismo), lo dimostra la comparazione tra le grandezze delle iscrizioni e delle lauree. Nel 1963-64, come tutti hanno letto nelle varie statistiche, il numero dei laureati era del 52 per cento rispetto agli iscritti, nel 1976-77 risultava del 36 per cento. Da un certo punto di vista, è un grande spreco, da un altro punto di vista un richiamo all'improduttività dell'università e a capire, a comprendere, a rimuovere le ragioni di questa improduttività.

Signor Presidente, il tema che vorrei dire conclusivo della mia analisi (che cerco di abbreviare il più possibile perchè mi rendo conto delle difficoltà di tempo che affliggono tutti noi: il collega che deve ancora parlare, la presidenza, gli altri colleghi che pazientemente ci ascoltano, il personale che amabilmente segue il nostro lavoro) e che non posso omettere è quello che riguarda la programmazione, dove la programmazione va intesa nelle sue due dimensioni: noi abbiamo una programmazione dell'università — e qui il testo Cervone ha introdotto delle cose interessanti —, un sistema programmatorio, il principio della programmazione, alcuni meccanismi di programmazione; ma la programmazione comporta non soltanto la programmazione interna, comporta anche la programmazione globale delle condizioni materiali che rendono possibile l'attuazione della programmazione interna. È qui l'essenziale e ancora non chiarito tema del finanziamento, della fetta che nei prossimi anni avremo a disposizione sul bilancio nazionale per la vita di una università che si va trasformando. È una questione che va chiarita. Noi assisteremo tra poco al grande dibattito sul piano Pandolfi e credo che uno dei temi che dovrà entrare in quel dibattito è anche la collocazione della riforma dell'università in genere: sappiamo bene che si tratta di esigenze, se vogliamo fare una università seria, di notevole entità. Se pensiamo che in base alle rilevazioni di urbanistica universitaria, una università abbastanza corretta,

se non ideale, dovrebbe mettere a disposizione di ogni studente venticinque metri quadrati, per un milione di studenti occorrerebbero venticinque milioni di metri quadrati di spazi universitari. Certo non è che dobbiamo arrivare a queste cifre, ma voglio indicare l'ordine di grandezza dei problemi concreti che dobbiamo affrontare, anche per le attrezzature e i fondi per la ricerca. Bisognerà anche insistere per precisare le dimensioni delle università: perchè esse abbiano una loro efficienza, la capacità di realizzare quelle varie funzioni di cui abbiamo parlato, non possono che essere università piccole, governabili secondo un disegno organico. Sappiamo come in Francia quest'anno si celebra il decimo anniversario della grande riforma Faure dell'università francese. Ebbene in Francia in ogni città ormai esistono molte università e non tutte sono università complete con tutte le facoltà; ogni università ha le sue caratteristiche particolari, realizza particolari interessi per settori di ricerca. Vi sono università di cinquemila studenti. Non dico che da noi debbano essere tutte di cinquemila, ma certamente non possono essere di centomila e neppure di cinquantamila. Questo è uno dei grossi problemi che dovremo affrontare perchè, signor Presidente, signor Ministro, se vogliamo veramente sottrarre la società al fascino delirante dell'utopia dobbiamo sapere programmare non solo nell'università ma intorno all'università. L'utopia fu la grande fuga degli impotenti politici in tutti i tempi. Platone o Tommaso Moro costruirono delle grandi utopie perchè erano falliti nella loro azione riformatrice e si rifugiavano nella fantasia. L'utopia tra l'altro ancora una volta verifica il rapporto inscindibile che c'è tra la democrazia e la scienza: l'utopista è costretto a rifugiarsi nella fantasia perchè fallisce nella pratica, non avendo un reale contatto con un movimento popolare, essendo rimasto un isolato; e così, rifugiandosi nella fantasia, fa funzionare le sue speculazioni più o meno astratte ma non si confronta nè si può confrontare con la realtà. La realtà è analisi scientifica e programmazione in cui si riescono a stabilire le compatibilità tra gli obiettivi che si vogliono realizzare ed i mezzi che si hanno a disposizione. Se vogliamo veramente rinnovare la nostra vita sociale così tormentata dobbiamo avere la capacità di sfuggire al fascino dell'utopia, che è una cosa bellissima ma può essere soltanto un sogno destinato a ingannare, e talvolta uno strumento di inganno deliberato, e dobbiamo viceversa avere la capacità di programmare democraticamente e scientificamente. Quando veramente faremo questo daremo anche una grande risposta al problema fondamentale della democrazia. Che cosa è avvenuto in questi giorni? Perchè il decreto ha avuto una vicenda così tormentosa? Perchè proprio l'ottica ristretta a cui il decreto riduceva i problemi dell'università faceva sì che ogni forza politica, ad un certo punto, si preoccupasse più delle ripercussioni del consenso elettorale, particolaristicamente inteso, che non del consenso visto come approvazione generale che una società dà ad un tipo di indirizzo che le forze politiche che la governano hanno scelto.

Non dobbiamo avere paura talvolta della impopolarità settoriale. Il Governo fondato per l'emergenza, per una maggioranza di emergenza, ha voluto significare che di fronte a problemi di gravità eccezionale, per risolvere i quali non si poteva non far pagare prezzi a questa o a quella categoria, soltanto l'affiatamento di tutte le forze democratiche di buona volontà poteva garantire che si uscisse dalle preoccupazioni particolaristiche e si guardasse alle prospettive.

Nelle elezioni nazionali il premio va non a chi ha favorito questa o quella categoria, questa o quella corporazione, ma in ultima analisi a chi ha saputo individuare una linea politica che realizzi l'interesse generale, garantisca la pace economica, l'ordine morale, l'ordine civile ed il progresso nella libertà. Queste sono le cose che premono anche elettoralmente.

Ora, se abbiamo veramente il coraggio di raccogliere questa sfida della democrazia in questa ora grave — e il problema dell'università è una di queste sfide, è una delle voci che ci sfidano — ebbene dobbiamo avere il coraggio di dare questa risposta oggi, in questi giorni, senza ulteriori rinvii. Allora le istituzioni democratiche si rinvigoriranno, il

Parlamento stesso ritroverà la sua dignità. Anche ieri giustamente il collega Perna ha sottolineato il fatto che talvolta le decisioni vengono prese altrove, in altri luoghi che non sono i luoghi di utopia perchè i luoghi di utopia, per lo stesso significato della parola, non esistono, mentre i luoghi dove si decide esistono. Il Parlamento nazionale non può giocare la propria dignità e direi la propria funzione che è quella di rappresentare la volontà generale.

È chiaro che bisogna ascoltare le altre voci, ascoltare che cosa dice la gente, quali sono gli interessi, quali le istanze dei sindacati e dei singoli partiti, presi come tali, ma il Parlamento nazionale è pur sempre formato dai rappresentanti eletti dal popolo nelle liste dei vari partiti. Quindi veramente non si capisce perchè, per trovare una mediazione, si debba uscire dal Parlamento, andare in stanze che non si sa dove siano, dove s'incontrano gli esperti degli uffici-scuola dei partiti, in questo caso, o di altri uffici in altri casi. La democrazia si celebra nel Parlamento se è democrazia reale.

È chiaro che dietro il Parlamento ci sono altre cose. Una democrazia reale è pure una democrazia in cui tutte queste altre cose riescono a far giungere la propria voce al Parlamento ed il Parlamento è in grado di sentire queste voci. Ma ciò non significa conservare soltanto una responsabilità senza potere per lasciare il potere a chi non ha responsabilità. Si tratta di un problema gravissimo e credo che se noi, Parlamento della Repubblica italiana, cominciando da questo ramo del Parlamento, riusciremo ad assolvere l'impegno di portare a compimento la riforma dell'università — anche se dovessimo avere delle riserve su alcuni punti particolari (ma lasciamo aperte le porte dell'avvenire) — una riforma che abbia un significato dinamico, se riusciremo a far ciò entro il tempo che abbiamo dichiarato di voler impiegare, cioè entro il mese di gennaio, non soltanto avremo per la prima volta cominciato a fare una riforma dell'università in Italia, ma avremo anche contribuito in modo estremamente significativo ed incisivo al rafforzamento della fiducia, a cominciare da noi stessi, nei valori non nominali ma reali della democrazia, di cui il Parlamento in un regime parlamentare è l'espressione più alta, più responsabile e più radicata nella volontà popolare.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Spadolini. Ne ha facoltà.

S P A D O L I N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, la conclusione di questo dibattito sulla riforma universitaria avviene in un momento di profonda amarezza e di grande tensione. Per fortuna l'approvazione del disegno di legge sul Consiglio universitario nazionale e sulla conseguente riapertura dei concorsi a cattedra, nella stessa seduta di oggi, rappresenta una risposta positiva che il Parlamento ha saputo dare alla sfida dell'ostruzionismo riassunta nella caduta del decreto di transizione sul personale universitario, ostruzionismo che ha reso vano il lavoro intenso, appassionato, debbo dire spesso defatigante che in questo ramo del Parlamento, prima in Commissione e poi in Aula, si era compiuto dagli inizi del mese di novembre fino agli inizi del mese di dicembre, ultima tappa di un lunghissimo lavoro che la Commissione pubblica istruzione del Senato, che ho l'onore di presiedere, ha svolto a partire dal marzo 1977, da quel periodo in cui la tempesta della violenza e del terrorismo si è abbattuta di nuovo sull'università italiana.

Ma prima di addentrarmi in una analisi, che sarà necessariamente sommaria dato il tempo e la giornata singolare in cui questo dibattito viene a chiudersi (e perciò dovrò risparmiare ai colleghi alcune considerazioni di più ampio respiro che mi ero ripromesso nell'intervento ipotizzato in un primo tempo alla ripresa della nostra attività), debbo fare una premessa di carattere generale anche in relazione a polemiche calmatesi per fortuna adesso, ma che si sono prolungate in questi giorni circa la possibilità di distinguere, in materia di riforma universitaria, fra fautori caldi e fautori tiepidi, fra primi ed ultimi della classe. Un motivo molto logoro che è riaffiorato anche in certi servizi di stampa fondati su evidenti falsificazioni, come quella di attribuire a qualcuno propositi dilatori: si è accennato, per esempio, alla sede della

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, dove nessuno ha chiesto — certo non il presidente della Commissione — il rinvio del testo in Commissione ed anzi si è sostenuta la necessità di andare in Aula dopo un lavoro di esclusiva rapida ricognizione del testo condiviso da tutti i colleghi della Commissione medesima.

A prescindere da queste deformazioni polemiche, figlie anche della tensione, della nevrosi che ha caratterizzato il mondo politico dopo l'inopinata caduta del decreto-legge di transizione, vorrei respingere in modo formale e — anche se l'occasione non è la più adatta — solenne questa distinzione o contrapposizione.

Presidenza del presidente FANFANI

(*Segue* SPADOLINI). Lo vorrei fare per quanto riguarda il partito che ho l'onore di rappresentare in Senato, partendo da un episodio avvenuto nel 1968 e che il Presidente del mio partito, onorevole La Malfa, ha ricordato in un importante convegno sull'università e ricerca scientifica promosso a Roma dal PRI proprio all'indomani del varo in questo ramo del Parlamento del decreto-legge. Si tratta di un colloquio che l'allora segretario del partito repubblicano ebbe con l'allora Presidente del Consiglio del centro-sinistra, onorevole Aldo Moro, all'inizio del 1968 per invocare l'approvazione del disegno di legge di riforma universitaria che porta il nome dell'ex ministro Gui, che è passato anche alla storia della cabala con il nome di 2314 e che rappresentava per i tempi la formula più avanzata compatibile con l'evoluzione della società italiana, riflettendo e riassumendo gli equilibri di quella formula di centro-sinistra che pure ha avuto un importante significato e valore di progresso nella storia italiana.

L'onorevole La Malfa si era recato dall'allora presidente Moro per chiedere, dovendosi scegliere tra la prosecuzione del dibattito sui bilanci e la messa all'ordine del giorno alla Camera — il Senato aveva già approvato quel testo — del disegno di riforma universitaria, che fosse data precedenza assoluta alla ristrutturazione universitaria in vista di concluderla entro l'*iter* della quarta legislatura repubblicana.

Il parere del presidente Moro — cui mi legò una lunga amicizia, i cui sentimenti si prolungano oltre la tragica fine che ancora ci atterrisce nel ricordo — fu diverso: il presidente Moro ritenne di dare la precedenza alla discussione dei bilanci, che occupò più tempo del previsto nel lavoro parlamentare. La riforma universitaria cadde con la decadenza della legislatura. Il Partito repubblicano l'aveva sostenuta fino in fondo come uno degli elementi qualificanti del progresso democratico, inseparabile allora dalla formula per i tempi più avanzata di coalizione fra laici e cattolici, cioè il centro-sinistra.

Se potessi, dalla vita del partito che ho l'onore di rappresentare in Senato, passare per un momento al frammento di una fase personale di battaglia politica — che non coincide con quella del partito — cioè il periodo in cui ho avuto l'onore negli anni '70 di dirigere il massimo giornale italiano, potrei evocare la polemica che mi divise proprio dall'onorevole La Malfa; nel marzo del 1971, allorchè il Partito repubblicano si ritirò dal governo Colombo, il « Corriere della sera » sottolineò il rischio che quel ritiro, pur motivato da ragioni serie, potesse portare alla caduta dell'altro provvedimento di riforma universitaria, il 612, su cui pure erano state avanzate legittime riserve e profonde obiezioni da parte delle forze politiche della democrazia laica.

Io — che sarei, secondo alcuni di questi giornali, presi forse dalla stanchezza nervosa di questi giorni, uno dei capi del partito del rinvio — sostenni nel marzo del 1971 (per fortuna le collezioni dei giornali parlano molto più delle *coulisses* parlamentari o delle

fughe di notizie ai giornali) che sarebbe stato un errore far cadere quel disegno di legge, che pure non condividevo in molti punti, compreso quello del docente unico, che fu un tema serio e grave di divisione, onorevole Presidente (lei, come uomo di scienza e di studi, lo sa bene), tra le forze laiche e le forze cattoliche che componevano la maggioranza di allora, separandole tutte al loro interno; sostenni, sul « Corriere della sera », che convenisse piuttosto varare la riforma, lo schema in cui determinante era stata l'influenza del Partito socialista, così diverso allora da oggi su questi temi del personale universitario, piuttosto che affrontare il rischio di un'altra caduta della legislatura, la quinta, capace di travolgere con sè quel piano riformatore. Non a caso la liquidazione di quello schema riformatore lasciò a noi, componenti della sesta legislatura, il drammatico problema di riparare ai guasti di sbagliate iniziative di governi e di partiti che avevano caratterizzato gli anni 1969-70 proprio con i famosi provvedimenti urgenti del 1973, cui si è indirettamente reso omaggio stamane in quest'Aula, allorchè si è riconosciuta l'utilità di riattivare quei 5.000 concorsi a cattedra che da quei provvedimenti erano stati previsti, ma che difficoltà e lentezze di ordine burocratico e procedurale non hanno consentito di realizzare nei 5 anni allora ipotizzati.

I provvedimenti urgenti del 1973 furono figli di un complesso di errori in cui il peso e il posto del Partito repubblicano è certo minimo e ben precise appaiono le responsabilità delle forze della sinistra italiana. Ricordo la liberalizzazione degli accessi indiscriminata e caotica fatta nel 1969, provvedimento in sè sacrosanto se rapportato ad una università in grado di riceverlo, ad un'università che avesse le strutture e le attrezzature adeguate. Ricordo il blocco dei concorsi a cattedra, anche dei concorsi per assistente, che fu deciso contemporaneamente, sempre alla fine del 1969, all'immissione incontrollata di masse di centinaia di migliaia di nuovi studenti, in un'università di *élite* adatta appena ad accogliere i 200.000 iscritti del periodo del primo centro-sinistra. Ricordo l'abolizione della libera docenza, che è già risuonata in quest'Aula. Ricordo, come appendice non prevista nel primo testo di provvedimenti urgenti e voluta dal Partito socialista, sotto la pressione dell'intera sinistra italiana, la formula equivoca e ambigua degli stabilizzati, cioè di una categoria di personale non licenziabile, ma insieme non di ruolo, che sostituiva l'antico incarico, cui era stata riservata una funzione importante nell'università italiana, non meno dell'abolizione, egualmente voluta dal Partito socialista, del ruolo dell'assistente, un ruolo che, al di là della nomenclatura tale da suscitare riserve e perplessità, assolveva un compito insostituibile nell'università italiana, come in qualunque università del mondo industriale avanzato, dove esiste dappertutto (e su questo punto tornerò) una terza fascia di personale ricercatore che non sia ancora personale docente.

Ebbene, di fronte a questo complesso di errori è giusto che oggi tutti cerchiamo, in buona volontà, una formula di emergenza e di larga collaborazione democratica che è tanto faticoso, onorevole Ministro, portare avanti (e lei lo sa bene); ma è inutile distinguere e distribuire pagelle: dire che ci sono i primi, gli ultimi o i secondi della classe, ci sono coloro che vogliono subito la riforma e coloro che vorrebbero insabbiarla.

Questo linguaggio è degno degli anni cinquanta; preferiremmo che se ne fosse perduto il timbro, insieme con l'eco di un mondo in cui diversa era la posizione delle forze politiche; tanto che scarso, nel ventennio dal '50 al '70, fu il concorso, per esempio, del Partito comunista alla risoluzione dei numerosi problemi che tanto hanno travagliato lo sviluppo di questa nostra tormentata e inquieta democrazia. Perchè non ricordate l'opposizione veemente, forse in un giudizio retrospettivo eccessiva, che la sinistra riserbò, senatore Anderlini, proprio al progetto di riforma universitario n. 2314, che oggi da tante parti è rimpianto?

A N D E R L I N I . Nel '50 io andavo in prigione.

S P A D O L I N I . Nel '50 l'Italia ricostruiva uno schema di vita centrista senza il

quale neppure oggi potremmo dire tutti quello che diciamo.

M A C A L U S O . Questo mi pare un po' esagerato!

S P A D O L I N I . Dopo questa premessa di carattere storico e metodologico, che tende a liquidare una volta per tutte tali infondate distinzioni tra primi e secondi della classe, in materia di riforma universitaria, e tende a ricordare le colpe che sono di tutti e le responsabilità che investono soprattutto le maggiori forze politiche in materia di quei ritardi e di quei grovigli di contraddizioni che, in certa misura, lo stesso decreto governativo si sforzava di sbrogliare, vorrei passare ad un secondo punto: vorrei dire una parola di ringraziamento, di apprezzamento per l'opera, poche volte forse ricordata nella fretta di quei giorni un po' convulsi, che la Commissione pubblica istruzione ha svolto in un anno e mezzo al fine di elaborare un testo di riforma coordinato dal collega relatore, senatore Cervone, cui una volta di più rinnovo i sentimenti della mia amicizia e della mia stima.

Questo sforzo è stato certo il più impegnativo e faticoso che il Parlamento abbia dovuto compiere, per il fatto che la Commissione istruzione del Senato si è trovata di fronte a ben cinque testi di differente e spesso inconciliabile impostazione ideologica. Governare con una maggioranza del 90 per cento in materia di elaborazione legislativa è certo più difficile che governare con una maggioranza anche del 51; l'opera che la Commissione, la presidenza e il relatore hanno svolto in quest'anno e mezzo per sforzarsi di trovare una composizione talvolta meccanica, poi talvolta profonda di punti di vista in partenza opposti e diversi, è stata tale che nessuno potrebbe accusarla di aver perduto anche un solo giorno di tempo.

Semmai si potesse fare in via retrospettiva una considerazione, che non è polemica ma è di pura constatazione, si può dire che non avere accolto nel giugno del 1977, contro il parere del presidente, un testo di riferimento quale era quello del Governo di allora, del primo monocolore Andreotti, non ancora sorretto sui dati dell'emergenza, ha rappresentato un motivo di complicazione e di rallentamento che ha reso un po' più difficile — almeno in una prima fase — il lavoro di elaborazione legislativa; non che ci abbia impedito di arrivare agli approdi di una definizione compromissoria, in qualche caso consensuale e in altri casi con rinvii significativi di punti anche importanti all'ulteriore vaglio dell'Aula, attraverso il meditato e approfondito confronto fra le forze politiche.

Comunque, questo lavoro è stato svolto. Ricordo, nel marzo 1977, di avere posto quattro punti fondamentali come base dell'accordo che chiamai « costituente » per la riforma universitaria, tanto ritenevo allora e ritengo ancora oggi che la materia della riforma investa uno dei punti essenziali capaci di dare un senso, al di là della retorica e degli sfruttamenti strumentali, alla parola emergenza. A proposito: per l'emergenza il partito che rappresento in Senato ha fatto qualcosa, se ricordiamo il rapporto che c'è stato tra Moro e La Malfa nei mesi decisivi che hanno consentito di arrivare alla maggioranza con la partecipazione organica del Partito comunista, in vista di fare uscire il paese dalla crisi. Un obiettivo che si allontana, purtroppo.

Ebbene questi quattro punti sono stati da allora identificati: nella struttura dipartimentale, in sostituzione del regime dell'esclusiva titolarità della cattedra; in una disciplina delle incompatibilità e del tempo pieno che non fosse punitiva ma che fosse ugualmente operativa; in un'articolazione del ruolo docente in due fasce e nell'unità assoluta fra il momento della ricerca scientifica e il momento della didattica.

Su questi quattro punti fondamentali (ricordo l'adesione molto cordiale dell'allora capo dell'ufficio scuola del Partito comunista, il collega Chiarante) il lavoro si è svolto e prolungato dal giorno in cui i testi dei partiti e del Governo arrivarono, era il giugno del 1977, all'esame della Commissione, prima attraverso il comitato ristretto, poi col ritorno in Commissione, poi con la tragica e dolorosa pausa di quattro mesi imposta dalla crisi che sfociò nell'assassinio di Aldo Moro e successivamente con la ripresa, nel maggio del

1978, mediante la formula da me proposta e da tutti accettata, di incaricare il relatore di elaborare, sulla base del lavoro già compiuto, una diligente e corretta sintesi dei vari punti di vista attraverso un testo di riferimento che sapevamo in partenza non essere definitivo, non essere immodificabile e non essere *ne varietur* perchè siamo abbastanza storicisti per sapere che il *ne varietur* non appartiene nè alla vita dei parlamenti nè a quella dei governi. Questo testo è lo stesso su cui si ritenne di impostare l'anticipazione di taluni provvedimenti, da parte del Ministro della pubblica istruzione e da parte delle forze politiche di sostegno del Governo nella fase di trapasso dal monocolore di emergenza occasionale al monocolore di emergenza programmatica.

Debbo ricordare questo punto perchè la distinzione fra fautori della riforma tutta e subito e fautori dell'anticipazione della riforma stessa non esisteva, sta nascendo adesso e ne ho letto una traccia sui giornali. Allora tutte le forze politiche convennero sul fatto che si doveva anticipare il Consiglio universitario nazionale, il che è stato fatto con atto del Senato; che si dovessero riaprire i concorsi a cattedra, il che si è fatto; che si dovesse affrontare la sistemazione del personale precario, il che il Ministro farà questa sera con un decreto-legge certo insufficiente e insoddisfacente perchè è semplicemente una proroga, contro la quale tutti i partiti si erano battuti a settembre, fino a chiedere al Governo di disciplinare l'intera normativa dello stato giuridico con provvedimento urgente, nella speranza, rivelatasi illusoria, che sgombrare il campo dalla materia incandescente dello stato giuridico avrebbe agevolato il corso ulteriore della riforma.

Si è posto — e arrivo al terzo punto del mio intervento — il problema di valutare il tema del coordinamento fra il decreto adesso ritirato, da domani non più operativo, e la riforma generale. Indubbiamente la caduta di quel decreto, che la Commissione voleva abbastanza limitato nella prima versione (con il voto di aprile di quest'anno: riapertura dei concorsi e sistemazione dei precari), che poi alcune forze sociali e politiche hanno voluto allargare all'intera normativa dello stato giuridico (del resto i sindacati confederali chiedono ancora la ripresentazione del decreto tale e quale a conferma del fatto che essi puntavano, malgrado i dissensi più apparenti che reali, alla tesi integrale della risoluzione dei nodi dello stato giuridico tramite uno strumento di urgenza), pone taluni precisi problemi sui quali nessuno ha chiesto nè rinvii in Commissione nè fasi dilatorie, ma sui quali è stato chiesto un momento di riflessione che per fortuna le lunghe vacanze parlamentari consentiranno di compiere ad ognuno di noi nell'intimo della propria coscienza.

La bozza del relatore Cervone è stata sostanzialmente elaborata tutta fra il giugno e il luglio del 1978; era già cosa fatta nell'agosto ed è stata integrata solo e completata nell'ottobre e licenziata dalla Commissione il 5 ottobre per l'Aula. Quindi essa bozza era tutta precedente a quegli incontri defatiganti e speriamo irripetibili con gli uffici scuola dei partiti, che hanno poi gravato sull'opera del Governo, rappresentando in una certa misura una causa non secondaria delle complicazioni e dilatazioni eccessive del decreto.

Ebbene, tutto questo materiale aggiuntosi dal 5 ottobre — si può dire — al 19 o al 20 dicembre, fino al giorno anteriore al ritiro del decreto, attraverso emendamenti, correzioni parlamentari, fogli che gli uffici scuola portavano fuori dalle sedi dei Gruppi parlamentari alle Commissioni; tutto questo lavoro, in parte buono, come io giudico quello di revisione e correzione che compì il Senato a livello di Commissione e in Aula, in parte discutibile, dovrà essere in qualche modo vagliato e valutato. A tal fine ho proposto una riunione ricognitiva della Commissione che si svolgerà alla ripresa, tale da favorire quello che sarà il lavoro, che mi auguro certo rapido ma anche chiaro, che l'Aula svolgerà nelle settimane necessarie per terminare l'esame dell'articolato.

Ricordo qui alcuni dei punti che rimangono fuori dal testo così come è consegnato all'Aula e che richiederanno una serie di emendamenti o del Governo o dei partiti o di alcuni partiti. Ricordo, per esempio, che rimane completamente fuori dell'attuale testo Cervone la creazione, che è stata da me pro-

mossa e che è stata giudicata da tutti essenziale, del professore a contratto, una figura che non era stata ipotizzata in nessuno dei testi, tranne in un accenno, per la verità, del progetto del Partito socialista.

Rimane fuori la distinzione netta fra ordinari e associati, rispetto al primitivo testo Cervone, ricalcante su tale punto gli accordi di governo del marzo 1978; una distinzione volta — il Ministro lo ricorda bene — a evitare anche il pericolo, su cui tutte le forze politiche convennero, di ricorsi ai TAR tali da annullare la figura già così opinabile, dai confini indefiniti, del professore associato.

Rimane fuori la disciplina provvisoria degli organi di governo contro i rischi dell'assemblearismo, che tutti sono sempre pronti a denunciare a parole ma che poi spesso ci sopraffanno nei fatti.

Rimane fuori il recupero delle borse di studio, un'espressione che abbiamo salvato nella Commissione del Senato, contro quella che era l'arrogante abrogazione di un articolo della Costituzione, perchè l'articolo 34 della Costituzione prevede esplicitamente questo istituto che, come fonte di potenziale precariato, era stato addirittura cancellato dalla legge e che deve tornare, come è tornato coraggiosamente, nel testo trasformato dalla nostra Commissione pubblica istruzione del Senato.

Rimane fuori soprattutto, amici (e mi limito a sollevare un problema che è fondamentale per l'integrazione della legge generale di riforma), tutto il contenuto dell'articolo 6, che il collega Cervone non potè inserire perchè ebbe il veto della Commissione dopo che il Governo aveva deciso di ricorrere allo strumento della legge separata (ancora non si sapeva se decreto o disegno di legge).

Questa parte della normativa non vuol dire tanto gli aggiunti, così come furono elaborati con un compromesso che non mancava di alcuni aspetti ridicoli come la stessa parola « aggiunto »; ma la cosa seria che sta dietro la facciata degli aggiunti è la necessità o meno di definire una terza fascia di personale non docente, da non confondere con i professori e da non confondere con i dottori di ricerca, che sono figura del tutto diversa e sulla cui opportunità e rilevanza tutti conveniamo.

Questo problema degli aggiunti, dell'articolo 6, di quello che dovrà essere il destino futuro dei prorogati, di coloro che ricevono adesso la proroga, non si pone tanto ai fini assistenziali e caritativi che hanno rappresentato l'aspetto peggiore del decreto caduto e che forse lo hanno fatto cadere, ma ai fini di un loro inserimento organico nell'università di domani, perchè non tutti sono da cacciare, come dice il mio amico Sylos Labini: qualcuno andrà pure salvato, perchè è stato l'unico reclutamento possibile in questi anni di semiparalisi universitaria.

Ebbene, il destino di costoro, se vogliamo evitare il *todos caballeros* della pressione sul ruolo degli associati, dovrà pur essere definito attraverso un ruolo che io da tanti anni, con poca fortuna, sostengo in Parlamento e fuori essere un ruolo alternativo e sostitutivo del vecchio ruolo degli assistenti. È questa un'idea che mi accomunava al compianto e indimenticabile presidente Moro, che sempre si batteva (mi ricordo una sua telefonata del giorno della Befana del 1978, quando si elaborava qui il provvedimento di riforma) perchè la figura del ricercatore fosse in qualche modo preservata nell'ordinamento universitario di domani.

Ricercatore, onorevoli colleghi, non vuol dire l'assistente portaborse di una volta, perchè nessuno vuole restaurare l'università dei cosiddetti baroni. Nessuno vuole restaurare quella università dei baroni, ma nessuno vuole distruggere la distinzione fra un livello di docenza e un livello che di docenza non può essere, che deve essere di preparazione e di tirocinio alla docenza, come avviene in tutte le università specializzate del mondo anglosassone.

Questo è solo un accenno ai problemi che la Commissione si troverà a dover valutare in via ricognitiva, ma che il Senato dovrà esaminare in via deliberativa, di integrazioni non solo formali e non solo esteriori rispetto ad un testo che sui punti, ad esempio, della terza fascia era stato lasciato vo-

lutamente vuoto proprio per consentire al decreto di anticipare i lineamenti della riforma.

Dopo aver messo in luce la necessità, che a mio giudizio è assoluta, di una pausa operosa di riflessione per compiere questo lavoro di saldatura fra il testo del decreto caduto ed il testo della riforma, di cui io stesso personalmente mi assumerò l'incarico, insieme al relatore Cervone, in modo da favorire poi un rapido lavoro della Commissione appena riconvocata, debbo nell'ultima parte del mio intervento, parlando a nome della parte politica che rappresento in Parlamento, ricordare le riserve profonde che il Gruppo repubblicano ha enunciato più volte e mantiene su punti non secondari dello schema di riforma. Sono riserve che risuonano già in quel verbale degli accordi di Governo del 1978 cui ci si è richiamati in quest'Aula con qualche solennità dicendo: gli accordi sono accordi, *pacta sunt servanda*, ci richiamiamo agli accordi e non vogliamo nulla fuori degli accordi, ma tutto quello che negli accordi è previsto deve essere realizzato.

Allora, amici, io che a quegli accordi ho partecipato in rappresentanza del mio partito prima ancora che per il ruolo istituzionale che occupo in questo ramo del Parlamento debbo ricordarvi che proprio su alcuni punti nodali non sciolti e dalla Commissione rimessi all'Aula la posizione del Partito repubblicano fu critica, certo non fino al punto della rottura dell'intera coalizione di emergenza che aveva qualche motivo di urgenza anche più stringente della risoluzione di antiche controversie universitarie, ma tale da essere codificata nel testo, lasciandoci libertà di operare perchè i nostri punti di vista, nei limiti delle nostre anguste forze parlamentari e delle convergenze che possiamo realizzare con altri settori del Parlamento, fossero esaminati e valutati.

E parlo della nostra opposizione, perchè è un tema che ha dominato la polemica di stampa che contro il decreto di transizione si è esercitata in questi mesi, ma che appartiene ad un antico patrimonio ideale di questo partito, che è piccolo, ma che è anche il più antico partito italiano, l'opposizione, dicevo, contro il principio dell'*ope legis*, comunque formulato. È stata una battaglia, che del resto anche in altri settori, come quello della Sinistra indipendente, ha avuto autorevoli avalli ed echi nel corso della discussione sul decreto, per far sì che il criterio perverso dell'immissione nei ruoli universitari attraverso canoni di anzianità e non di merito scientifico fosse o cancellato del tutto — che è il nostro obiettivo — o ridotto ai casi di assoluta urgenza, come potrebbe essere il caso dei contrattisti in quanto sostituti dell'antico ruolo decapitato e dichiarato ad esaurimento degli assistenti.

Ma nessuno può pensare che la caduta del decreto, con quell'allargamento che aveva fatto dell'*ope legis*, possa passare senza obbligare i partiti a ripensare su questo terreno, per esempio sul terreno degli associati, i problemi globali della riforma. Nessuno può credere che non ci siano sforzi e tentativi, che noi compiremo nell'esercizio corretto del nostro mandato, per attenuare (come già facemmo in Commissione ed in Aula, talchè ci astenemmo alla fine contro tendenze allargative anche sul decreto) tutte le forme di *ope legis* che comunque sono comprese in questo provvedimento e particolarmente per quello che riguarda il settore della docenza, essendo noi abbastanza fautori delle cose complesse e complicate per capire che altra cosa è l'*ope legis* nel campo del personale non docente o del personale di preparazione alla docenza, come i ricercatori, i contrattisti e gli assegnisti, altra è l'immissione di persone che, senza aver fatto nè la libera docenza, nè l'assistentato, solo per essere state chiamate per incarico, spesso senza aver scritto una riga, si sono trovate stabilizzate in seguito al colpo di bacchetta magica del 1973.

Abbiamo già ottenuto in sede di conversione del decreto che fosse inserito l'elemento, che giudichiamo importante, ma non definitivo, della prova di conferma dopo tre anni come restaurazione del vecchio straordinariato. Ci riserviamo però come repub-

blicani di ripensare l'intera questione e di proporre se necessario (speriamo di contare sull'adesione dei colleghi della Democrazia cristiana che hanno combattuto battaglie analoghe alle nostre in tutti questi anni), di pensare a qualche cosa che possa neutralizzare e limitare al massimo i danni funesti dell'*ope legis* come strumento di immissione senza concorso, cioè senza una regola prevista dalla Costituzione repubblicana, nel campo dell'insegnamento universitario.

Noi, onorevoli colleghi, abbiamo un altro punto in cui chiederemo ancora alla Democrazia cristiana, agli altri partiti della coalizione comprensione e appoggio perchè abbiamo codificato negli accordi di Governo una nostra esplicita riserva. Noi abbiamo posto una riserva generale sullo stato giuridico, della quale intendiamo avvalerci fino in fondo nel dibattito parlamentare, sia per la limitazione al massimo dell'*ope legis*, sia per la ricostruzione di una categoria analoga a quella degli aggiunti, augurandomi, onorevole Ministro, che essa riceva un nome migliore, più congruo, meno frammentario, meno imbarazzato, meno ipocrita di quello che siamo riusciti a darle durante le trattative con gli uffici scuola.

Ma oltre questa riserva sullo stato giuridico, sanzionata negli accordi che il collega Cervone ben conosce per averne fatto poi il notaio e il rielaboratore, ce ne è un'altra e riguarda un punto che noi giudichiamo essenziale, che altri partiti — e mi riferisco in particolare ai colleghi della Democrazia cristiana — giudicano essenziale: la libertà di insegnamento, di ricerca e di studio che ha sì ricevuto in un punto una formulazione che potrebbe sembrare adeguata nel testo dell'iniziale schema Malfatti, poi recepito nel testo Cervone, ma che lascia in un altro punto dubbi ancora profondi per noi, in quella lunga serie di ricorsi, collega Bompiani, la cui vita è così complessa e accidentata da non sembrare garanzia sufficiente al diritto del professore di insegnare quello che vuole. Sappiamo solo quanti sono i gradi che egli deve percorrere per vedere riconosciuto questo diritto che noi giudichiamo *in re* nell'insegnamento universitario come condizione-base per sottrarre la libertà della scienza e ricerca ai condizionamenti di qualunque momento e di qualunque potere.

Noi presenteremo su questo punto degli emendamenti sui quali chiederemo il consenso delle altre forze politiche perchè la soluzione di questa questione che giudichiamo chiave della libertà di insegnamento e di ricerca possa essere migliorata e adeguata a quella che è per noi la fase urgente, importante della transizione fra il vecchio regime della cattedra, che come tale nessuno rimpiange o ipotizza per l'università di massa rispetto alle esigenze dell'università di *élite*, e quello che deve diventare lo strumento di una grande università di massa adatta ad una società industriale avanzata.

Ma c'è un terzo punto — e i colleghi della Commissione sanno che ci siamo sempre su questo punto riservati — sul quale ugualmente ci batteremo prima al Senato e poi alla Camera se qui non riuscissimo ad avere il successo che crediamo di meritare ed è l'opposizione a qualunque forma di dipartimento a tipo professionale con divisione di proventi.

E questo è un discorso serio, che ho fatto in Commissione ricevendo spesso i consensi più imprevisti e più disparati in tutti i partiti. Ma il testo sopravvissuto, nonostante la nostra riserva, lo giudichiamo gravemente lesivo di un principio fondamentale dell'università di domani come di sempre, cioè del principio che il professore a servizio dello Stato non deve ricevere nessun altro compenso per quello che compie al servizio dello Stato.

In realtà il tema di abolire il carattere professionale del dipartimento, il dipartimento-bottega, onorevole Presidente, com'è stato più volte e giustamente chiamato, è forse da collegare a quel passo avanti sul tempo pieno e sulle incompatibilità (perchè non tutto il tempo impiegato per il decreto di transizione è stato tempo inutile, soprattutto nell'*iter* fra Senato e Camera). È affiorato uno schema alla Camera, che andava oltre il nostro protocollo e che prevedeva l'inserzione immediata nel decreto (che non era certo la sede più adatta per accoglierlo) di una normativa sul pieno tempo e le in-

compatibilità rigorosa sì, secondo i criteri più o meno abbozzati nell'articolo 32 dello schema Cervone, ma tale da recepire un principio di opzionalità, di distinzione fra tempo definito e tempo pieno che, avanzato cautamente dai colleghi socialisti, incontrò la piena adesione dei colleghi della Democrazia cristiana e dei repubblicani e lasciò un'ombra di riserva, che io spero superabile, nei colleghi comunisti.

Ebbene, se arrivassimo, come è giusto arrivare, elaborando un testo nuovo e diverso rispetto a quello Cervone, ad una forma di pieno tempo opzionale, onorevole Presidente, il tema perverso del dipartimento professionale cadrebbe da sè, perchè è chiaro che ai professori a tempo definito sarebbe lasciata la possibilità di svolgere, ricevendo un compenso molto minore e non partecipando a certi organi di governo, alcune attività professionali. È giusto: lo Stato non può premiare i professori per l'assolvimento di un dovere accademico, dove ricerca e didattica si identificano in modo inestricabile, come è sempre nell'insegnamento universitario.

Ecco perchè credo che questa nuova elaborazione del problema del tempo pieno, che è affiorata in questi estenuanti (spesso ma non su questo punto inutili) contatti fra i partiti, possa permetterci di uscire da uno dei nodi più gravi e paralizzanti. È uno dei punti (lasciatemelo dire, amici) su cui proprio chi vi parla, per essere stato uno dei promotori più accaniti della incompatibilità del mandato parlamentare con l'insegnamento, ha tutto il diritto di dire che sono mature le condizioni per potere arrivare ad una distinzione tra il professore a tempo pieno, il professore investito del mandato pubblico, che non può insegnare per il tempo in cui esercita il mandato pubblico, e il professore a tempo definito e, se del caso, il professore a contratto.

Presidenza del vice presidente VALORI

(*Segue* S P A D O L I N I). Su questo terreno delle incompatibilità e del pieno tempo, noi repubblicani, fautori da sempre di questa battaglia, non accettiamo lezioni da nessuno. Desideriamo ribadire che un ripensamento dell'argomento sul principio dell'opzionalità ci potrebbe permettere di arrivare a cancellare quella clausola che sussiste nello schema Cervone, che noi non voteremo mai e in nessun caso, relativa alla divisione di proventi nell'ambito del lavoro dipartimentale.

Non sto a ricordare altre specifiche riserse che noi formulammo nel testo degli accordi di governo sia sul consiglio universitario regionale, sia sui dipartimenti. Mi avvio alla conclusione per dire che noi ci troviamo di fronte a una grande scadenza a metà gennaio: realizzare, certo con estrema brevità, ma con la brevità che i tempi e la serietà degli argomenti consentono, un testo di riforma che poi sappiamo destinato ad andare all'impatto con la Camera, dove la pressione degli interessi (e lo dico con tutta schiettezza, da storico) di parte o di settore è assai più viva — come ha dimostrato anche la vicenda del decreto Pedini — che nel Senato.

Di qui l'impegno nostro a elaborare un testo il più possibile definitivo, nel quale alcuni dei princìpi, frutto di una lunga elaborazione, che hanno unito forze dieci anni fa divisissime (come erano divisi allora i repubblicani o i comunisti rispetto alla legge Gui) riescano a realizzare convergenze che non siano solo, come in qualche caso è stato per lo schema di riferimento, meccaniche, ma siano politiche. È quello che ha sempre indotto noi a pensare alla necessità di realizzare questa riforma.

Ho detto in più di una occasione, amici, che se la riforma universitaria non si realizza con una base parlamentare di emergenza non si realizzerà mai più. I governi di coa-

lizione sia del centrismo sia del centro-sinistra si sono rivelati — per motivi che ho ancora ricordato all'inizio — impotenti a risolvere questo problema. Il governo di emergenza non è riuscito, per l'opposizione di un nucleo minuscolo dell'altro ramo del Parlamento, a condurre in porto il decreto di transizione. Tocca a noi riuscire a superare dopo trent'anni questa sfida e a dare al paese per il nuovo anno accademico, con tutta la gradualità che l'attuazione della nuova università imporrà, la legge-quadro, una legge fondamentale, una legge di princìpi che con costruttiva flessibilità possa aderire ai bisogni di una società così profondamente trasformata come la nostra.

Ma non cadiamo nell'errore, onorevoli colleghi, di essere presi da quella che fu la fretta, per esempio, della legge sull'occupazione giovanile, una legge che varammo addirittura in sede redigente credendo di aver risolto un grande problema e che ci ritroviamo un anno dopo impotente e inoperante, con 7.500 elementi assorbiti rispetto ai 750.000 previsti. Occorre un'idea generale capace di contenere le spinte settoriali, corporative, particolaristiche di ogni tipo. Lasciatemi concludere, cari colleghi, con le parole che un grande studioso, che non è della mia parte politica, che appartiene al mondo marxista, scriveva sul « Politecnico » del novembre 1945 (parlo di Concetto Marchesi): la scuola, l'università deve essere educatrice e selezionatrice dei valori individuali e gli insegnanti devono essere a loro volta educati e selezionati. Io mi appello a Concetto Marchesi perchè nel suo nome le forze laiche e cattoliche ritrovino trent'anni dopo la Costituente, della quale fu sommo interprete e maestro, quella forza necessaria per condurre in porto la riforma universitaria. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Avverto che da parte della Commissione è stato presentato un ordine del giorno, che sarà illustrato dal relatore in sede di replica. Se ne dia lettura.

P A C I N I , *segretario*:

Il Senato,

in sede di esame dei disegni di legge di riforma dell'università,

impegna il Governo a presentare al Parlamento, entro sei mesi, un disegno di legge che regoli l'ordinamento dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione in materie mediche, prevedendo l'eventualità di particolari modalità d'accesso a tali corsi, anche nel necessario raccordo con la istituzione del servizio sanitario nazionale.

9. 18-114-313-486-490-648-649-653-663-686-735-810-1043-1111. 1

LA COMMISSIONE

P E D I N I , *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E D I N I , *ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo opportuno, quale rappresentante del Governo, proporre al Senato, dopo questo ampio e ricco dibattito, concluso dal Presidente della Commissione, un momento di attesa prima che sia dato al Ministro replicare alle osservazioni, alle proposte, alle riflessioni sui vostri discorsi e dopo che il relatore, senatore Cervone, ci avrà detto il suo pensiero autorevole.

La mancata approvazione, signor Presidente, per l'ostruzionismo parlamentare, del decreto sul personale docente e non docente dell'università apre senza dubbio una situazione delicata nella nostra massima scuola. Solo il tempo e la ricostruzione dei fatti potranno chiarire quanto tale ostruzionismo sia stato grave oltre che dal punto di vista politico-parlamentare, anche per il danno gravissimo arrecato alla tranquillità della vita universitaria.

Il Governo, dopo il blocco del decreto, rimane più convinto che, dopo aver valutato in un primo tempo soluzioni più semplici,

aveva seguito con la sua maggioranza la via più giusta, anticipando rispetto alla riforma i delicati problemi del personale docente e del personale non docente. D'altronde il vostro voto era stato conferma della bontà della scelta definitiva fatta in un ampio confronto con le forze politiche e con il contributo critico delle forze sindacali con le quali abbiamo sempre mantenuto, come Governo, aperti contatti.

Proprio per questo il Governo, dopo il blocco ostruzionistico, aveva proposto subito alle forze politiche che lo sostengono, ad iniziativa del Presidente del Consiglio, di ripresentare alla Camera il decreto nel testo approvato dalla Commissione pubblica istruzione. Solo un partito si è decisamente pronunciato a favore della riconduzione del decreto, pure richiesta da buona parte delle forze sindacali come annuncia oggi la stampa. Gli altri partiti, sia pure indicando varie soluzioni, non hanno condiviso tale proposta ed hanno prospettato soluzioni tecniche diverse ed hanno confermato di ritenere necessario concentrare ogni sforzo per accelerare la riforma.

Preso atto di questa situazione, il Governo si appresta quindi a regolare la posizione del personale precario con un decreto che, tra l'altro, dovrebbe: 1) prevedere la proroga dei contrattisti, borsisti ministeriali e delle università, degli assistenti incaricati e supplenti; 2) attribuire ai contrattisti e agli assegnisti una indennità equivalente all'indennità integrativa speciale prevista per i dipendenti civili dello Stato; 3) rivalutare per i borsisti ministeriali l'importo annuo delle borse di studio; 4) fare divieto di nuove assunzioni di personale precario; 5) elevare per gli studenti il limite di reddito ai fini del godimento dell'assegno di studio universitario.

Il decreto bloccato affrontava, d'altronde, utilmente e globalmente, il problema del personale docente e non docente. Buona parte di quel decreto — come è stato testè detto anche dal presidente Spadolini — può dunque rivivere in quella riforma generale universitaria, che il Senato si propone di schiudere rapidamente, e cui il Governo darà tutto il suo completo e convinto appoggio.

Presidenza del presidente FANFANI

(*Segue* P E D I N I , *ministro della pubblica istruzione*). Una brevissima pausa di riflessione, in coincidenza con le vacanze natalizie, può essere quindi utile e motivata anche per poter completare alcuni aspetti del testo Cervone che non sono ancora formalmente definiti proprio perchè riguardano materia già fatta propria dal decreto.

Avevo detto, parlando in quest'Aula, come il decreto venisse considerato un contributo fondamentale all'avvio della riforma: questo contributo, questa spinta alla riforma rimangono completamente intatti. Si è creato anzi, in verità, un clima di convinzione intorno alla riforma universitaria, si sono superate in concreto difficoltà di alcuni punti nodali, per cui oggi l'avvio della riforma sembra anche al Governo più sicuro. Si è realizzata per di più nell'opinione pubblica un'attesa così viva, una informazione così ampia sulla questione universitaria per cui possiamo dire di aver lavorato tutti insieme acchè si determinasse la tensione utile nel paese per convincere tutti i cittadini italiani dell'importanza e dell'urgenza del problema che qui ci raccoglie.

Il Governo, come ho detto, affronterà ora in via transitoria, con il nuovo decreto, il problema del personale precario che già avevamo definito con l'articolo 6 del decreto, oggetto anche in quest'Aula di ampia discussione (così come in Commissione), e articolato in una soluzione equilibrata, capace di tener conto anche — non dimentichiamolo — delle esigenze dei giovani. Potrà es-

sere tale articolo recepito dal Senato col nuovo testo della riforma? Ce lo auguriamo.

E come l'articolo 6, così vi sono anche altri articoli che possono essere messi a disposizione dell'Aula per essere assorbiti nella riforma al momento dell'esame degli articoli.

Il Governo ringrazia ancora una volta il Senato e con esso in particolare la Commissione pubblica istruzione per aver già anticipato — col disegno di legge da tempo da me presentato — con legge urgente il Consiglio nazionale universitario e per aver recepito in tale legge le nuove norme che il decreto prevedeva sulle commissioni per i concorsi, norme tra l'altro mai contestate o criticate. Anche questo atto così rapido deve valere per l'opinione pubblica come conferma della precisa volontà politica del Parlamento e del Governo di concludere rapidamente la riforma. E se con questa legge urgente è stata recuperata una parte valida del decreto, così — ne sono certo — si farà anche in considerazione di altri punti, soprattutto per ciò che riguarda il tempo pieno, le incompatibilità, la migliore definizione delle fasce docenti, i lettori, il personale non docente, la posizione degli studenti negli organi universitari e in particolare per quanto riguarda la posizione importante dei professori incaricati ma non stabilizzati.

Quanto all'articolo 8 del decreto relativo ai non docenti, va ricordato che esso, fondandosi sul concetto dell'unicità del comparto contrattuale del personale universitario, docente e non, poneva per quanto concerne i non docenti alcuni princìpi basilari fondati sul concetto di qualificazione funzionale articolata in livelli retributivo-funzionali distinti in base ai contenuti di professionalità, di accertamento delle mansioni, responsabilità ed autonomia. Il Governo conferma l'impegno di costituire una commissione paritetica mista, composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dei ministeri interessati, con il compito di tradurre in atto i princìpi ora indicati e che interessano il personale non docente, che svolge una funzione importante per lo svolgimento normale della vita universitaria.

Lo stesso articolo 8 del decreto dettava anche una disciplina più particolare, ma non per questo meno indispensabile, relativa, ad esempio, ai turni di lavoro con il riconoscimento economico delle eventuali oggettive condizioni di disagio. Queste acquisizioni sono un preciso impegno del Governo per il rinnovo contrattuale in atto che assumerà tutti i livelli retributivi e la scala parametrica già acquisita dall'impiego pubblico nell'ambito dell'intero ventaglio previsto.

La trattativa, interrotta per i noti motivi, è stata comunque ripresa mercoledì 20 ultimo scorso presso il Ministero del tesoro tra le organizzazioni sindacali e l'onorevole Mancini, sottosegretario delegato a questo problema. Il Governo assicura, per quanto dipende dalla sua volontà, di far sì che la conclusione delle trattative possa realizzarsi per il 30 gennaio prossimo. Un nuovo incontro fra le parti è previsto per i primi giorni di gennaio.

Onorevole Presidente, onorevoli senatori, anche se un atto irresponsabile e miope, lo ostruzionismo sul decreto universitario, può tuttora aprire nella nostra università una delicata crisi, il Governo pensa che lo sforzo congiunto del Parlamento e proprio permetterà di superare le difficoltà e di far sì che l'anno che sta per nascere sia l'anno in cui nascerà anche la legge per la rinnovata università italiana. Ecco le ragioni per le quali, signor Presidente, le chiedo di poter prendere la parola dalla prima seduta in cui si ritornerà a discutere, per l'esame degli articoli, il disegno di legge sulla riforma universitaria. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Approvazione del disegno di legge:

« Nuovi apporti al capitale sociale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI società per azioni » (1512)
(*Approvato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. « Nuovi apporti al capitale sociale della So-

cietà per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI - società per azioni », già approvato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

C O L E L L A , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la mia relazione per i motivi già esposti in Commissione, sarà certamente incompleta e limitata all'essenziale. Un disegno di legge come questo avrebbe avuto bisogno di un maggiore lasso di tempo per un più ampio approfondimento; d'altra parte ci sono delle aspettative, che rasentano la disperazione, di migliaia e migliaia di operai. Quindi, in attesa che nell'apposita Commissione ci sia un dibattito sui programmi della GEPI, oggi esaminiamo il disegno di legge n. 1512; mi corre l'obbligo di leggere un periodo della relazione che il Governo ha allegato all'articolato per spiegare meglio i motivi che ci spingono all'approvazione di questo provvedimento: « In particolare si presenta questo disegno di legge per l'opportunità del nuovo apporto al capitale sociale della GEPI che si autorizza in quanto è convalidato dalla urgente necessità di procedere nelle operazioni di ristrutturazione assunte dalla GEPI prima dell'approvazione della legge 12 agosto 1977, n. 675 ». Dico questo perchè si potrebbe giustamente obiettare che tutto il programma al nostro esame si doveva rimandare alla legge di riconversione industriale, cioè alla legge n. 675. Ma poichè il Governo ci fa presente che trattasi di programmi già concordati dalla GEPI prima dell'entrata in vigore della legge 12 agosto 1977, n. 675, ci attestiamo su questa posizione tesa a varare il disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Si tratta quindi di un provvedimento ponte che corrisponde a uno stato di necessità, cioè a far fronte alle esigenze del secondo semestre del 1978 con i 180 miliardi messi a disposizione dal Tesoro. Si tratta di un primo intervento in attesa che tutta la problematica venga risolta con il piano triennale di finanziamento.

Abbiamo cercato di renderci conto in breve tempo della destinazione di questi 180 miliardi. Abbiamo così appreso che 104 miliardi sono destinati al mantenimento in vita di 128 imprese, con un totale di 43.000 dipendenti. Il 40 per cento di queste imprese si trova nel Sud. Questi 104 miliardi serviranno per le perdite del 1977 e del 1978.

È a tutti noto che il bilancio del 1977 della capogruppo GEPI e delle consociate ha portato ad oltre 60 miliardi solo di interessi su 147 di perdita totale. Inoltre, questi 104 miliardi serviranno per le anticipazioni per investimenti.

Vi è solo una nota positiva in questo disastro economico — mi si consentirà di definirlo tale — costituita dal fatto che undici aziende nel 1978 sono state vendute a privati e quindi risanate, raggiungendosi così il numero di 40 aziende cedute dalla GEPI dal suo sorgere.

In Commissione ho avuto l'incarico di precisare che con questo provvedimento vengono affidate alla GEPI, a fronte dei rimanenti 76 miliardi, soprattutto aziende in difficoltà nell'Italia meridionale e ne farò l'elenco.

Ci troviamo di fronte a nuovi interventi già approvati dal consiglio di amministrazione della GEPI. Si tratta di delibere già assunte per la Metallurgica del Tirso in Sardegna, per la S.E.L. di Latina, per piani di intervento in Lucania già predisposti e pronti per esere esaminati dal consiglio d'amministrazione: la Vifond, l'Ondulato Lucano e la Siderurgia Lucana.

Ancora questi 76 miliardi serviranno per sottoporre al consiglio di amministrazione della società per azioni GEPI due industrie della Calabria, la Russo e il pastificio D'Alessandro, il Calzaturificio siciliano, nonchè la Bonser del Lazio.

Ritengo che dilungandomi su questi problemi non farei altro che stuzzicare la giusta richiesta che è venuta da parte di molti colleghi nella Commissione circa l'approfondimento dei programmi da parte della GEPI. Si vedrà nella sede competente quali saranno i programmi per il futuro della GEPI. Ritengo soltanto di dover dire all'Assem-

blea che per quanto attiene alla copertura, sul secondo provvedimento di variazione di bilancio del 1978 figura un apposito accantonamento destinato a tale finalità; pertanto la copertura è valida.

Tutti i Gruppi sono stati spinti a varare in Commissione questa mattina con urgenza questo disegno di legge — ripeto — per lo stato di disperazione di molti operai che, soprattutto in alcune regioni del Sud, si trovano in una situazione veramente difficile. Vogliamo augurarci che con l'approvazione di questo disegno di legge per lo meno un po' di serenità venga data a questi operai e alle loro famiglie; e riteniamo che forse in questo clima natalizio il disegno di legge varrà veramente a dare maggiore tranquillità al nostro lavoro e soprattutto al nostro impegno di parlamentari.

È con questo augurio che mi permetto di chiedere agli onorevoli colleghi l'approvazione di questo provvedimento nel più breve tempo possibile.

P R E S I D E N T E . Più breve di quello a cui ci avete costretto è difficile immaginare: è l'unico commento che intendo fare.

Poichè non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al Ministro del tesoro.

P A N D O L F I , *ministro del tesoro.* Signor Presidente, onorevoli senatori, ringrazio il senatore Colella per la relazione che ha svolto con un'analisi che mi sembra sia valsa a far conoscere a questa Assemblea il contenuto e i particolari analitici del provvedimento. Lo ringrazio per aver assolto il suo compito in circostanze di tempo che certamente non possono considerarsi le più favorevoli.

Le ragioni per cui il provvedimento si raccomanda all'approvazione da parte del Senato della Repubblica sono state molto bene illustrate. Il Governo confida che l'apporto di 180 miliardi al capitale sociale della GEPI consenta di sopperire ad alcune necessità immediate e di costituire una prima piattaforma sulla quale avviare anche un programma di natura più organica. Come ha ricordato l'onorevole relatore, tale programma più organico rientra nell'ambito di quello che sarà il cosiddetto piano triennale, sul quale ritengo il Parlamento avrà modo di intrattenersi.

Non avrei altro da aggiungere se non ringraziare ancora il Senato per aver voluto così sollecitamente esaminare questo importante provvedimento.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

M A F A I D E P A S Q U A L E , S I M O N A , *segretario*:

Art. 1.

L'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazioni e finanziamento industrie manifatturiere (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI), sono autorizzati a concorrere all'ulteriore aumento del capitale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali — GEPI spa, costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, per l'importo complessivo di lire 90 miliardi il primo e di lire 30 miliardi, ciascuno, gli altri.

Per consentire la sottoscrizione di cui al comma precedente, i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 30 miliardi ciascuno. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 90 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno 1978.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI, per consentire la sottoscrizione di cui al precedente primo comma, la somma di lire 90 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1978.

(*È approvato*).

Art. 2.

All'onere di lire 180 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia-

mento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Per le festività natalizie

C E R V O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C E R V O N E . Onorevole Presidente, a nome dell'Assemblea ho l'onore di rivolgere a lei, alla Presidenza, a tutto il personale gli auguri più sentiti, non senza sottolineare come chiudiamo un anno duro, un anno terribile della nostra vita politica e più che politica civile; quindi un augurio che il 1979 sia più buono, più tranquillo, più sereno in modo particolare, per noi, per i nostri lavori, per le nostre famiglie, per il popolo italiano.

A lei, con gli auguri, anche un riconoscimento della dignità, del prestigio e nello stesso tempo dell'autorità morale e politica con cui presiede questi nostri lavori.

Rivolgo poi un augurio a noi stessi parlamentari perchè il nostro lavoro sia meglio conosciuto e più apprezzato. Non crediamo proprio che il Parlamento italiano sia fuori dalla capacità produttiva, politica e legislativa. Questa è l'occasione per mettere anche in luce il nostro lavoro. Gli auguri vanno alla stampa perchè con sensibilità professionale, anche politica, segue i nostri lavori, e perchè appunto possa aiutarci a farli conoscere meglio; al Segretario generale, ai funzionari, agli impiegati, a tutto il personale che con noi intelligentemente collabora perchè il nostro lavoro possa essere svolto con maggiore serenità e nello stesso tempo anche con maggior precisione.

Natale è festa di famiglia: sia permesso a chi ha l'esperienza anche dell'altro ramo del Parlamento di dire che qui ci sentiamo come in una famiglia e di esprimere l'augurio che con la sua Presidenza si possa sempre vivere in questo clima che è anche di pace e di affettuosità. (*Applausi*).

P R E S I D E N T E . Senatore Cervone, mi compiaccio della freschezza con la quale ella arriva quasi al termine, almeno per questo 1978, di quella impegnativa fatica che è stata per lei, per il Presidente della Commissione pubblica istruzione e per i membri di tale Commissione, la discussione dei vari provvedimenti (ormai possiamo dire vari, dato che uno sta per concludere il suo *iter* malgrado gli sforzi del Senato, e l'altro è stato approvato questa mattina) in connessione con la riforma universitaria. Ella ha fatto sentire l'eco di quella preoccupazione che è nell'animo di noi tutti quando sentiamo o leggiamo che il Parlamento non fa niente.

Non è vero. Lo ha ricordato già lei ed io posso aggiungere, a prova, che a metà della legislatura si registrano 360 sedute dell'Assemblea e 1.543 delle Commissioni permanenti e delle Giunte. Non parlo delle Commissioni bicamerali perchè il numero aumenterebbe moltissimo.

Governo, senatori per loro iniziativa, e l'altro ramo del Parlamento ci hanno inviato 1.519 provvedimenti; l'Assemblea ne ha approvati 436, le Commissioni 295, cioè in tutto circa il 50 per cento. Oltre questo limite del 50 per cento si è andati, nel nostro lavoro, in sede di controllo: 3.579 le interrogazioni orali e scritte, 1.969 sono state esaurite. Le interpellanze e le mozioni presentate sono state 269, 160 quelle svolte.

Già il 3 agosto diedi alla stampa analitiche indicazioni su tutto quello che era stato compiuto dal giugno 1976 al luglio del 1978 e debbo aggiungere, quindi, aggiornando quei dati, che dalla ripresa autunnale dei lavori alla fine di settembre a tutt'oggi, cioè in tre mesi, Assemblea e Commissioni hanno tenuto 317 sedute, approvando 95 dei 151 disegni di legge presentati al Senato o pervenuti.

I più importanti di questi disegni di legge — mi risparmio di ricontarli tutti naturalmente, sarebbe un elenco interminabile — riguardano l'istituzione del servizio sanitario nazionale, la legge finanziaria, l'adeguamento alle direttive della CEE delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto, le norme che regolano l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, le legge quadro sulla formazione professionale, la realizzazione dell'istituto universitario europeo in Firenze, la realizzazione della seconda università di Roma e di altre università e infine, stamane, l'istituzione del Consiglio universitario nazionale.

Il contributo del Senato alla risoluzione dei gravi problemi dell'insegnamento medio ed universitario è attestato proprio dall'approvazione delle ultime quattro leggi sopra elencate e, per quello che ci riguarda, dall'approvazione del decreto-legge, denominato per brevità ormai « decreto Pedini », e dall'esaurimento in data odierna della discussione generale sulla riforma universitaria.

Eravamo in attesa di dibattere l'argomento da molti mesi ma è giunto nutrito, interessante e puntuale, per quanto riguarda lo stato delle trattative, l'esame, anche in quest'Aula, del negoziato tra lo Stato italiano e la Santa Sede per la revisione del Concordato.

Tutti questi dati, senatore Cervone — mi riassocio ad uno dei suoi rilievi — comprovano — malgrado le condizioni ambientali e politiche non sempre agevolatrici — l'attività del Senato, e quando dico Senato intendo dire i parlamentari e i collaboratori, allo svolgimento della nostra opera. Gli stessi dati prospettano ai cittadini le ragioni che meritano rispetto al Senato per quanto ha fatto e le ragioni delle speranze che si debbono nutrire per l'opera che il Senato potrà e dovrà ancora svolgere nei prossimi due anni e mezzo, che ci dividono dal termine della legislatura.

Ed anche questo preciso riferimento temporale fa parte dell'augurio che rivolgo in questa vigilia natalizia ai colleghi. E con loro, questi auguri li estendo al Governo, in vista soprattutto dell'individuazione e del superamento degli aspetti più gravi della persistente situazione di emergenza, dalla quale — specie per quanto riguarda l'ordine democratico, la sicurezza della vita, la occupazione e la ripresa dello sviluppo — tutti gli italiani attendono ansiosamente di uscire. (*Vivi generali applausi*).

P A N D O L F I , *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A N D O L F I , *ministro del tesoro*. Signor Presidente, il Governo si associa ai sentimenti da lei tanto nobilmente espressi e le rivolge deferenti fervidi auguri. Con uguale animo il Governo estende il suo augurio agli onorevoli membri del Senato della Repubblica.

Queste espressioni augurali cadono al termine di una sessione parlamentare particolarmente intensa e proficua. La circostanza conferisce ad essi il significato di attestazione (ed io mi onoro di farmene interprete) dell'impegno che questa Assemblea pone nell'assolvimento della sua alta funzione. (*Vivi generali applausi*).

Sui lavori del Senato

P R E S I D E N T E . Sulla base di quanto convenuto all'unanimità nella Conferenza dei Capi Gruppo del 6 dicembre scorso, i lavori del Senato, dopo le imminenti festività, riprenderanno il 9 gennaio per le Commissioni ed il 16 gennaio per l'Assemblea.

Secondo la prassi costante, l'Assemblea è convocata per martedì 16 gennaio 1979, alle ore 17, con un ordine del giorno di interpellanze e di interrogazioni.

Lo stesso giorno si riunirà anche la conferenza dei Capigruppo per adottare il calendario dei lavori dei giorni successivi.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

M A F A I D E P A S Q U A L E S I - M O N A , *segretario*:

BONAZZI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

se sia vero che la Direzione generale del Tesoro avrebbe comunicato all'Istituto poligrafico e Zecca di Stato un programma del quantitativo di monete metalliche per il 1979 ed una stima per il periodo fino al 1982, tale che la produzione, che ha raggiunto nel 1978 i 6-7 milioni di pezzi al giorno, dovrebbe essere ridotta a poco più di 4 milioni di pezzi;

su quale fondamento sia stato predisposto un simile programma, quando, rispondendo recentemente ad una interrogazione, il Governo aveva indicato il livello produttivo necessario per normalizzare la disponibilità di moneta metallica su 10 milioni di pezzi al giorno;

se non ritenga giusto modificare urgentemente il programma predisposto e comunicato dalla Direzione generale del Tesoro anche per evitare che i risultati, ottenuti con il trasferimento della Zecca al Poligrafico dello Stato, possano essere vanificati e si riproduca quella situazione di grave carenza di moneta metallica che ha provocato la nascita e la proliferazione dei miniassegni.

(3 - 01188)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CAMPOPIANO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso:

che il segretario capo Romagnuolo Francesco, residente a Roma, dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ha presentato istanza di dispensa dal servizio e di pensionamento anticipato, per ragioni di salute, in data 15 ottobre 1977, ai sensi della legge n. 3 del 1957;

che 4 giorni dopo tale istanza, e cioè il 19 ottobre 1977, il Romagnuolo veniva sospeso dal servizio, in via cautelativa, a causa del suo rinvio a giudizio (per presunti reati) deciso con provvedimento del giudice istruttore di Roma di 3 mesi prima (luglio 1977);

che a seguito di tale provvedimento non veniva dato corso all'istanza di prepensionamento;

che in casi analoghi e per ipotesi giuridiche anche più gravi di quelle imputate al Romagnuolo è stato concesso il trattamento pensionistico (caso della signora Colangelo Nerina — direttrice dell'Ufficio postelegrafonico di Vinchiaturo in provincia di Campobasso —) o addirittura non è stata disposta la sospensione dal servizio (caso delle signore Buzza Cecilia ed Alegiani Gibertini Franca, di Roma),

l'interrogante chiede di conoscere:

quali motivi possano giustificare i trattamenti difformi segnalati;

se il Ministro non ritenga preclusiva della sospensione dal servizio la risoluzione del rapporto di impiego richiesta dal Romagnuolo e, in conseguenza, non ritenga di accogliere la domanda dello stesso, qualora ne ricorrano i presupposti.

(4 - 02393)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

P R E S I D E N T E . A norma dell'articolo 147 del Regolamento, l'interrogazione n. 3 - 01187 del senatore Signori sarà svolta presso la 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni).

Ordine del giorno per la seduta di martedì 16 gennaio 1979

P R E S I D E N T E . Essendo stati esauriti tutti gli argomenti previsti dal calendario dei lavori dell'Assemblea, la seduta pomeridiana non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 16 gennaio 1979, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Interpellanze.

II. Interrogazioni.

La seduta è tolta (*ore 14,05*).

Dott. PAOLO NALDINI
Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari